

Schema di

Accordo Quadro

per lavori di manutenzione

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

DIREZIONE STAZIONI

DIREZIONE OPERATIVA STAZIONI

Accordo Quadro

per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di fabbricati ferroviari e relative pertinenze a servizio dell'esercizio ferroviario (fabbricati viaggiatori, fabbricati in genere, compresi i siti delle fondazioni FS italiane) comprensivi dei relativi impianti tecnologici e antintrusione ricadenti nelle località di giurisdizione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, il tutto comprensivo, ove necessario, della relativa progettazione esecutiva.

Direzione Operativa Stazioni – Area Manager [...] – Lotto n. [...] CIG:

FRA

RETE FERROVIARIA ITALIANA Società per Azioni - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies Cod. Civ. e del D. Lgs. 112/2015 con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, REA n. RM/758300, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 01585570581, Partita IVA n. 01008081000, in proprio e in nome e per conto di, per la quale interviene nel presente Atto,, nato ail, nella sua qualità di munito dei necessari poteri giusta (di seguito,

per brevità, “RFI” o “Committente”)

E

....., con sede in, capitale sociale euro.

....., REA n.iscritta presso il Registro delle

Imprese di, codice fiscale

e Partita IVA n....., per la quale interviene nel presente Atto il

Sig., nato a, il, nella sua

qualità di, munito dei necessari poteri giusta procura

..... (di seguito, per brevità, “Appaltatore”),

nel seguito, congiuntamente, “Parti”.

PREMESSO CHE

a) RFI, ha la necessità di affidare lavori di manutenzione straordinaria di fabbricati ferroviari e relative pertinenze a servizio dell’esercizio ferroviario (Fabbricati Viaggiatori, Fabbricati in genere, compresi i siti della Fondazione FS Italiane) comprensivi dei relativi impianti tecnologici e antintrusione ricadenti nelle località di giurisdizione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., il tutto comprensivo, ove necessario, della relativa progettazione esecutiva;

b) RFI per l’affidamento dei lavori di cui sopra, ha esperito apposita procedura aperta DAC, n ai sensi del Libro III del D.Lgs. 36/2023 prevedendo la suddivisione in n. 6 lotti, a seguito della quale è risultata aggiudicataria; sono ricompresi taluni fabbricati/impianti di proprietà di altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane con riferimento ai quali l’affidamento delle prestazioni di manutenzione è curato da RFI in forza di specifico

contratto;

c) con lettera prot. n..... in data RFI ha dato comunicazione all'Appaltatore del provvedimento di aggiudicazione;

d) con lettera prot. n. ... in data è stata data comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

e) con lettera prot. n..... in data ricevuta dall'Appaltatore in data è stato comunicato all'Appaltatore il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell'aggiudicazione definitiva (inserire solo nell'eventualità in cui il Committente richieda di stipulare il contratto, nonostante le verifiche non siano state completate) precisando che

.....
.....,

e che pertanto il presente Accordo è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 9.5 delle Condizioni Generali di Contratto di cui ai successivi art. 3 comma 2 e 43 comma 2);

f) l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di cui al successivo art. 12;

g) pertanto, si rende ora necessario procedere alla stipula dell'Accordo Quadro (d'ora in avanti anche denominato "Accordo" o "Contratto").

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

RICHIAMO PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente Accordo ha ad oggetto, le condizioni generali che disciplineranno gli eventuali Contratti di Appalto (d'ora in avanti "Contratti Applicativi") relativi alla eventuale progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di fabbricati ferroviari e relative pertinenze a servizio dell'esercizio ferroviario (Fabbricati Viaggiatori, Fabbricati in genere, compresi i siti della Fondazione FS Italiane,) comprensivi dei relativi impianti afferenti, nonché, per gli impianti traslo-elevatori di nuova installazione, della manutenzione da effettuarsi nei primi due anni dal collaudo degli stessi, oltre all'installazione della segnaletica a messaggio fisso, installazione degli arredi, sgombero neve e potatura alberi, ricadenti nelle località di giurisdizione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A Direzione Operativa Stazione – Area Manager come più avanti meglio specificati.

Gli interventi/attività da eseguire nell'ambito del presente Accordo sono meglio specificati al successivo comma 3.

Rientrano nell'oggetto del presente Accordo anche le prestazioni/interventi di manutenzione straordinaria relativi a taluni fabbricati/impianti, di proprietà di altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, di altre Ferrovie Regionali, nonché delle Imprese di Trasporto comunque ricadenti nell'ambito territoriale di giurisdizione della Direzione Operativa Stazione – Area Manager

2. L'Appaltatore si impegna sin d'ora ad eseguire i predetti interventi alle condizioni contenute nel presente Accordo e nei relativi Allegati, oltre che in tutti gli atti in esso richiamati nonché nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara. L'Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del

presente Accordo - e che saranno oggetto dei singoli Contratti Applicativi - saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli Contratti Applicativi, così come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantità delle stesse.

Gli ambiti di intervento del presente Accordo sono definiti di seguito:

a) **ambito “fabbricati e aree esterne”** comprendente tutti i fabbricati (Viaggiatori, uffici, magazzini, fabbricati lungo le linee ferroviarie etc.) piazzali, parcheggi ed aree esterne di proprietà di RFI o da esse detenute a qualsiasi titolo, delimitato, lato primo marciapiede, dalla linea tangente la facciata del fabbricato viaggiatori;

b) **ambito “Fabbricati Vincolati”** comprendente tutti i fabbricati di proprietà o in gestione a FS Fondazione come uffici, magazzini, musei e tutti gli immobili vincolati secondo il Dlgs 42/2004 sia all’interno di centri urbanizzati che lungo le linee ferroviarie etc.);

c) **ambito “marciapiedi e pensiline”** che racchiude l’area occupata da marciapiedi di binario e pensiline;

d) **ambito “sottopassi e sovrappassi”** che si sviluppa a livello sottostante o sovrastante il binario.

Gli ambiti e gli interventi oggetto del presente accordo sono indicativamente elencati nell’Allegato n. 5, resta inteso che gli interventi potranno ricomprendere eventuali ulteriori siti che dovessero essere successivamente individuati, sempre nell’ambito territoriale di giurisdizione della Direzione Operativa Stazione – Area Manager (rif. Allegato 4).

3. I lavori, così come riportati nell’Allegato 5, consistono principalmente in:

a) interventi di **manutenzione straordinaria programmati e progettati**

(per i quali la progettazione esecutiva verrà fornita in fase di contratto applicativo);

b) Lavori programmati di **manutenzione straordinaria da effettuarsi in stazioni/fabbricati individuati** e definiti come attività tipologiche da svolgere, oltre che interventi che si rendessero necessari per il ripristino della funzionalità degli impianti e fabbricati a seguito di guasti, danneggiamenti, atti di vandalismo etc.

c) Lavori programmati di **manutenzione straordinaria da effettuarsi in stazioni/fabbricati non individuati e definiti** come attività tipologiche da svolgere, oltre che interventi che si rendessero necessari per il ripristino della funzionalità degli impianti e fabbricati a seguito di guasti, danneggiamenti, atti di vandalismo etc.

d) Lavori **non programmati di manutenzione eccezionale** (interventi in somma urgenza, dovuti ad eventi di natura eccezionale per causa di forza maggiore).

Gli interventi potranno principalmente avere ad oggetto lavori di:

- riparazione, ripristino, costruzione/ricostruzione, consolidamento, riqualificazione, potatura e abbattimento di alberi, riguardanti fabbricati ed aree esterne, nonché tutte le opere edili accessorie e di completamento all'impiantistica afferente, l'installazione di segnaletica a messaggio fisso e arredi. Gli interventi potranno inoltre avere ad oggetto le lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione fabbricati e manufatti di interesse storico, soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e

ambientali;

- riqualificazione, realizzazione di aree esterne in generale, ed in particolare piazzali, viabilità stradale, parcheggi, nonché tutte le opere accessorie e di completamento all'impiantistica afferente, quali impianti di smaltimento acque reflue, di illuminazione e l'installazione di segnaletica a messaggio fisso e arredi.
- riparazione, ripristino, ricostruzione, adeguamento a norma, realizzazione di impianti, termici di riscaldamento, idrici, elettrici, gruppi di continuità, impianti di sollevamento acque, impianti di climatizzazione, impianti di depurazione, impianti antincendio, impianti TVCC, impianti di supervisione e telecontrollo, impianti elettromeccanici trasportatori completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione;
- captazione delle acque, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse;
- bonifica di materiali contenenti amianto presenti nei manufatti oggetti dell'Accordo Quadro.

4. Per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma 3, da eseguire in forza del presente Accordo e del relativo Contratto Applicativo, dovrà essere redatta, ove necessario, la relativa progettazione esecutiva dall'Appaltatore ai sensi del

successivo art. 27 in tutti i casi in cui la redazione del Progetto Esecutivo sia comunque richiesta da RFI.

In tali casi il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto dall'Appaltatore: in conformità alla documentazione progettuale messa a disposizione da RFI all'atto del contratto applicativo:

- a) per i lavori di cui al precedente comma 3 lett. a), in conformità alla documentazione progettuale;
- b) per i lavori di cui al precedente comma 3 lett. b) e c), in conformità alla documentazione progettuale redatto da RFI e allegato a ciascun Contratto Applicativo.

In tutti i casi in cui, sulla base di quanto sopra previsto, l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del Progetto Esecutivo e comunque tale redazione non sia richiesta da RFI, i lavori stessi dovranno essere eseguiti in conformità alla documentazione progettuale.

In tali casi il Progetto Esecutivo sarà costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI CONTRATTUALI

TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO

3.1. CONDIZIONI CONTRATTUALI

1. I lavori oggetto dell'Accordo Quadro e tutte le altre prestazioni dovute dall'Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati al successivo art. 43 del presente Accordo, i quali tutti ne

formano parte integrante ed essenziale, pur quando non siano materialmente allegati al presente Accordo Quadro, in quanto l'Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

2. Con la dizione "Condizioni Generali di Contratto" riportata nel citato art. 43 si intendono le "Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane" approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5988, Serie 3, in data 23 giugno 2017, disponibili sul sito www.rfi.it. Nel seguito del presente Accordo le predette Condizioni Generali vengono per brevità indicate "CGC" o "Condizioni Generali".

Al presente appalto si applicheranno, oltre che tutte le disposizioni del presente Accordo e dei relativi allegati, le disposizioni delle Condizioni Generali in quanto compatibili con le norme di cui al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i, applicabili al presente Contratto.

3. I lavori indicati al precedente art. 2 saranno affidati di volta in volta all'Appaltatore attraverso appositi Contratti Applicativi e potranno avere inizio, a tutti gli effetti, soltanto dopo il perfezionamento dei Contratti Applicativi medesimi. Ogni Contratto Applicativo corrisponde ad un cantiere.

In ragione di quanto eventualmente indicato nell'offerta tecnica, l'Appaltatore, per gli interventi/attività previsti nel presente AQ è obbligato ad apprestare un'organizzazione di cantiere (maestranze, mezzi d'opera ecc.) idonea a garantire, l'esecuzione contemporanea di n.____ (____)-Contratti Applicativi (n° xxx contratti base + n° xxx contratti aggiuntivi offerti).

Esecuzione di più Contratti Applicativi contemporaneamente:

è fatto obbligo all'Appaltatore di attivare e gestire più Contratti Applicativi contemporaneamente per l'esecuzione di lavori indistintamente di manutenzione straordinaria, il cui numero minimo è:

LOTTO	N. min CA
	contemporanei
Lotto 1	10
Lotto 2	7
Lotto3	11
Lotto 4	21
Lotto 5	17
Lotto 6	23

In relazione al singolo Contratto Applicativo ovvero al singolo cantiere ci si riferisce ad un'unità produttiva temporanea organizzata appositamente da uno o più Appaltatori associati/consorzati per l'esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile, presso un sito (stazione) consegnato dal committente.

4. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia alle disposizioni indicate ai precedenti commi si procederà alla risoluzione del presente Accordo come prescritto all'art. 40 dell'Accordo medesimo, senza che l'Appaltatore abbia nulla a che pretendere per danni o indennizzi di sorta, fermo restando la facoltà di RFI a chiedere maggiori danni

Si precisa che i Contratti Applicativi verranno emessi per singola tipologia e intervento/attività, e presenteranno un loro proprio progressivo.

Gli interventi/attività riferiti a fabbricati/impianti di proprietà di altre Società

del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane costituiranno oggetto di specifici

Contratti Applicativi, che saranno stipulati da RFI in nome e per conto della/e

società proprietaria/e.

5. Ciascun Contratto Applicativo dovrà contenere, salvo altre, le seguenti indicazioni:

a) l'oggetto degli interventi/attività da eseguire;

b) il CIG derivato;

c) il codice CUP ove obbligatorio ai sensi della legge;

d) la consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera;

e) le categorie di lavoro costituenti l'intervento/attività da realizzare;

f) il luogo interessato dagli interventi/attività;

g) l'importo presunto dell'intervento richiesto, con indicazione degli importi riferiti ai lavori, all'eventuale progettazione e quelli riferiti agli oneri della sicurezza analiticamente stimati e da compensare a misura;

h) "i costi della sicurezza" saranno compensati a misura con i prezzi delle tariffe di cui al successivo art 7.1 redatti sulla base del PSC relativo al singolo Contratto Applicativo;

i) i termini utili per la redazione del progetto esecutivo (laddove prevista) e per l'esecuzione dei lavori e le penalità;

j) i termini e le modalità per l'approvazione del progetto esecutivo da parte di RFI (laddove previsto);

k) le modalità di pagamento;

l) i massimali della polizza C.A.R.;

m) l'elenco elaborati del progetto esecutivo, da redigersi a cura dell'Appaltatore (laddove previsto);

- n) l'elenco elaborati della documentazione progettuale redatti da parte di RFI, laddove non venga richiesta la progettazione esecutiva;
- o) il cronoprogramma degli interventi/attività da realizzare;
- p) tutte le indicazioni relative alla tutela ambientale previste nel presente Accordo;
- q) il richiamo alla documentazione di RFI (Manuali, Istruzioni, Specifiche, Linee Guida, Circolari) attinenti la specificità della progettazione richiesta di cui al successivo art. 43, nonché eventuale ulteriore documentazione comunque necessaria;
- r) le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro.

A ciascun Contratto Applicativo dovrà essere allegata, fra l'altro, tutta la documentazione in materia di sicurezza del lavoro ai sensi della normativa vigente (piani di sicurezza, etc.);

- s) Le figure appositamente nominate per la gestione degli interventi (REL, DL, DT, ecc.)

- t) Ogni altro adempimento previsto dalle "Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane" approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5988, Serie 3, in data 23 giugno 2017, disponibili sul sito www.rfi.it.

Relativamente agli interventi di cui all'art. 2 lett. a), b), c) e d) le predette indicazioni saranno conformi a quelle riportate nell'elenco di cui all'Allegato n. 5.

RFI si riserva la facoltà di variare l'ordine prioritario degli interventi ivi stabilito, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o avanzare al riguardo pretese di sorta. L'Appaltatore, per gli interventi/attività di cui sopra, s'impegna ad attuare gli stessi nel rispetto del Programma dei lavori allegato a ciascun contratto Applicativo. Tale programma potrà tuttavia variare in base alle mutate esigenze di RFI e/o ad interventi di Enti terzi, senza che l'Appaltatore abbia motivo di rivalsa nei confronti di RFI. Resta inteso che la variazione del programma sarà concordata con l'Appaltatore.

6. L'Appaltatore è altresì obbligato ad apprestare un'organizzazione di cantiere (maestranze, mezzi d'opera, etc.) idonea a garantire l'esecuzione contemporanea anche di più interventi/attività oggetto del presente Accordo, con il risultato di una complessiva e unitaria realizzazione, a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le prescrizioni dell'Accordo medesimo e degli atti in esso richiamati e/o ad esso allegati nonché dei relativi Contratti Applicativi.

L'Appaltatore risponderà verso RFI del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori o difetti dei materiali, a provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno rinveniente per RFI, ivi compresi eventuali oneri sopportati per le conseguenti maggiori soggezioni all'esercizio ferroviario, qualora anche indirettamente interessato.

7. La mancata sottoscrizione anche di un solo Contratto Applicativo per fatto dell'Appaltatore o l'inadempienza dell'Appaltatore alla presa in consegna dei lavori relativi ai singoli Contratti Applicativi emessi in dipendenza del presente Accordo, dà facoltà a RFI, oltre che di escutere la cauzione prestata, di risolvere il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 del c.c., salvo il risarcimento

del maggior danno.

8. L'Appaltatore dichiara di aver preso piena e dettagliata conoscenza dello stato e delle condizioni dei luoghi in cui dovranno essere effettuati gli interventi/attività tutti sopra citati e di essere stato edotto delle circostanze speciali e dei rischi potenziali ad essi connessi.

9. Sempre con Contratti Applicativi potranno essere ordinati all'Appaltatore – e lo stesso, con il presente Accordo, deve intendersi ugualmente obbligato alle condizioni tutte dell'Accordo medesimo e, pertanto, senza mutamento dei corrispettivi e senza alcun diritto al riconoscimento di maggiori spese o indennizzi – lavori che RFI qualificherà nel Contratto Applicativo stesso come rientranti nella fattispecie di cui all'art. 100 punto 6 del D. Lgs. 81/2008 per i quali non si applicano le disposizioni del suddetto art. 100. L'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire con l'immediatezza richiesta gli interventi in parola.

10. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati nei prezzi delle tariffe anzidette.

11. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento si applicano le disposizioni più favorevoli per RFI. Nel caso in cui le norme, i regolamenti, le istruzioni, i capitolati, le tariffe, i disegni ecc., richiamati e/o allegati nel presente Accordo stabiliscano per uno stesso oggetto prescrizioni diverse, sono da applicarsi quelle più favorevoli a RFI.

12. RFI si riserva altresì la facoltà di affidare ad altri soggetti, in presenza di particolari e giustificate circostanze o di improrogabili emergenze, talune delle

lavorazioni dedotte nel presente Accordo, senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.

13. L'Appaltatore o l'eventuale subentrante di cui al precedente punto 11 resta comunque totalmente ed unicamente responsabile della regolare esecuzione delle prestazioni affidate.

L'Appaltatore resta comunque totalmente ed unicamente responsabile della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti dei terzi, e senza possibilità di rivalsa nei confronti di RFI, per i danni contrattuali ed extracontrattuali dipendenti e/o connessi con l'esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente Accordo. L'Appaltatore, perciò, dando esplicita manleva, tiene indenne RFI nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che Terzi dovessero avanzare in dipendenza e/o in connessione con le obbligazioni da esso assunte con il presente Accordo.

Nel caso in cui a RFI fosse richiesto da Terzi il pagamento di somme, a qualsiasi titolo, per cause dipendenti e/o connesse con le obbligazioni oggetto del presente Accordo, l'Appaltatore sarà tenuto a pagarle in sua vece, o comunque a rimborsarle a RFI, a prima richiesta e senza poter opporre eccezioni di alcun tipo. Resta inteso altresì che RFI non assume alcuna responsabilità per danni che dovesse derivare dall'Appaltatore e dai suoi dipendenti, coadiutori e ausiliari autonomi, o dalle loro cose, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Accordo. La responsabilità dell'Appaltatore per danni è da intendersi assunta anche nei confronti del personale e delle cose di RFI.

3.2. TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO

1. Il termine di validità contrattuale del presente Accordo viene stabilito in giorni **1460** (Millequattrocentosessanta) naturali consecutivi, **corrispondenti a 4 anni**.

2. Il suddetto termine decorre dalla data che sarà indicata nel verbale di consegna dei lavori relativi agli interventi/attività di cui al primo Contratto Applicativo perfezionato in dipendenza del presente Accordo, a prescindere dalla tipologia.

3. Non potranno essere emessi Contratti Applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale del presente Accordo, eventualmente prorogato ai sensi del successivo comma 7.

4. Ove i termini per l'esecuzione delle prestazioni indicati in uno o più Contratti Applicativi andassero oltre il termine di validità di cui al precedente comma 1, la durata dell'Accordo si intenderà estesa per il numero di giorni corrispondenti.

5. Detta estensione del termine di validità di cui al precedente comma 1 non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

6. Ciascun intervento/attività oggetto del singolo Contratto Applicativo dovrà essere eseguito/a entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo Contratto Applicativo. Tale termine non è comprensivo del tempo utile stabilito per la redazione dei progetti esecutivi - eventualmente affidati da RFI ai sensi del precedente art. 2 - di cui al successivo art. 36 del presente Accordo.

7. Nel caso in cui nei sei mesi precedenti alla data di scadenza del presente AQ (_____) sia già stata indetta una nuova procedura per l'affidamento del nuovo accordo quadro, ma per circostanze non imputabili a RFI o in conseguenza della pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a consentire l'avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà – cui l'Appaltatore presta, sin da ora, il proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell'art. 120 commi 10 e 11, d.lgs. n. 36/2023 , da esercitarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata con un congruo anticipo rispetto al termine dell'Accordo Quadro/Contratto.

Nel caso sia esaurito l'importo contrattuale, il valore della proroga è determinato moltiplicando il valore mensile dell'Accordo Quadro (al netto della proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente e non potrà comunque superare sei mesi. Pertanto, il presente Accordo quadro prorogato scadrà alla data di aggiudicazione del nuovo accordo quadro affidato in esito alla nuova procedura di gara.

ARTICOLO 4

MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI

4.1 MODALITÀ DI ESECUZIONE

1. Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Accordo, l'Appaltatore è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un'ideale organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, ai lavori e alle prestazioni

affidati, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Accordo e relativi allegati.

2. L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Accordo, senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

3. L'Appaltatore riconosce che le prestazioni oggetto del presente Accordo è essenziale per l'immagine di RFI e si impegna a realizzarla con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Accordo e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.

4. Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. L'Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale di RFI.

5. L'Appaltatore stesso individuerà, prima dell'inizio delle attività contrattuali, una propria risorsa responsabile della gestione dell'Accordo, secondo quanto

stabilito al successivo art. 5: il personale dell'Appaltatore nonché di eventuali subappaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque individuati dall'Appaltatore medesimo.

6. Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati nel presente appalto, anche in data successiva alla vigenza del presente Accordo, l'Appaltatore si impegna:

a) ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente convenuto, al fine di sostenere le difese di RFI e favorire la definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinuncia del dipendente al diritto e all'azione nei confronti di RFI. Ciò ove la pretesa del lavoratore non risulti manifestamente infondata e/o l'Appaltatore non riesca a dimostrare di avere adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale idonea ad evitare l'insorgenza della vertenza, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel presente articolo contrattuale.

b) Nel caso di mancata definizione in via bonaria e/o transattiva della vertenza – e fatta salva l'ipotesi in cui l'Appaltatore riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale, idonea ad evitare l'insorgenza della vertenza – l'Appaltatore medesimo si impegna a corrispondere a RFI, a titolo di risarcimento parziale del danno patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti fosse accertata e dichiarata – con decorrenza in data compresa nell'ambito di vigenza del presente Accordo – la sussistenza di un

rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo a RFI, una somma pari a due volte le spese e gli oneri a carico di RFI derivanti dalla sentenza di condanna, somma che verrà trattenuta in compensazione sui crediti esigibili dall'Appaltatore, ovvero mediante incameramento della cauzione prestata, ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sentenza.

7. L'Appaltatore è tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente.

8. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a mallevare e tenere comunque indenni – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – le Società del Gruppo FSI da ogni conseguenza comunque derivante dall'inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia retributiva (diretta, indiretta e differita), e di obblighi previdenziali e contributivi del personale dipendente dall'Appaltatore medesimo e dagli eventuali subappaltatori. In particolare, l'Appaltatore si obbliga a garantire e tenere indenni le Società del Gruppo – nel caso in cui queste siano chiamate a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti

dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, causa l'inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali.

9. Infine, fermo restando quanto sopra nonché quanto disposto altrove nel presente Accordo, l'Appaltatore si impegna ad intervenire volontariamente, ove non sia già ritualmente convenuto, nei giudizi promossi dai lavoratori dell'appalto al fine di sostenere le difese del Committente e/o definire direttamente le vertenze, anche in via transattiva, liberando immediatamente il Committente medesimo da qualsiasi onere ed obbligo al riguardo. In particolare, si impegna a rifondere al Committente, a semplice richiesta e previa presentazione di relativo giustificativo contabile, un importo pari alle spese di giudizio che dovessero essere liquidate in suo danno dal giudice, nonché un importo pari al costo sostenuto dal Committente per la propria difesa tecnica.

10. L'Appaltatore si obbliga altresì a malleare e tenere comunque indenne RFI nei medesimi termini di cui sopra, qualora questa sia chiamata a rispondere delle obbligazioni di cui all'art. 26, comma 4, del D. Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore si impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto analoghe clausole contrattuali ed a garantirne l'osservanza.

4.2 CONTESTAZIONI

1. Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo – i cui effetti non siano già disciplinati nel presente Accordo - RFI abbia a riscontrare una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall'Appaltatore ai sensi del presente Accordo e relativi allegati, RFI stessa provvederà a contestarle all'Appaltatore per iscritto, tempestivamente e comunque entro le successive 48 (quarantotto) ore,

comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest'ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all'uopo indicati. Il mancato recepimento, da parte dell'Appaltatore, delle prescrizioni, nei tempi stabiliti da RFI, comporterà l'applicazione della penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo.

2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell'attività del personale dell'Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori da parte del Responsabile di cui al successivo art. 5, di suoi delegati o di altri soggetti comunque individuati dall'Appaltatore medesimo, RFI contesterà per iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. – il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo 4.1.

3. L'Appaltatore s'impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all'uopo indicato da RFI, all'eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatate.

4. La mancata eliminazione, da parte dell'Appaltatore, delle carenze, inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da RFI, comporterà l'applicazione della penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo.

5. Oltre all'applicazione della penale, laddove il ritardo nell'attuazione delle prescrizioni di cui sopra, da parte dell'Appaltatore superi di oltre l'80% i tempi fissati da RFI per il recepimento delle suddette prescrizioni, RFI ha diritto di risolvere il presente Accordo, per inadempimento dell'Appaltatore, previa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.

ARTICOLO 5

RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE

DEI LAVORI - RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE

1. Il Responsabile dell'Esecuzione dei Lavori (REL) dell'Accordo Quadro è nominato da parte di RFI. Il REL è il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, a cui sono affidati i compiti che le CGC attribuiscono al Responsabile dell'esecuzione dei lavori, relativamente alla fase di esecuzione dell'Accordo e per le disposizioni, anche in via di autoregolamentazione, applicabili agli appalti nei settori speciali.

RFI nomina altresì, per ciascun Contratto Applicativo, un Responsabile dell'Esecuzione dei Lavori, anche diverso da quello nominato per l'Accordo Quadro, cui sono affidati i compiti che le CGC attribuiscono al Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del Contratto Applicativo medesimo.

Il Direttore dei Lavori è nominato da parte di RFI, per ciascun Contratto Applicativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14.2 delle Condizioni Generali.

Le funzioni del Direttore dei Lavori eventualmente riferibili all'intero Accordo Quadro sono svolte dal REL nominato ai sensi del primo periodo del presente comma.

2. L'Appaltatore nomina un proprio Direttore Tecnico ai sensi dell'art. 15.1 delle citate Condizioni Generali.

3. L'Appaltatore - anche tramite il proprio Direttore Tecnico ove questi ne abbia specifico mandato - può nominare, secondo quanto disposto dall'art. 15.3 CGC, uno o più direttori di cantiere, per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del Direttore Tecnico in uno o più cantieri determinati.

4. RFI può rifiutare, a proprio insindacabile giudizio, il Direttore Tecnico e/o il/i direttore/i di cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall'Appaltatore

di gestire per proprio conto i rapporti relativi al presente Accordo, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.

4 bis. Per la gestione tecnico – amministrativa e per il controllo dell'osservanza delle prescrizioni contrattuali, compreso lo svolgimento delle funzioni di Direzione Lavori, dei Contratti Applicativi aventi ad oggetto fabbricati/impianti di proprietà di altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, di altre Ferrovie Regionali, nonché delle Imprese di Trasporto, queste ultime si avvarranno di RFI la quale curerà direttamente i rapporti con l'Appaltatore-

ARTICOLO 5 bis

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI

INDICATE NELL'OFFERTA TECNICA DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto a mantenere, per tutta la durata dell'appalto, la struttura organizzativa descritta nella Offerta Tecnica e ad impiegare nella realizzazione dell'appalto tutte le figure professionali elencate in Offerta.

ARTICOLO 6

IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo massimo complessivo del presente Accordo è di € (euro/00) (*importo posto a base di gara*) con applicazione del ribasso del% (...../... %) praticato nell'offerta dall'Appaltatore ai prezzi di tariffa poste a base di gara (Tariffe RFI di cui all'Allegato n. XX e Nuove Voci di Prezzo Aggiuntive di cui all'Allegato n. XX) richiamati al successivo Art. 7. Detto importo complessivo è così composto :

i. €LAVORI quindi interventi di cui al precedente Art. X da

compensare a misura con le tariffe di cui al successivo Art. 7, al netto

degli oneri relativi ai piani di sicurezza;

ii. €.....per gli oneri complessivi presunti relativi all'attuazione dei

piani della sicurezza;

iii. €.....per gli oneri complessivi presunti relativi alle eventuali

prestazioni di progettazione esecutiva determinati in base al D.M. 17

giugno 2016, in relazione alle lavorazioni del lotto. Gli stessi verranno

puntualmente indicati nei singoli CA secondo le modalità dettagliate

secondo quanto indicato nell'art. 7. Gli oneri di progettazione da

corrispondere effettivamente saranno quelli riportati nei singoli

Contratti Applicativi da compensare con i prezzi di tariffa di cui al

successivo art. 7, compresa la redazione dei piani di sicurezza.

iv. €per i rifiuti (e precisare se sono rifiuti speciali per i quali

occorre qualche abilitazione/certificazione).

1bis. RFI, non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo

del presente AQ, che è meramente presuntivo.

1ter. Nel periodo di validità del presente Accordo di cui al precedente articolo

3.2.1, RFI si impegna a richiedere all'Operatore Economico prestazioni per un

importo pari almeno al 30% dell'importo di cui al precedente comma 1.

2. L'Appaltatore per contro è vincolato alla redazione della progettazione, per

ciascun intervento per il quale venga richiesta in forza del presente Accordo e

del relativo Contratto Applicativo, e all'esecuzione dei lavori e delle forniture in

opera che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici Contratti

Applicativi emessi da RFI.

3. Tutti gli importi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

ARTICOLO 7

CORRISPETTIVI

1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente Accordo saranno compensati a misura con i prezzi delle tariffe richiamate al successivo paragrafo 7.1, prezzi che per ogni tariffa saranno applicati senza alcun incremento o diminuzione preventiva, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

2. I prezzi stessi s'intendono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

3. Al riguardo l'Appaltatore conferma la dichiarazione resa in sede di offerta, e cioè di aver preso visione dei luoghi, delle condizioni ambientali, dello schema del presente Accordo nonché della documentazione progettuale e degli interventi di cui all'Allegato n. 5, di averne verificato la completezza e l'adeguatezza, nonché l'eseguibilità e la congruità delle opere in essi previste, e di averne tenuto conto nella sua offerta.

7.1 TARIFFE DEI PREZZI

7.1.1 Tariffa dei prezzi "BA" base delle voci di uso più generalizzato - Catalogo Aggiornamento prezzi del 06 marzo 2023 e successive modifiche/revisioni di Giugno 2023;

7.1.2 Tariffa dei prezzi "DC" per la difesa e consolidamento del corpo stradale e dei ponti – Catalogo Aggiornamento prezzi del 06 marzo 2023 e successive modifiche/revisioni di Giugno 2023;

7.1.3 Tariffa dei prezzi "EI" per impianti di illuminazione e forza motrice - Catalogo Aggiornamento prezzi del 06 marzo 2023 e successive

modifiche/revisioni di Giugno 2023;

7.1.4 Tariffa dei prezzi “FA” per fabbricati civili ed industriali - Catalogo

Aggiornamento prezzi del 06 marzo 2023 e successive modifiche/revisioni di

Giugno 2023;

7.1.5 Tariffa dei prezzi “IG” per le indagini geognostiche e le prove geotecni-

che - Catalogo Aggiornamento prezzi del 06 marzo 2023 e successive

modifiche/revisioni di Giugno 2023;

7.1.6 Tariffa dei prezzi “IT” per impianti tecnologici - Catalogo

Aggiornamento prezzi del 06 marzo 2023 e successive modifiche/revisioni di

Giugno 2023;

7.1.7 Tariffa dei prezzi “MO” per la manutenzione agli impianti tecnologici -

Catalogo Aggiornamento prezzi del 06 marzo 2023 e successive

modifiche/revisioni di Giugno 2023;

7.1.8 Tariffa dei prezzi “OM” per la ordinaria manutenzione delle opere civili -

Catalogo Aggiornamento prezzi del 06 marzo 2023 e successive

modifiche/revisioni di Giugno 2023;

7.1.9 Tariffa dei prezzi “OS” per le opere e dispositivi di sicurezza - Catalogo

Aggiornamento prezzi del 06 marzo 2023 e successive modifiche/revisioni di

Giugno 2023;

7.1.10 Tariffa dei prezzi “IP” per la realizzazione di impianti di informazione al

pubblico - Catalogo Aggiornamento prezzi del 06 marzo 2023 e successive

modifiche/revisioni di Giugno 2023;

7.1.11 Tariffa dei prezzi “TC” per impianti per telecomunicazioni - Catalogo

Aggiornamento prezzi del 06 marzo 2023 e successive modifiche/revisioni di

Giugno 2023;

7.1.12 Tariffa dei prezzi “ES” per la costruzione e il rinnovo delle sottostazioni elettriche di conversione - Catalogo Aggiornamento prezzi del 06 marzo 2023 e successive modifiche/revisioni di Giugno 2023;

7.1.13 Tariffa dei prezzi “PM” per opere metalliche per ponti – Catalogo Aggiornamento prezzi del 06 marzo 2023 e successive modifiche/revisioni di Giugno 2023;

7.1.14 Tariffa dei prezzi “SP” per impianti elettrici speciali – Catalogo Aggiornamento prezzi del 06 marzo 2023 e successive modifiche/revisioni di Giugno 2023;

7.1.15 Tariffa dei prezzi “MaCeP” dei materiali a categorico e progressivo – Catalogo Aggiornamento prezzi del 06 marzo 2023 e successive modifiche/revisioni di Giugno 2023;

7.1.16 Voci di tariffa addizionali aggiuntiva (Allegato n 9)

7.1.17 Tariffe per la progettazione esecutiva delle opere

Al fine di remunerare la progettazione esecutiva delle opere di cui al presente Accordo Quadro i parametri da utilizzare per i corrispettivi, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui al Decreto Ministeriale del 17 giugno 2016, saranno compensati sulla base delle tariffe stabilite dal DM 17/06/2016, al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore in fase di gara.

Tutte le tariffe dei prezzi precedentemente elencate sono disponibili sul sito www.rfi.it.

7.2 AVVERTENZE ALLE TARIFFE DEI PREZZI

Tutte le voci di tariffa si intendono modificate nella metodologia di esecuzione dei lavori, nonché dei materiali utilizzati, per come prescritto dalle norme in vigore alla data di stipula del presente Accordo, senza che i relativi prezzi abbiano a subire variazioni, restando quindi invariati per come indicato nelle voci stesse. Anche se previsti nelle singole voci della tariffa contrattuale, non si potranno in nessun caso impiegare materiali contenenti amianto nonché wollastonite, con obbligo assoluto di utilizzare prodotti sostitutivi adeguati sia sotto il profilo tecnico-funzionale sia igienico-sanitario senza alcuna variazione dei prezzi delle singole voci di tariffa. Per tutte le voci di tariffa che prevedono la posa in opera di masse metalliche senza la prevista realizzazione del relativo impianto di messa a terra, tutti gli oneri connessi a tale realizzazione si intendono compresi e compensati nei prezzi delle medesime voci di tariffa.

Tutti i prezzi di tariffa non comprendono i costi della sicurezza di cui ai relativi “Piani di Sicurezza”, redatti ai sensi del Titolo IV – Cap. I del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che saranno compensati a misura con i prezzi delle tariffe di cui al precedente punto. L’Appaltatore è obbligato a fornire tutte le certificazioni di legge e le dichiarazioni di conformità per le opere e impianti realizzati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori di ogni singolo Contratto Applicativo; anche i predetti oneri s’intendono compresi e compensati nei prezzi di tariffa di cui al presente articolo. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione di detta documentazione, all’Appaltatore verrà applicata la penale prevista nell’Art. 37 del presente Accordo.

7.3 AVVERTENZA GENERALE ALLE TARIFFE DEI PREZZI

Per l’applicazione delle suddette tariffe, l’elenco degli interventi/attività programmati di cui all’Allegato n. 5 al presente Accordo, indica per ciascun

intervento/attività programmato/a, le tariffe da utilizzare per la determinazione dei relativi corrispettivi. Per quanto attiene invece gli interventi non programmati, di cui all'art. 2 comma 3 lett. b) del presente Accordo, si stabilisce che la priorità di applicazione delle tariffe sopraccitate è data dall'ordine con le quali sono elencate al precedente paragrafo 7.1.

A. ONERI PER LA PROGETTAZIONE.

Nell'ipotesi in cui sia affidata all'Appaltatore la redazione della progettazione esecutiva, l'Appaltatore stesso dovrà fornire, su richiesta di RFI, ogni elaborato tecnico (progetto, disegni, relazioni, elaborati di dettaglio, ecc), firmato da professionista abilitato, necessario per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni o nulla osta previsti da leggi o regolamenti vigenti, senza che ciò dia titolo alla richiesta di ulteriori compensi in quanto i predetti oneri s'intendono compresi e compensati nei prezzi di tariffa di cui al presente articolo. A tal proposito l'Appaltatore dichiara di non aver nulla a pretendere in quanto gli oneri conseguenti sono stati valutati in sede di offerta.

Resta fermo che la progettazione esecutiva degli interventi di cui al presente Accordo Quadro verrà compensata con la tariffa indicata al precedente paragrafo 7.1.

AVVERTENZE GENERALI

I compensi come sopra determinati non comprendono l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) né il contributo integrativo da versare alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza degli Ingegneri e degli Architetti Liberi Professionisti, che dovranno essere riconosciuti da RFI.

Per quanto riguarda la determinazione dei corrispettivi su cui calcolare il contributo integrativo, si stabilisce che le prestazioni professionali soggette

all'obbligo contributivo sono da considerarsi quelle che rivestono un carattere strettamente ingegneristico. Nei corrispettivi d'appalto s'intende compreso e compensato ogni e qualunque onere e incombenza comunque connesso con lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo, ivi compresi gli interventi, per eliminare errori o discrepanze, riscontrate, in esito alle verifiche effettuate da RFI.

I compensi come sopra determinati, escluso il contributo integrativo, saranno soggetti al ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

B. ESECUZIONE.

Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo saranno descritti nei rispettivi Contratti Applicativi e dettagliati nei relativi elaborati progettuali.

Costituiranno inoltre parte integrante di ciascun Contratto Applicativo, oltre alla documentazione progettuale, le tariffe dei prezzi su richiamate (prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegate o richiamate nel presente Accordo, ai quali l'Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione di tutti gli interventi.

Tutte le voci di tariffa si intendono modificate nella metodologia di esecuzione dei lavori, nonché dei materiali utilizzati, per come prescritto dalle norme in vigore alla data di stipula del presente Accordo, senza che i relativi prezzi abbiano a subire variazioni, restando quindi invariati per come indicato nelle voci stesse.

Anche se previsti nelle singole voci della tariffa contrattuale, non si potranno in nessun caso impiegare materiali contenenti amianto nonché wollastonite, con

obbligo assoluto di utilizzare prodotti sostitutivi adeguati sia sotto il profilo tecnico-funzionale sia igienico-sanitario senza alcuna variazione dei prezzi delle singole voci di tariffa.

Per tutte le voci di tariffa che prevedono la posa in opera di masse metalliche senza la prevista realizzazione del relativo impianto di messa a terra, tutti gli oneri connessi a tale realizzazione si intendono compresi e compensati nei prezzi delle medesime voci di tariffa.

Tutti i prezzi di tariffa non comprendono i costi della sicurezza di cui ai relativi “Piani di Sicurezza”, redatti ai sensi del Titolo IV – Cap. I del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., che saranno compensati a misura con i prezzi delle tariffe di cui al precedente punto 7.1 redatti sulla base del PSC relativo al singolo Contratto Applicativo.

L'Appaltatore è obbligato a fornire tutte le certificazioni di legge e le dichiarazioni di conformità per le opere e impianti realizzati; anche i predetti oneri s'intendono compresi e compensati nei prezzi di tariffa di cui al presente articolo.

ARTICOLO 8

REVISIONE PREZZI

1. In osservanza dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, i corrispettivi dovuti all'Appaltatore ai sensi dell'articolo 7 saranno oggetto di revisione nel rispetto di quanto di seguito previsto.

La presente clausola si attiva al verificarsi di una variazione del costo dell'opera/del servizio/della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% (in seguito “**Soglia**”) dell'importo complessivo di cui al precedente art. 6.

A tal fine, si applica il seguente Indice Istat: **Indice del costo di**

costruzione di fabbricato residenziale – disponibile sul portale istituzionale

Istat - al costo dell'opera/del servizio/della fornitura. Qualora in applicazione

dell'Indice/degli Indici di riferimento si superi, in aumento o in diminuzione, la

Soglia, la revisione verrà applicata nella misura dell'80% dell'eccedenza della

Soglia stessa in relazione alle prestazioni eseguite nel semestre di riferimento

Le variazioni dell'Indice/degli Indici di riferimento verranno verificate

mensilmente. Allo scadere del primo semestre di esecuzione del presente

Contratto - e così per i successivi semestri sino al termine del presente

Contratto - verrà calcolato l'indice medio del semestre ed applicato al costo

dell'opera/servizio/ fornitura al fine di verificare se sia stata superata, in

aumento o in diminuzione, la Soglia.

L'eventuale riconoscimento/ decremento dovuto al superamento della Soglia

avverrà in relazione all'importo contrattuale delle prestazioni eseguite nel

semestre di riferimento e sarà corrisposto con il primo pagamento utile

successivo alla verifica.

In caso di variazioni in diminuzione, qualora l'importo del primo pagamento

non sia sufficiente a soddisfare le ragioni del Committente,

l'Appaltatore/Fornitore dovrà corrispondere l'importo residuo secondo le

modalità prescritte dal Committente con apposita comunicazione.

Le Parti sin d'ora concordano che l'Indice sintetico di costo Istat di cui al precedente comma

..... verrà automaticamente sostituito in caso di sopravvenienza di nuovi Indici Istat

dedicati specificamente alle opere per infrastrutture ferroviarie.

Ai fini revisionali, il *dies a quo* per la valutazione delle variazioni degli Indici Istat

è quello del mese di scadenza di presentazione dell'offerta (e cioè il mese di

[...] dell'anno [...]).

Tutte le variazioni percentuali e di prezzo sono arrotondate alla seconda cifra decimale. L'arrotondamento viene operato in eccesso all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Qualora l'Appaltatore/Fornitore esegua o consegni le prestazioni in ritardo, la revisione opererà solo fino alla data di esecuzione/consegna stabilita nel Contratto e non verranno riconosciuti eventuali maggiori oneri a titolo di revisione per il periodo corrispondente al ritardo. Nel caso di esecuzione in anticipo rispetto ai termini stabiliti nel Contratto, l'accertamento degli eventuali maggiori oneri sopportati dall'Appaltatore deve essere effettuato con riferimento al momento in cui le prestazioni sono state eseguite/consegnate. La revisione dei prezzi opera in presenza del superamento, in aumento o in diminuzione, della Soglia una sola volta per ciascun semestre sino all'eventuale futura revisione.

La revisione in aumento opererà a valere e nei limiti delle risorse disponibili per il Committente ai sensi dell'art. 60, co. 5, del d.lgs. n. 36/2023 e da utilizzare nel rispetto delle procedure di previsione e autorizzazione della spesa.

Si precisa che ogni riferimento a "contratto" di cui al presente articolo è da riferirsi al singolo contratto applicativo.

ARTICOLO 9

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Sul valore di ciascun Contratto Applicativo, viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 % da corrispondere all'Appaltatore, per ciascun Contratto Applicativo, entro quindici giorni da:

- a) l'effettivo inizio della prestazione di progettazione esecutiva, nell'ipotesi in cui tale prestazione sia richiesta all'Appaltatore in conformità al precedente art. 2.

b) l'effettivo inizio dei lavori, nell'ipotesi in cui l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del Progetto Esecutivo e/o comunque tale redazione non sia richiesta da RFI.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia dovrà essere conforme allo schema allegato alla presente Convenzione (Allegato n. 3). La garanzia deve coprire tutte le ipotesi in cui l'Appaltatore sia obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, dell'anticipazione, in particolare, a titolo esemplificativo, quelle riportate nel successivo comma 3.

Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economico-patrimoniali della Banca o dell'Intermediario Finanziario o della Compagnia d'Assicurazione garante, l'Appaltatore, su richiesta di RFI, dovrà procedere, entro 60 giorni dalla medesima richiesta, alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento di RFI.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel termine di 60 giorni, RFI avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

3. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Fermo quanto sopra, l'Appaltatore beneficiario è altresì obbligato alla restituzione dell'anticipazione in tutte le ipotesi di scioglimento anticipato del

presente Accordo o del singolo Contratto Applicativo, ivi compresi i casi di risoluzione, recesso, fallimento etc.

4. Il recupero dell'anticipazione verrà effettuato mediante ritenute del 20% sull'ammontare complessivo di ciascuna situazione di acconto (SAL) e, per il recupero del residuo, sulla situazione finale dei pagamenti (conto finale).

Nell'ipotesi in cui nel SAL siano ricomprese prestazioni eseguite da subappaltatori per le quali trovano applicazione le disposizioni in materia di pagamento diretto di cui al successivo art. 14:

- a) le prestazioni eseguite dal subappaltatore saranno pagate senza alcuna ritenuta;
- b) l'importo della ritenuta andrà comunque calcolato sull'ammontare complessivo del (SAL);
- c) qualora l'importo del SAL al netto delle prestazioni eseguite dal subappaltatore beneficiario del pagamento diretto sia inferiore all'importo della ritenuta calcolato ai sensi della precedente lett. b), si procederà, per la parte di anticipazione non recuperata, applicando, nel primo SAL utile, una corrispondente ritenuta aggiuntiva rispetto a quella del 20 % normalmente prevista.

ARTICOLO 10

PAGAMENTI - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

RECUPERO DI CREDITI E COMPENSAZIONI

1. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto Applicativo. Al presente Accordo si applicano le previsioni del D. Lgs. 192/2012, le cui disposizioni prevalgono, in

quanto norme imperative, sulle eventuali difformi previsioni delle CGC.

2. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 44.3 delle CGC, ha diritto al pagamento di acconti sull'importo dell'appalto. L'importo di ciascun acconto è determinato sulla base dei lavori realizzati ogni mese dall'Appaltatore con i criteri di seguito indicati.

3. Saranno emesse situazioni provvisorie mensili in acconto per i Contratti Applicativi il cui termine utile, fissato ai sensi del successivo art. 36, sia maggiore di giorni 60 (sessanta). In tali casi il termine di cui all'art. 44.4 delle CGC decorre a partire dal completamento del mese di lavori al quale si riferisce il singolo SAL.

4. Per i Contratti Applicativi con termine utile pari o inferiore a 60 (sessanta) giorni, si provvederà al pagamento sulla base di un unico stato di avanzamento da emettersi alla data di ultimazione dei lavori previsti nel Contratto Applicativo medesimo.

5. Negli stati di avanzamento lavori l'importo di ciascun acconto sarà contabilizzato in contraddittorio con l'Appaltatore a seguito di constatazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori.

6. Per ciascun Contratto Applicativo gli oneri della sicurezza saranno corrisposti a misura e si procederà al pagamento solo all'esito di verifica dello stato di avanzamento dei lavori e dell'effettivo apprestamento, da parte dell'Appaltatore, delle misure di sicurezza prescritte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

6 bis. Per quanto concerne la **Progettazione**, il pagamento avverrà per fasi in base a quanto stabilito nei singoli Contratti Applicativi.

7. Qualora, per effetto di eventuali modifiche all'Accordo, si renda necessario,

nell'ultimo stato di avanzamento lavori si procederà al conguaglio fra l'importo sino ad allora corrisposto e quanto effettivamente spettante all'Appaltatore per oneri di sicurezza.

8. Qualsiasi ritardo nella compilazione degli stati di avanzamento lavori e nel pagamento delle somme dovute in acconto è disciplinato dall'art. 45 delle CGC.

9. Una volta emesso lo stato di avanzamento dei lavori, l'Appaltatore può emettere fattura, alla quale deve allegare copia del documento di "Entrata Merci" di cui all'art. 44 delle CGC. Il pagamento delle somme dovute ha luogo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 60 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione del singolo Contratto Applicativo.

10. Qualora, per fatto imputabile al Committente, il pagamento avvenga oltre i suddetti termini saranno riconosciuti all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 5 del D. Lgs 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012.

Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. 10bis. Nell'ipotesi di pagamento diretto al progettista di cui all'art. 7, lett. A), il suddetto pagamento avverrà secondo le modalità previste al presente articolo.

11. L'Appaltatore prende espressamente atto delle norme pattizie di cui ai precedenti commi e ne accetta incondizionatamente il contenuto, avendone preso conoscenza già dalla documentazione di gara e considerati gli effetti al momento della formulazione della propria offerta.

12. L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti

a trasmettere alla Direzione Lavori (di seguito anche “DL”) tutte le informazioni necessarie alla acquisizione da parte del Committente della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori, del SAL finale, dell’autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale modifica all’Accordo e comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa l’acquisizione della suddetta certificazione.

Ai lavori di cui alla presente Convenzione trova altresì applicazione il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143, in materia di “Durc di Congruità”.

L’Appaltatore è tenuto a tenere indenni e manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L’Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenni e manlevare il Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente.

Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente, oltre che dalle Condizioni Generali di Contratto, in materia di tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva.

13. Sulle fatture dovranno essere indicati, oltre al riferimento dell’Accordo, del codice identificativo di gara (CIG), anche la ragione o denominazione sociale esatta dell’Appaltatore, il suo Codice fiscale o partita IVA, il numero e la data dell’“Entrata Merci”, l’eventuale indicazione di cessione, delegazione, mandato

all'incasso o qualsiasi altro atto di disposizione, e, in tal caso, l'indicazione del cessionario o del beneficiario, il Centro di Costo (ove previsto) e le modalità richieste per il pagamento.

Le fatture dovranno essere compilate in conformità alla normativa applicabile e alle istruzioni operative riportate sul portale di Ferservizi S.p.A. (<http://www.ferservizi.it>), società mandataria per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi di RFI.

14. Il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al presente Accordo, e il codice unico di progetto (CUP), qualora necessario, verranno indicati sul Contratto Applicativo.;

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche, l'Appaltatore deve comunicare a RFI, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori e comunque entro e non oltre i termini previsti dal medesimo art. 3, mediante la sottoscrizione della Dich. Coordinate Bancarie, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

In mancanza di comunicazione - fermi restando le sanzioni e/o i rimedi previsti dalla legge e/o dall'Accordo e relativi allegati – RFI procederà, stante la gravità dell'inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.

I pagamenti saranno pertanto effettuati da RFI e altre Società del Gruppo FS relativamente ai Contratti Applicativi riguardanti fabbricati/impianti di proprietà della stessa, a mezzo **bonifico bancario** sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di RFI e altre Società del Gruppo FS da ogni responsabilità conseguente.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento riporteranno, il codice identificativo di gara (CIG), e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della L. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP).

È obbligo dell'Appaltatore comunicare per iscritto a RFI ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la predetta nota e sopra riportati.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a RFI e alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 40 dell'Accordo in ragione di quanto stabilito dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., costituisce causa di risoluzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, RFI verificherà che nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente Accordo sottoscritti dall'Appaltatore, che ne assume espressamente l'impegno, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola del seguente tenore:

“L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/ subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con (...), identificato con il CIG n....., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/ subcontraente dell'impresa (...), si

impegna a dare immediata comunicazione a (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/ subcontraente dell'impresa (...), si impegna a inviare copia del presente contratto a (...)".

Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dall'Appaltatore diversi dai contratti di subappalto e assimilati di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 l'Appaltatore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere a RFI copia del subcontratto.

15. In ogni caso il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente Accordo avrà luogo previa deduzione delle eventuali penalità in cui l'Appaltatore è incorso.

16. Le disposizioni in materia di DURC, quelle di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143 in materia di "Durc di Congruità", e la e tracciabilità dei flussi finanziari, di cui ai commi precedenti, trovano applicazione anche nelle ipotesi di pagamenti effettuati ai sensi del comma 11 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 in favore degli operatori economici ivi indicati e ove ne ricorrano i presupposti.

16 bis. Per ciascun Contratto Applicativo, potranno trovare applicazione le previsioni di cui all'art. 17 bis del D. Lgs. 241/1997 e s.m.i., ove ne ricorrano tutti i presupposti.

In tale ipotesi (i) l'Appaltatore sarà quindi tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti previsti a suo carico dalla norma sopra citata e (ii) RFI provvederà, ai sensi dello stesso art. 17 bis, alle verifiche poste a carico del committente, con le conseguenze previste dalla legge.

17. Rimane inteso che il Committente non procederà al pagamento delle somme dovute in acconto e della rata di saldo qualora non sussistano tutte le condizioni previste dalla vigente normativa per procedervi.

18. In tema di recupero di crediti e compensazione trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 45.6 e 45.7 delle CGC.

ARTICOLO 11

CESSIONE DEI CREDITI

1. I crediti derivanti dal presente Accordo possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione ("Cessione") a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A. - società del Gruppo FS Italiane - o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità e di monitoraggio finanziario, ai fini dell'opponibilità a RFI, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate a RFI stessa. Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, RFI potrà opporre diniego espressamente motivato.

3. In ogni caso, RFI può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ARTICOLO 12

CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Accordo ed ai Contratti Applicativi, l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 delle CGC, ha costituito la garanzia a mezzo di n. emessa il..... rilasciata da

.....in data, fino alla concorrenza di €...../..

(euro.....), ed acquisita agli atti di RFI.

2.La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare di RFI, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei documenti di "entrata merci" di cui all'art. 44.4 delle CGC, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito è svincolato a partire dalla data di approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione, sempre che all'atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti, né sussistano inadempienze dell'Appaltatore in materia di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori.

L'Appaltatore dovrà comunicare a RFI ogni svincolo progressivo della garanzia ottenuto dall'istituto garante, completo dell'indicazione dell'importo residuo.

3. Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economico-patrimoniali della Banca o dell'Intermediario Finanziario o della Compagnia d'Assicurazione garante, l'Appaltatore, su richiesta di RFI, dovrà procedere, entro 60 giorni dalla medesima richiesta, alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento di RFI o mediante individuazione di strumenti alternativi di garanzia.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel termine di 60 giorni, RFI avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 13

POLIZZE ASSICURATIVE

13.1. COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE.

L'Appaltatore si obbliga a stipulare, per ciascuno dei Contratti Applicativi affidati sulla base del presente Accordo, tutte le polizze di assicurazione di cui al presente articolo con Compagnie di assicurazione ("Compagnie") classificata con rating non inferiore a quelli che verranno indicati al momento della emissione della garanzia¹.

13.2. POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE (POLIZZA CAR).

La polizza per copertura assicurativa dei rischi di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione deve tenere indenne RFI da tutti i rischi di cui ai numeri 8 e 9 dell'art. 11 delle Condizioni Generali.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere a RFI il testo della polizza CAR almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, al fine di consentire la formale accettazione della garanzia.

La polizza, che considererà "Assicurato" RFI e l'Appaltatore, dovrà prevedere, per i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, di cui all'art. 11.8 delle Condizioni Generali, massimali:

- Partita 1: uguale al valore del Lotto (escluso valore di progettazione) di importo;

¹ Alla data di invio della lettera d'invito a presentare offerta e fino al il rating richiesto è il seguente:

- a) _____, quanto all'Agenzia MOODY's;
- b) _____, quanto all'Agenzia Standard & Poor's;
- c) _____, quanto all'Agenzia FITCH;

- Partita 2: uguale al valore delle opere preesistenti di importo;

Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4	Lotto 5	Lotto 6
21.145.050,00 €	13.470.789,40 €	24.048.890,07 €	29.746.759,02 €	59.970.103,60 €	25.902.783,82 €

Essa dovrà prevedere, per i rischi di danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 11.9 delle Condizioni Generali, massimali non inferiori a un milione di euro per sinistro e per anno.

Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant'altro previsto nel Accordo, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:

- a) Il reintegro dei massimali utilizzati, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto Applicativo;
- b) L'obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a RFI ogni elemento che possa inficiare la validità e l'efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica dell'omesso o ritardato pagamento, onde consentire a RFI di subentrare all'Appaltatore nel pagamento del premio;
- c) Una specifica clausola di responsabilità "incrociata" nella garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, con la quale tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche tra esse) ai fini della polizza stessa;
- d) La rinuncia alla surroga, con la quale l'assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
- e) L'obbligo per la compagnia di risarcire a RFI i sinistri al lordo di

eventuali franchigie e scoperti;

f) L'obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di ritardo nell'emissione dei certificati di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo adeguamento del premio in base alle correnti condizioni di mercato;

g) L'obbligo della Compagnia a inserire in polizza garanzia manutenzione di 24 mesi;

h) La competenza territoriale, per le controversie in cui è parte il RFI, del Foro indicato all'art. 64 delle Condizioni Generali salva diversa indicazione nella presente Convenzione.

In difetto RFI si avvarrà della facoltà di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

In relazione a dette polizze l'Appaltatore sarà tenuto a dare a RFI dimostrazione dell'avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e documenti:

a) copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto, relative alle lavorazioni descritte nell'elenco allegato all'offerta ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 (già in possesso della compagnia);

b) notizie circa interruzioni e sospensioni dei lavori superiori a 15 giorni;

c) testimoniali di stato, redatti prima dell'esecuzione dei lavori, qualora essi coinvolgano strutture portanti sottomurarie dei manufatti in aderenza interessati.

POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA

BIENNALE.

P.M.

13.3. POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA
DECENNALE E PER RESPONSABILITÀ CIVILE DECENNALE.

La Polizza per copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale deve tenere indenne RFI da tutti i rischi di cui all'art. 11.10 delle Condizioni Generali.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere a RFI, per la preventiva approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, recante disponibilità al rilascio da parte della Compagnia, all'atto del raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stato di avanzamento lavori, pari al 50% dell'importo contrattuale. Copia di tale polizza, con la prova dell'avvenuta stipula, dovrà essere trasmessa a RFI entro i sei mesi successivi alla data del verbale di ultimazione dei lavori, salvo che non venga chiesto rilascio anticipato finalizzato alla redazione del certificato di collaudo. In nessun caso si procederà al pagamento della rata di saldo prima che sia stata stipulata detta polizza.

A parziale modifica di quanto previsto all'art. 11.10 delle Condizioni Generali, la polizza, che considererà "Assicurato" RFI, dovrà prevedere massimali non inferiori a:

- a) Importo delle opere strutturali e di lunga durata eseguite nell'ambito del singolo lotto, per rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero per rischi derivanti da gravi difetti costruttivi;
- b) 50.000.000,00 Euro cinquanta milioni (ove le lavorazioni del CA abbiano impatto sulla circolazione ferroviaria), per rischi di responsabilità civile decennale verso terzi.

Ambedue le suddette coperture assicurative decorreranno dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant'altro previsto nel presente Accordo, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:

- a) Una specifica clausola di responsabilità "incrociata" nella garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, con la quale tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche tra esse) ai fini della polizza stessa;
 - b) La rinuncia alla surroga, con la quale l'assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
 - c) dichiarazione della Compagnia che l'Appaltatore gli ha fornito la dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le condizioni che la normativa in materia considera necessarie per l'operatività immediata dell'assicurazione;
 - d) inclusione, tra i rischi assicurati, delle spese sostenute per la ricerca della parte difettosa dell'opera che ha originato i danni;
 - e) obbligo di rivalutare la somma assicurata ai sensi della normativa corrente in materia;
 - f) competenza territoriale, per le controversie in cui è parte il Committente (RFI), del Foro indicato all'art. 64 delle Condizioni Generali, salva diversa indicazione nella presente Convenzione;
- obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a RFI ogni elemento che possa inficiare la validità e l'efficacia della garanzia.

***13.4. POLIZZA A COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
PROFESSIONALE PER I RISCHI DERIVANTI DALLO***

***SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL
PROGETTISTA.***

La Polizza a copertura della responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista deve tenere indenne il Committente dai rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e degli elaborati di Dettaglio, eventualmente affidata all'Appaltatore ai sensi del precedente art. 2.

La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, i maggiori costi ed oneri che il Committente deve sopportare per le varianti resesi necessarie, in corso d'opera, per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo e degli elaborati di Dettaglio.

La copertura assicurativa deve decorrere dall'approvazione del Progetto Esecutivo e deve operare per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La polizza del progettista deve essere emessa in favore di RFI e deve prevedere un massimale pari al 20% dell'importo dei lavori progettati del singolo lotto con il massimo di 20 milioni di euro.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere a RFI, per la preventiva approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, almeno un mese prima dell'inizio della copertura assicurativa per l'acquisizione del gradimento di RFI.

Copia di tale polizza, con la prova dell'avvenuta stipula, deve essere trasmessa a RFI entro 20 (venti) giorni di calendario, dalla comunicazione dell'approvazione del Progetto Esecutivo da parte della stessa.

La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera RFI dal pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva e di dettaglio, fermo restando il

diritto di RFI alla risoluzione dell'Accordo per inadempimento dell'Appaltatore.

13.5. ESTENSIONE DELLA POLIZZA GARANZIA APPALTI DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE.

Impregiudicato quanto previsto dai precedenti paragrafi, sarà inoltre a carico dell'Appaltatore il costo assicurativo rinveniente dalla "Garanzia Appalti" di cui alla polizza in corso di validità stipulata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in nome e per conto di RFI con Cattolica Assicurazioni SpA Compagnia Assicuratrice per la copertura del rischio relativo alla Responsabilità Civile dell'Appaltatore per l'intero periodo di durata dei lavori.

Detta garanzia, pertanto, si intende prestata in eccesso ad esaurimento delle somme previste dalla polizza di cui al precedente paragrafo 13.2 e per i danni eventualmente non coperti da tale assicurazione.

Agli effetti dell'estensione della polizza di cui sopra, l'Appaltatore stesso e gli eventuali subappaltatori sono considerati assicurati.

Ai fini della successiva rimessa Compagnia Assicuratrice Cattolica Assicurazioni S.p.A. per tali garanzie, l'Appaltatore corrisponderà al Committente, in unica soluzione, una somma pari allo 0,245 % (premio lordo) dell'importo dei lavori come riportato in Contratto, che sarà trattenuta sul primo pagamento utile e sarà soggetta a conguaglio per eventuali eccedenze o diminuzioni in sede di liquidazione del saldo.

Tale premio si riferisce alla polizza attualmente in vigore, eventuali modifiche saranno prontamente comunicate da RFI all'Appaltatore.

La Compagnia Assicuratrice, a ricevimento della comunicazione relativa all'affidamento dell'appalto, emetterà un certificato di assicurazione agli effetti

dell'estensione della suddetta polizza, inviandone copia a RFI.

L'Appaltatore dichiara altresì di conoscere tutti gli obblighi assicurativi

incombentegli ai sensi e per gli effetti di cui alla predetta polizza emessa dalla

Compagnia Assicuratrice, ivi compresi gli oneri di denuncia e le clausole di

gestione delle liti da parte della Compagnia, impegnandosi al rispetto di essi.

Gli obblighi incombenti sull'Appaltatore sono riportati nell'Allegato "Abstract

Assicurazione Responsabilità Civile Appalti".

Agli effetti di cui a tale polizza l'Appaltatore è obbligato a denunciare alla

Compagnia Assicuratrice ogni sinistro verificatosi nell'ambito dei lavori oggetto

di copertura della presente polizza, mediante trasmissione via mail all'indirizzo

sinistrifsappalti@aimuw.it indicando data, luogo e cause (anche se presunte)

dell'evento.

Copia di tale denuncia dovrà essere spedita a Ferrovie dello Stato Italiane

S.p.A. Security and Risk - presso Piazza della Croce Rossa 1, 00161 - Roma,

nonché al Direttore dei Lavori.

Successivamente, nel più breve tempo possibile, l'Appaltatore inoltrerà ai sopra

descritti indirizzi dettagliata relazione contenente la descrizione del fatto

nonché i dati di identificazione dei danneggiati e dei testimoni, nonché i relativi

atti giudiziari.

Resta inteso che l'Appaltatore si impegna a tenere esente il Committente da

responsabilità verso terzi e la Compagnia Assicuratrice per inosservanza degli

obblighi sopra descritti.

13.6. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.

La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà

in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni

contrattuali e di legge. Pertanto, l'Appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di incapacienza, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.

13.7. INTERVENTI SOSTITUTIVI.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza RFI a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del presente Accordo o per altri titoli.

ARTICOLO 13 BIS

APPLICAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA, DELLA BIELORUSSIA E DELLE REGIONI DELL'UCRAINA CONTROLLATE DA AUTOPROCLAMATE REPUBBLICHE INDIPENDENTI

1. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di ottemperare alle previsioni dei Regolamenti UE che dispongono "misure restrittive" in relazione alla grave situazione in Ucraina, ivi compreso (a titolo non esaustivo) il Regolamento UE n. 833/2014 e s.m.i., concernente "misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina".

L'Appaltatore, in particolare (e sempre a titolo non esaustivo), dichiara di essere a conoscenza e di rispettare i divieti di cui:

a) al Regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio del 31 luglio 2014, come successivamente modificato:

i. in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Russia o esportati dalla Russia;

ii. in ordine, tra l'altro, alla conclusione e/o prosecuzione dei rapporti contrattuali con "soggetti russi" ai sensi dell'art. 5 duodecies del Regolamento (UE) n. 2014/833, introdotto dal Regolamento (UE) n. 2022/576, in veste di subappaltatori, fornitori o di soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici, ove il valore di tali rapporti superi il 10 % del valore del contratto.

b) al Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006e s.m.i. in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia.

2. L'Appaltatore si impegna, altresì, a dare piena e puntuale esecuzione ad ulteriori disposizioni normative che, in tema di "misure restrittive", dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del presente rapporto contrattuale.

3. In caso di violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Committente si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

4. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nei subappalti/subcontratti di cui sia parte, nonché a far inserire per il tramite dei propri subappaltatori/subcontraenti in tutti gli altri subcontratti - pena la facoltà per RFI di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.- una clausola con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono i medesimi obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, contenente l'espressa previsione che eventuali violazioni potranno comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

ARTICOLO 14

ARTICOLO 13 BIS
APPLICAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA,
DELLA BIELORUSSIA E DELLE REGIONI DELL'UCRAINA CONTROLLATE DA
AUTOPROCLAMATE REPUBBLICHE IN

Informazioni ad uso interno

SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia, ivi compreso l'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, dall'art. 39 delle CGC, nonché da quanto previsto negli atti di gara. Troverà altresì applicazione il Protocollo di Legalità di cui al successivo art. 14 bis (Allegato n. 3, di seguito "Protocollo di Legalità").

2. Fermo restando quanto previsto da RFI negli atti di gara, saranno subappaltabili le seguenti lavorazioni indicate dall'appaltatore all'atto dell'offerta:

.....

3. Devono essere subappaltate ad imprese terze le prestazioni a qualificazione obbligatoria, per le quali l'Appaltatore non sia esso stesso qualificato, intendendosi per prestazioni a qualificazione obbligatoria quelle per la cui esecuzione è richiesta – dalla normativa in tema di qualificazione o da specifiche disposizioni contrattuali (quale, ad esempio, quella riportata nel capoverso successivo) – una particolare qualificazione, non richiesta necessariamente ai fini della partecipazione alla gara.

Per le lavorazioni rientranti nei sistemi di qualificazione di RFI, il subappaltatore dovrà essere qualificato nel relativo sistema per valore di classe di importo che, aumentata di un quinto, sia almeno pari al valore della quota subappaltata.

4. Resta fermo quanto previsto dal terzo periodo del comma 1 dell'art. 119 del

D. Lgs. 36/2023 e quanto precisato negli atti di gara, secondo cui per i lavori rientranti nella categoria prevalente OG1, **il subappalto è consentito nei limiti puntuali** – con riferimento alla categoria prevalente **per una quota non superiore al 49,99%**.

L'esecuzione delle prestazioni riferite alla suddetta categoria prevalente, affidate in subappalto, non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

4. bis I limiti di cui ai precedenti commi 2 e 4 troveranno applicazione anche con riferimento a ciascun Contratto Applicativo

5. L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente, secondo le indicazioni della DL, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale. Tale obbligo troverà applicazione sia con riferimento all'Accordo Quadro, sia con riferimento a ciascun Contratto Applicativo.

6. Costituisce comunque subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'Appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Non si configurano come attività affidate in subappalto le categorie di forniture o servizi indicate nel comma 3 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

7. L'Appaltatore comunica a RFI, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti o contratti assimilabili al subappalto, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì,

comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. L'Appaltatore è altresì obbligato a trasmettere a RFI copia del subcontratto.

8. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

La richiesta di autorizzazione al subappalto, corredata da copia del contratto di subappalto o del contratto assimilabile (o di bozza delle stesse) nonché la trasmissione della comunicazione (per i subcontratti) deve necessariamente contenere le seguenti essenziali autodichiarazioni dell'Appaltatore.

- a) Indicazione della natura del subaffidamento richiesto (subappalto, contratto assimilabile al subappalto o subcontratto);
- b) Indicazione delle attività/lavorazioni oggetto del subaffidamento;
- c) Indicazione delle categorie di lavoro oggetto del subaffidamento;
- d) Importo delle prestazioni oggetto di subaffidamento;
- e) Nominativo dell'impresa subappaltatrice o subcontraente;
- f) WBS delle opere interessate dal subaffidamento;
- g) Termini previsti per l'inizio ed il completamento delle prestazioni;
- h) Dichiarazione attestante la eventuale qualifica del subappaltatore o subcontraente quale microimpresa o piccola impresa come definite dall'art. 1 , comma 1, lett. o) dell'Allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023
- i) Indicazione degli estremi del c/c bancario dedicato al pagamento del subappaltatore o subcontraente;
- j) Autodichiarazione circa il rispetto, nel subaffidamento stipulato, delle

prescrizioni di cui alla Normativa Antimafia, del Protocollo di Legalità (Allegato n. 3) e di eventuali ulteriori protocolli di legalità/intesa applicabili;

k) Dichiarazione circa il rispetto, nel subaffidamento, degli obblighi di tracciabilità e di monitoraggio finanziario.

La richiesta per l'autorizzazione al subappaltore ai contratti ad esso assimilati deve essere inoltre corredata da:

1. Dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023;

2. Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 100 e 103 del D.Lgs. 36/2023 e di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;

3. Dichiarazione con cui l'Appaltatore attesta l'avvenuta applicazione al subappalto di prezzi congrui, e la corresponsione degli oneri della sicurezza e della manodopera senza alcun ribasso;

4. Dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo;

5. Dichiarazioni rese dai componenti dell'organo di amministrazione e dai direttori tecnici, dai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma

1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, del subappaltatore, contenenti i nominativi dei propri familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio

dello Stato, complete per ciascun nominativo dei dati anagrafici nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;

6. Dichiarazione resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 circa la composizione societaria;

7. Dichiarazione del subappaltatore sostitutiva del Certificato di Iscrizione Camerale, nonché degli elementi suppletivi eventualmente richiesti dal Protocollo di legalità\intesa applicabile\i.

8. Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa subappaltatrice relativo alle lavorazioni oggetto del subappalto, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

9. Dichiarazione del subappaltatore di adesione al Protocollo di Legalità, di cui al successivo art. 14 bis, riportante in allegato il Protocollo sottoscritto per accettazione dallo stesso subappaltatore;

L'Appaltatore è obbligato ad acquisire una autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore. È inoltre obbligato a sostituire, previa autorizzazione, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'Art. 119 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 o il difetto dei requisiti speciali e di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione da subappaltare e richiesti ai sensi del presente articolo.

Nei casi in cui il subaffidatario è un'associazione temporanea di imprese o un consorzio, la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.

Nel caso di ricorso al subappalto “ulteriore”, ex art. 119, comma 17 del D. Lgs. n. 36/2023, la richiesta di autorizzazione al subappalto è sottoscritta congiuntamente dal subappaltatore che intende subappaltare ulteriormente e dall’Appaltatore e presentata da quest’ultimo a RFI, corredata dalla documentazione necessaria per le verifiche di legge. L’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono a RFI, prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, RFI acquisirà d’ufficio il DURC in corso di validità relativo all’Appaltatore e a tutti i subappaltatori fermo restando che ai lavori di cui alla presente Convenzione trova, altresì, applicazione il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143 in materia di “Durc di Congruità”.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, comma 6 del D. Lgs. 36/2023. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al medesimo art. 11, comma 6, il Responsabile dell’esecuzione del contratto inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro, per i necessari accertamenti.

8 bis. L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni,

secondo quanto previsto all'art. 11 del D. Lgs. 36/2023. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 39.5 delle CGC la responsabilità solidale non opera quando il Committente procede al pagamento diretto del subappaltatore per motivi diversi dall'inadempimento dell'Appaltatore.

Resta espressamente inteso che il rispetto della normativa citata nel Verbale di Accordo tra Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Anas Spa, Rete Ferroviaria Italiana Spa, FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL pubblicato sul sito internet del MIMS in data 4 agosto 2022 è condizione essenziale per l'esecuzione della presente Convenzione e, di conseguenza, si specifica di seguito il CCNL di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dell'appalto e delle relative lavorazioni e delle ulteriori specificazioni di cui al punto 1) del citato Verbale di Accordo: CCNL Imprese Edili ed Affini.

RFI verificherà, in corso di esecuzione dell'appalto, l'applicazione della sopracitata disciplina, nonché di quella correlata, come la disposizione in materia di "Durc di congruità", di cui al comma 14 dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 (per il quale occorre fare riferimento al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021, n. 143).

8 ter. L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, prezzi congrui che garantiscano il rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nella presente Convenzione. L'Appaltatore (nonché il subappaltatore che a sua volta subappalta ulteriormente) deve corrispondere i

costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; RFI, sentito il Direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

In ogni contratto di subaffidamento, ivi compresi i noli a caldo, dovrà inoltre essere specificato l'ammontare degli oneri della sicurezza posti a carico del subaffidatario e dovrà essere allegato l'elenco delle voci di prezzo utilizzate per determinare l'importo indicato, garantendo il rispetto di tutte le condizioni di seguito riportate:

- a) le declaratorie delle voci di prezzo utilizzate devono essere coincidenti con quelle riportate nel Computo Metrico estimativo degli oneri della sicurezza di cui al PSC allegato al progetto esecutivo dell'opera;
- b) il valore economico di ciascuna voce di prezzo utilizzata non può essere inferiore a quello indicato nel sopra menzionato Computo Metrico Estimativo di PSC.

L'Appaltatore (nonché il subappaltatore che a sua volta subappalta ulteriormente), all'interno delle fatture relative ai pagamenti ai subappaltatori, è tenuto ad indicare in modo specifico l'eventuale somma corrisposta per oneri della sicurezza.

In applicazione di quanto previsto dal Protocollo di Legalità (Allegato n. 3), RFI verificherà, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'inserimento delle

previsioni cui all'art. 4, all'art. 6, commi 7,8,9 e 10, all'art. 7 comma 1 lett. a) e b), comma 2 e comma 3, all'art. 8, commi 1, 3, 4 e 9, all'art. 5, commi 5 e 9 del medesimo Protocollo di Legalità (Allegato n. 3).

Resta fermo che l'Appaltatore è comunque tenuto al rispetto di quanto previsto dall'art. 4, dall'art. 6, commi 7, 8, 9 e 10 dall'art. 7 comma 1, lett. a) e b), comma 2 e comma 3, dall'art. 8, commi 1 3, 4 e 9 dall'art. 5, commi 6 e 9 del Protocollo di Legalità (Allegato n. 3).

9. RFI provvederà al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto come sopra stabilito decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata.

10. In ogni caso l'inizio dei lavori subappaltati non può avvenire prima che siano trascorsi 20 giorni dall'avvenuto deposito del contratto presso la DL.

11. Resta inteso che RFI e le altre Società del Gruppo, ferme ed impregiudicate le facoltà alle stesse attribuite dal presente articolo, rimangono del tutto estranee ai rapporti tra l'Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere, così come ai rapporti tra subappaltatori e i titolari di subappalti "ulteriori" di cui all'art. 119, comma 17 del D.Lgs. n. 36/2023.

12. L'Appaltatore e il subappaltatore sono pienamente responsabili in solido

nei confronti del Committente e/o dei terzi in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore terrà il Committente manlevato ed indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o da terzi nei confronti del Committente in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

La presenza nei cantieri di Imprese subappaltatrici dovrà essere evidenziata su cartelli esposti nella zona dei lavori, con indicazione del loro nominativo e di ogni altro dato o informazione richiesta dalla normativa di volta in volta vigente. Tale obbligo è condizione essenziale all'inizio dei lavori dati in subappalto. Inoltre, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire a RFI la dimostrazione che i subappaltatori, anche ove si tratti di subappaltatori "ulteriori" di cui all'art. 119, comma 17 del D.Lgs. n. 36/2023, o noleggiatori di mezzi d'opera hanno la piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore in base al presente Contratto e riconoscono esplicitamente il diritto di RFI di avvalersi dei rimedi previsti dagli articoli delle Condizioni Generali riguardanti garanzie, recesso e risoluzione.

Nel contratto di subappalto l'Appaltatore dovrà imporre l'osservanza di tutte le prescrizioni e norme esecutive stabilite dal presente Contratto e dalla ulteriore normativa dallo stesso richiamato prevedendo altresì, l'obbligo, in capo al subappaltatore, di inserire analoga previsione nei contratti aventi ad oggetto

l'affidamento di subappalto "ulteriore" di cui all'art. 119, comma 17 del D.Lgs.

n. 36/2023. A tale riguardo, resta inteso che al presente Contratto trova

applicazione il primo periodo del comma 12 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023,

ferme, tra l'altro, le restanti disposizioni di cui allo stesso articolo 119, comma

12. RFI, prima di autorizzare il ricorso al subappalto, verificherà il rispetto del

comma 12 dell'art. 119 cit., in relazione alla parità di trattamento economico e

normativo nonché all'applicazione dei medesimi CCNL.

13. RFI corrisponderà direttamente al subappaltatore e ai titolari di subcontratti

non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi

eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa, come

definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023;

b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;

c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Fermo restando quanto previsto in tema di pagamenti all'art. 10 della presente

Convenzione, saranno corrisposti direttamente ai subcontraenti gli importi

dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite, con le modalità che saranno

indicate da RFI, tramite la DL con apposito Ods.

Saranno altresì corrisposti, senza alcun ribasso, gli oneri della sicurezza e della

manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto.

Nel caso di pagamento diretto, l'Appaltatore è obbligato a comunicare, pena la

sospensione dei pagamenti ad esso spettanti, la parte delle prestazioni eseguite

dal subcontraente, con specificazione del relativo importo e con proposta

motivata di pagamento.

14. Per verificare le informazioni documentali eventualmente acquisite in

merito alla irregolarità dei pagamenti dovuti dall'Appaltatore al subappaltatore, al cottimista, al subcontraente, il Committente ha facoltà di richiedere all'Appaltatore la trasmissione, entro un termine appositamente assegnato e comunque non inferiore a 30 giorni, di copia delle fatture quietanzate relative ai predetti pagamenti. L'Appaltatore ha l'obbligo di soddisfare tempestivamente ed integralmente la richiesta di documentazione. In caso di ritardo, ovvero nel caso in cui la documentazione trasmessa sia in tutto o in parte carente, il Committente provvede al pagamento diretto in favore del soggetto interessato, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allo stesso Appaltatore. Nel caso in cui l'Appaltatore motivi il mancato pagamento nei confronti del subappaltatore o del cottimista, o del subcontraente, con la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite, il Committente sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto della contestazione e nella misura accertata dal Direttore dei lavori.

15. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6 del Protocollo di Legalità (Allegato n. 3), il regime delle informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese (come definita dal Protocollo di Legalità). Sono assoggettati al predetto regime tutti i Contratti e Subcontratti (secondo la definizione fornita dal Protocollo di Legalità) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione. A tal fine l'Appaltatore è tenuto a trasmettere, contestualmente alla stipula dei Subcontratti, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 8.1, 8.5 e 8.7.

Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 9.000 (novemila)

complessivi a trimestre per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il CCASIIP. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca Dati, di cui all' art. 4 del Protocollo di Legalità, i dati identificativi dei fornitori.

16. Fermo restando l'obbligo di conferimento nella Banca Dati di cui al citato art. 4, l'obbligo di richiesta dell'informazione antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52, della L. 190/2012 s.m.i. (*white list*). In tal caso dovrà essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto.

Ad integrazione di quanto sopra previsto, l'obbligo di richiesta di informazioni alla Prefettura, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., sussiste altresì per i Subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni:

- a) fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
- b) servizi di mensa, di pulizia e alloggiamento del personale;
- c) somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

Le verifiche antimafia sono effettuate con le modalità previste dalla disciplina vigente.

Il Committente, qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula o all'autorizzazione dei Subcontratti. Nella ricorrenza di dette ipotesi, il divieto di stipula si estende all'Appaltatore e a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese.

Allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula dei Contratti o dei Subcontratti diano esito negativo, troverà applicazione la

	clausola risolutiva espressa di cui all'art. 6 del Protocollo di Legalità.	
	L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura al Committente e	
	all'Appaltatore ed è immesso nell'Anagrafe degli Esecutori di cui all'art. 4 del	
	Protocollo di Legalità, nella sezione appositamente dedicata.	
	Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione sopra indicati,	
	l'eventuale inosservanza e causa di risoluzione del contratto.	
	17. Il trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti, qualora l'Appaltatore non	
	sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere	
	subappaltati ad Imprese specialistiche aventi i requisiti richiesti.	
	18. Le eventuali prestazioni di bonifica da ordigni bellici dovranno essere	
	subappaltate alle sole imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto	
	Ministeriale n.82 dell'11 maggio 2015 accertati dal competente Ufficio del	
	Ministero della Difesa, qualora l'Appaltatore non sia in possesso di tali requisiti.	
	19. È obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla DL ogni	
	variazione dei direttori tecnici e dei componenti l'organo di amministrazione,	
	dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo	
	2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti	
	di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, della	
	propria impresa e delle imprese subaffidatarie. A tal fine, i subcontratti	
	dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei	
	subaffidatari, i quali, per tramite dell'Appaltatore, saranno tenuti a trasmettere	
	la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.	
	I medesimi obblighi di cui sopra trovano applicazione anche in relazione	
	all'intervenuto cambiamento di sede dell'impresa, ai sensi dell'art. 86, comma 3	
	bis del D. Lgs. n. 159/2011.	

20. In tema di tracciabilità finanziaria e di monitoraggio finanziario, vale quanto previsto dall'articolo 10 della presente Convenzione relativo ai pagamenti, con la precisazione che, con riferimento agli eventuali pagamenti diretti ai subappaltatori, l'Appaltatore trasmetterà a RFI, per ogni singolo contratto di subappalto sottoposto ad autorizzazione ai sensi del precedente comma 8 del presente articolo, apposita dichiarazione del subappaltatore contenente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

In tale caso i pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo **bonifico bancario**, sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di RFI da ogni responsabilità conseguente. È obbligo dell'Appaltatore trasmettere ogni modifica relativa ai dati di cui sopra comunicatagli dal subappaltatore.

ARTICOLO 14 bis

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ/INTESA

1. Al presente Accordo verranno altresì applicate le ulteriori condizioni stabilite al riguardo dal Protocollo di Intesa/Legalità, sottoscritto tra RFI e le Prefetture competenti come dall'elenco appresso indicato:

ELENCO PROTOCOLLI

LOTTO 2

- Protocollo d'Intesa tra le Prefetture di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, RFI, Trenitalia e Confindustria Liguria del 18/12/2012.

LOTTO 3

- Protocollo d'Intesa tra Prefettura di Udine, RFI e Confindustria Udine

del 14/12/2012.

LOTTO 4

- Protocollo di Intesa tra la Prefettura di Bari, RFI e l'Associazione Industriale di Bari del 19/07/2012;
- Protocollo di Legalità tra la Prefettura di Brindisi, RFI e Confindustria Brindisi del 02/08/2012;
- Protocollo di Intesa tra la Prefettura di Lecce, RFI, e l'Associazione Industriali di Lecce del 01/08/2012;
- Protocollo di intesa tra le Prefetture della Regione Umbria, RFI, Trenitalia e Confindustria Perugia e Terni del 22/11/2012;
- Protocollo di intesa tra Prefettura dell'Aquila, RFI, Trenitalia e Confindustria l'Aquila del 19/10/2012.

LOTTO 5

- Protocollo di intesa tra le Prefetture della Regione Sardegna, RFI, Trenitalia e Confindustria del 31/08/2012;
- Protocollo di Intesa tra la Prefettura di Roma e RFI del 07/02/2012
- Protocollo di Intesa tra la Prefettura di Rieti, RFI, Trenitalia, Unindustria e Confindustria del 12/12/2012.

LOTTO 6

- Protocollo di Legalità tra Prefettura Napoli, Regione Campania, Provincia di Napoli, Camera di Commercio di Napoli e RFI del 21/12/2007
- Protocollo di Intesa tra le Prefetture di Enna, RFI e Confindustria Sicilia del 13/11/2012;
- Protocollo di Intesa tra le Prefetture di Palermo, RFI e Confindustria

Sicilia del 01/08/2012;

- Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Interno, Ferrovie dello Stato Italiane SpA e Confindustria del 10/11/2011.

Conseguentemente, l'Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto dei contratti applicativi del presente Accordo, aventi giurisdizione nei territori di competenza del/dei protocollo/i sopra richiamati, sono tenuti ad osservare tutto quanto prescritto nei citati Protocolli di Intesa/Legalità.

ARTICOLO 14 ter

AVVALIMENTO

1. RFI eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il Responsabile del procedimento (REL) accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del Contratto Applicativo sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'art 29 del D. Lgs. 36/2023 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori.

2. L'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di RFI in relazione alle prestazioni oggetto dell'Accordo.

3. L'Accordo Quadro e i relativi Contratti Applicativi sono in ogni caso eseguiti dall'Appaltatore, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto

previsto dal comma 3 dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 15

TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, ove esistente.

ARTICOLO 16

CLAUSOLA DI INTEGRITA'

1. RFI gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel Modello di Organizzazione

Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di RFI (“Modello 231”) e nella Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

2. L'Appaltatore dichiara e garantisce:

a) di aver preso visione del Codice Etico (“Codice Etico”), pubblicato all'indirizzo internet <http://www.rfi.it>, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.

b) di aver preso visione del Modello 231, disponibile all'indirizzo internet <http://www.rfi.it>, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;

c) di aver preso visione della Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, disponibile all'indirizzo internet <http://www.fsitaliane.it>, sezione “Il Gruppo FS”, sottosezione “Etica, compliance e integrità”, che può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.

3. L'Appaltatore dichiara di prendere atto degli impegni assunti dalla Società nei documenti sopra citati e di impegnarsi, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i propri subappaltatori, subfornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti

con i terzi, a principi equivalenti a quelli adottati dalla Società.

4. La violazione da parte dell'Appaltatore di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nel Modello 231 e/o nella Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, da esercitare con le modalità di cui all'articolo 40 (Clausola risolutiva espressa), fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. In tal caso spetterà all'Appaltatore di pretendere esclusivamente il corrispettivo maturato per le prestazioni regolarmente svolte sino alla data di risoluzione.

5. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l'Appaltatore dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni RFI e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni dei principi e delle previsioni: i) del Codice Etico e/o (ii) del Modello 231 e/o (iii) della Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

6. L'Appaltatore prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite la piattaforma dedicata, disponibile all'indirizzo internet [https:// www.segnalazione-whistleblowing.rfi.it/#](https://www.segnalazione-whistleblowing.rfi.it/#), ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all'indirizzo internet <https://www.rfi.it/it/chi-siamo/organizzazione-e-governance/etica->

[trasparenza-responsabilita/gestione-delle-segnalazioni---](#)

[whistleblowing.html](#), e nella sezione “FAQ Whistleblowing” raggiungibile dal link ivi indicato.

ARTICOLO 17

CLAUSOLA SOCIALE

Poiché in virtù dell’oggetto dell’Accordo non sono individuabili né Appaltatori né subappaltatori “uscenti”, e poiché pertanto non è possibile alcun cambio appalto o passaggio di lavoratori all’impresa subentrante ai sensi del CCNL di riferimento, l’obbligo di cui all’art. 57 del D. Lgs.36/2023 non trova applicazione al presente Accordo.

ARTICOLO 18

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell’ambito e per le finalità connesse all’affidamento e all’esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).

In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l’integrità e la riservatezza.

È fermo l’obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell’altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l’esercizio dei diritti degli interessati.

L'obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Rete Ferroviaria Italiana SpA mediante pubblicazione nella sezione Protezione dati del sito istituzionale www.rfi.it e dal Contraente mediante *[chiedere al Contraente di inserire la modalità di somministrazione dell'informativa agli interessati]*.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

ARTICOLO 19

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. P.M.

2. P.M.

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 5 delle CGC, richiamate all'art. 3 del presente Accordo, l'Appaltatore dichiara sin d'ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumono essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell'esecuzione del presente Accordo. L'Appaltatore presta analoga garanzia, anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all'immagine.

4. Pertanto l'Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevata RFI da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e

responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del presente Accordo o comunque da queste ultime derivanti.

ARTICOLO 20

PIANI DI SICUREZZA - ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

20.1. PIANI DI SICUREZZA.

1. Nel caso in cui sia richiesta la progettazione esecutiva, l'Appaltatore, almeno 15 giorni prima della Consegna delle Prestazioni di progettazione previste dal singolo Contratto Applicativo, proporrà al Responsabile dei Lavori (RDL) un professionista, esterno alla propria organizzazione, che il RDL potrà, previa verifica del possesso dei requisiti di legge, nominare Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP). È facoltà dell'RDL non procedere alla nomina, se il professionista proposto non risulti di suo gradimento e richiedere all'Appaltatore l'individuazione di un diverso professionista.

Il professionista individuato dovrà redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Fascicolo (FA) dell'opera relativo al progetto esecutivo secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

L'elaborato dovrà essere consegnato al RDL, predisponendo un verbale di consegna che sarà controfirmato dal RDL stesso. Il PSC/FA dovrà essere consegnato anche in formato editabile in modo che possa essere facilitato il compito di aggiornamento successivo da parte del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (CSE).

Il CSP individuato come sopra, oltre al possesso dei requisiti di legge, dovrà

aver già assunto incarichi di coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione per opere di entità simili a quelle oggetto del singolo Contratto Applicativo.

La documentazione relativa al possesso dei suddetti requisiti dovrà essere allegata dall'Appaltatore alla richiesta di gradimento del RDL.

Resta a carico dell'Appaltatore l'onorario relativo alle prestazioni affidate al Coordinatore per la progettazione esecutiva, per la redazione del relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), del Fascicolo (FA) dell'opera e per l'adeguamento del PSC/FA in caso di varianti.

Tutti gli oneri relativi sono compresi e compensati con i prezzi richiamati all'art. 7.3 del presente Accordo Quadro.

Il PSC/FA del "Progetto Esecutivo", sarà redatto secondo quanto prescritto dall'art. 100 e dall'allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il PSC deve essere redatto per ogni singolo Contratto Applicativo ed è parte integrante dello stesso.

Detto PSC/FA, dovrà inoltre recepire tutte le indicazioni relative ai rischi generali e specifici indicati nel documento di valutazione dei rischi redatto da RFI con riguardo alle attività della stessa nelle aree oggetto delle lavorazioni previste dal Contratto Applicativo. Il PSC del Progetto Esecutivo, come pure le eventuali modifiche e integrazioni ad esso, dovute ad esempio a varianti, dovrà essere sottoposto al medesimo iter di verifica e/o verifica cui è soggetto il progetto esecutivo predisposto dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CSE, almeno 15 giorni prima della Consegna dei Lavori (inizio delle lavorazioni) oggetto di ogni singolo Contratto Applicativo, il proprio Piano Operativo di Sicurezza (di seguito POS) e, previa

verifica della loro congruità all'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ed al contesto dei cantieri ove saranno eseguite le lavorazioni, i POS redatti dalle altre imprese esecutrici (da consegnare sempre almeno 15 giorni prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni).

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente comma comporterà, oltre all'impossibilità di iniziare le lavorazioni, l'applicazione della penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo Quadro.

2. L'Appaltatore e gli altri soggetti esecutori, in presenza di varianti, opere aggiuntive e/o modifiche tecniche alle opere in corso dovranno aggiornare i propri POS e trasmetterli al CSE almeno 15 giorni prima dell'inizio delle relative lavorazioni. L'Appaltatore è tenuto a verificare, preliminarmente alla trasmissione al CSE, la congruità degli aggiornamenti dei POS delle altre imprese esecutrici all'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed al contesto dei cantieri ove eseguire le attività oggetto del Contratto Applicativo.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente comma comporterà l'applicazione della penale prevista nel successivo art. 37.

3. La mancata approvazione di un POS da parte del CSE non consentirà l'inizio delle relative lavorazioni. Nel caso di lavorazioni già iniziate, la mancanza del relativo POS (o del suo aggiornamento) approvato dal CSE comporterà la sospensione da parte del CSE delle singole lavorazioni, oltre all'applicazione della penale prevista nel successivo art. 37.

L'Appaltatore ha facoltà di presentare al CSE proposte di integrazione al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno

comportare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

20.2. ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE.

1. Con riferimento agli adempimenti di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nel caso in cui l'Appaltatore manifestasse la necessità di accedere agli impianti ferroviari, è obbligato ad acquisire preliminarmente le informazioni sui rischi specifici ferroviari di carattere generale nonché le relative misure di prevenzione da adottare in relazione alla propria attività, e ad attenersi alle prescrizioni particolari indicate da RFI. In ogni caso l'accesso agli impianti ferroviari dovrà essere preventivamente autorizzato/organizzato dalla stessa RFI. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni Generali di Contratto, dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (in particolare per quanto riguarda l'attuazione in cantiere di quanto stabilito nel PSC di Progetto Esecutivo e di quanto previsto nel complesso degli articoli di cui al Titolo IV del decreto stesso) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali, nel rispetto dell'obbligo inderogabile della massima sicurezza tecnologicamente fattibile prevista dagli articoli 2087 del codice civile e 15 del D. Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore è tenuto a prevedere, nel contratto con le altre imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nell'esecuzione dei lavori (quali subappalto, fornitura in opera, noli a caldo, ecc.) l'obbligo da parte di questi di osservare le suddette disposizioni.

Di seguito il complesso di imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori verrà indicato come "soggetti esecutori".

L'Appaltatore, in qualità di datore di lavoro dell'impresa affidataria in base a

quanto previsto dall'articolo 97 D. Lgs. 81/2008, cura il coordinamento di tutti i soggetti esecutori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti da detti soggetti compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore stesso. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutti i soggetti esecutori dei lavori.

2. L'Appaltatore, e gli altri soggetti esecutori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti, nell'ambito della Provincia di esecuzione dei lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa edile.

L'Appaltatore, e per suo tramite gli altri soggetti esecutori, trasmetteranno al Direttore dei Lavori (DL), salva diversa previsione normativa, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa edile.

3. Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al RDL/CSE, comprensiva delle necessarie deleghe di legge, il Direttore Tecnico dovrà essere nominato dall'Appaltatore "Responsabile della Sicurezza in Cantiere" (di seguito RSC), cui competerà l'onere di adempiere a tutti gli obblighi dell'Appaltatore previsti dalle norme e dal presente Accordo Quadro e dai Contratti Applicativi, in materia di Sicurezza Cantieri.

4. Il RSC è l'interfaccia del RDL/CSE per tutte le attività connesse alla Sicurezza Cantieri relative anche agli altri soggetti esecutori. Il RSC dovrà avere le deleghe di legge prescritte per il Dirigente Delegato ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 81/2008. Si riportano di seguito, in modo non esaustivo, gli obblighi del RSC:

- a) verificare l'osservanza, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le misure di sicurezza previste dai disposti normativi, dai Piani di Sicurezza, dagli OdSS e dai verbali di coordinamento;
- b) presentare al CSE eventuali proposte dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- c) partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal CSE;
- d) promuovere riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza con i soggetti esecutori, in attuazione dell'art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- e) verificare, preliminarmente alla trasmissione al RDL e/o al CSE, l'effettiva rispondenza della documentazione predisposta in materia di sicurezza cantieri da altri soggetti esecutori, e provvedere alla successiva trasmissione agli specifici destinatari;
- f) trasmettere al RDL e/o al CSE la documentazione prescritta a carico dell'Appaltatore o richiesta dal CSE e dal presente Accordo Quadro e/o dal Contratto Applicativo in materia di sicurezza cantieri, curandone i successivi aggiornamenti;
- g) trasmettere al CSE il programma lavori settimanale aggiornato con previsione quindicinale;
- h) predisporre il Piano di Emergenza, come prescritto al successivo comma 7, e curarne il costante aggiornamento e trasmettendo al CSE

l'organizzazione dell'Appaltatore in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, salvataggio, pronto soccorso, gestione dell'emergenza, integrando tale organizzazione con quanto in tal senso eventualmente predisposto dalle Autorità locali (Vigili del Fuoco, ASL,118);

i) trasmettere al CSE l'evidenza dell'avvenuto espletamento, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le formalità di loro competenza propedeutiche all'organizzazione della protezione cantieri prevista per l'esecuzione di lavori in presenza di esercizio;

j) assicurare la disponibilità in cantiere della seguente documentazione:

i. Notifica Preliminare ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., esposta in maniera visibile all'interno del cantiere;

ii. Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e degli Ordini di Servizio per la Sicurezza (OdSS);

iii. PSC firmato dal CSP e dall'Appaltatore;

iv. Documentazione attestante la presa visione del PSC e dei nominativi dei CSP e CSE da parte degli altri soggetti esecutori;

v. POS redatti e sottoscritti dai soggetti esecutori (Datore di Lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal RSC (come visto di congruità secondo quanto previsto al successivo punto 4 della sezione Piani di Sicurezza);

vi. Specifiche attestazioni di conformità alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisoria;

vii. Piani di Montaggio, Uso e Manutenzione dei ponteggi, ove

utilizzati, completi di libretto di autorizzazione ministeriale ed eventuale progetto, se necessario;

viii. Piano di Emergenza;

ix. Copia aggiornata del “Libro Unico”;

x. Report Infortuni avvenuti in cantiere elaborato ai sensi della Procedura RFI DPO/SLA SIGS P08 “Infortuni a personale di imprese esecutrici di lavori o servizi appaltati da RFI S.p.A.”.

k) elaborare e trasmettere al CSE le statistiche infortuni, così come indicato al successivo comma 9;

l) verificare l'adempimento dei soggetti interessati di quanto previsto dagli OdSS e da eventuali verbali prescrittivi/dispositivi degli Organi di vigilanza;

m) verificare la regolarità del contratto di lavoro applicato alle maestranze e predisporre gli elenchi e le dichiarazioni relative al personale, da consegnare al RDL secondo quanto indicato al successivo comma 6;

n) partecipare, su richiesta del CSE, ad eventuali sopralluoghi congiunti;

o) provvedere alla consegna a tutte le maestranze operanti in cantiere di un cartellino di riconoscimento curandone la relativa gestione documentale, come indicato al successivo comma 5.

5. L'Appaltatore è tenuto a fornire a tutto il personale operante in cantiere un cartellino identificativo completo di data di assunzione, dati anagrafici, con fotografia, numerato progressivamente, firmato dal RSC e registrato, con i dati relativi all'impresa di appartenenza, in un apposito elenco costantemente aggiornato a cui sono allegate le fotocopie dei relativi documenti di riconoscimento.

Per il personale dei subappaltatori presenti in cantiere, il cartellino identificativo dovrà contenere oltre gli elementi sopraelencati, anche la data del provvedimento di autorizzazione al subappalto.

6. L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a fornire al RDL:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco e copia del libro matricola unico dell'impresa distaccante;
- d) un elenco del personale con contratto di lavoro di somministrazione, comprensivo delle specifiche contrattuali;
- e) un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a qualsiasi titolo ad operare in cantiere;
- f) copia della documentazione prevista dall'allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativa a tutti i soggetti esecutori.

Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione del RDL ed aggiornati mensilmente.

L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono inoltre tenuti a trasmettere al RDL, per il tramite del CSE, la certificazione di regolarità contributiva in corso di validità prima dell'inizio delle lavorazioni.

7. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CSE, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Primo Soccorso,

redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, per le parti specifiche, al DM 10/3/1998. Tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l'evoluzione dei lavori e dei cantieri.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente comma comporterà l'applicazione della penale al successivo articolo 37.

8. L'Appaltatore è tenuto alla immediata comunicazione al DL e al CSE di ogni infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla successiva trasmissione della documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione dell'eventuale prolungamento di quest'ultima. Inoltre, relativamente all'infortunio, l'Appaltatore dovrà trasmettere al CSE una relazione, contenente le informazioni minime previste dal format precedentemente trasmesso dallo stesso CSE, in cui siano descritte le modalità di accadimento dell'infortunio/incidente, i soggetti coinvolti, i soggetti intervenuti e le relative azioni intraprese.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare a propria cura e spese a quanto richiesto dagli Enti di vigilanza in ordine al monitoraggio degli infortuni.

9. L'Appaltatore è tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al DL/CSE i dati degli infortuni occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli degli altri soggetti esecutori, accompagnata dai dati necessari alla loro elaborazione (numero infortuni, giorni di prognosi, ore lavorate).

Tali dati dovranno essere divisi per addetti agli uffici di cantiere e per addetti alla realizzazione delle opere (Appaltatore, subappaltatori, ecc.); dove per "addetti agli uffici di cantiere" si intendono tutte le risorse impegnate nelle attività amministrative per la realizzazione delle opere e per "addetti alla

realizzazione delle opere” si intendono tutte le risorse impegnate a vario titolo nella esecuzione delle opere.

La mancata trasmissione, nel termine sopra previsto, della documentazione indicata nel presente comma comporterà l'applicazione della penale prevista al successivo articolo 37.

10. L'Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al CSE l'ingresso di nuove imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc.), ad effettuare il coordinamento con le relative attività rispetto ai cantieri oggetto dell'Appalto ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. dandone evidenza al CSE mediante la trasmissione, prima dell'inizio delle attività in cantiere dei predetti soggetti, della documentazione attestante l'attività di coordinamento.

11. L'Appaltatore è tenuto a informare immediatamente il CSE della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli copia di eventuali provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle attività dei cantieri oggetto dell'Appalto, entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente comma comporterà l'applicazione della penale prevista al successivo articolo 37.

12. In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, i lavori potranno essere sospesi dal CSE fino all'eliminazione dell'inosservanza rilevata. Per tali eventuali sospensioni non saranno in alcun caso accordate proroghe al termine di ultimazione dei lavori. In caso di gravi e ripetute violazioni ai piani e alle misure di sicurezza, RFI, anche su segnalazione del CSE, ha il diritto di risolvere il presente Accordo Quadro e/o il singolo Contratto Applicativo per

inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile.

13. L'inosservanza delle misure prescritte nel PSC, nei POS e comunque l'inosservanza delle disposizioni impartite dal DL/CSE comporta il non inserimento, nello Stato mensile di Avanzamento dei Lavori, della quota di costi della sicurezza; tale quota, previa risoluzione delle inosservanze riscontrate ed approvazione del CSE, sarà riaccreditata dal DL senza interessi con l'emissione del primo Stato di Avanzamento Lavori utile.

14. Per le attività di conduzione e manutenzione delle opere e degli impianti realizzati, l'Appaltatore è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro conformemente alla normativa vigente ed alle richieste della committenza, sia nel periodo precedente la consegna ed il collaudo degli stessi che in quello successivo contrattualmente a suo carico. Il rispetto di tutti gli adempimenti di cui sopra dovrà essere garantito anche negli eventuali periodi successivi al verbale di ultimazione necessari all'Appaltatore per completare le finiture a suo carico.

15. L'Appaltatore, nel Piano della Qualità, fornirà evidenza dell'organizzazione che intende predisporre a supporto del CSE nel corso dell'esecuzione dei lavori, per effettuare gli eventuali aggiornamenti al PSC derivanti da modifiche tecniche.

16. Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente, oltre che dalle Condizioni Generali di Contratto, in materia di tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva, ivi compresa l'applicazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143, in materia di "Durc di Congruità".

In nessun caso RFI sarà tenuta a rispondere di eventuali inadempienze dell'Appaltatore in relazione all'osservanza delle leggi in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale e dei contratti collettivi di lavoro che rimane, al riguardo, unico responsabile.

17. Per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi derivanti dallo stesso, l'Appaltatore è obbligato a tener fermi gli impegni aggiuntivi in materia di sicurezza eventualmente assunti dallo stesso.

ART. 20 bis

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO

1. L'Appaltatore dovrà mettere in atto le misure di controllo del rischio di cui all'articolo 4 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2019, tenendo conto di quanto indicato nel comma 3 lettera d) del medesimo articolo. A tal fine, l'Appaltatore effettua la determinazione e la valutazione dei rischi finalizzata alla dimostrazione della conformità ai requisiti di sicurezza, applicando le procedure di cui al regolamento (UE) n. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013. La documentazione comprovante l'attività sopra esposta sarà rassegnata al direttore lavori/delle prestazioni prima dell'avvio dei lavori/prestazioni, anche ai fini di quanto previsto nel successivo comma 3.

L'Appaltatore tiene conto dei rischi derivanti dalle attività riferibili ai propri eventuali subappaltatori o subcontraenti e comunque di qualsiasi altro elemento necessario a coprire i rischi per la sicurezza, in conformità alla valutazione dei rischi derivanti dalle proprie attività.

2. L'Appaltatore garantisce che i sottosistemi, gli accessori, i materiali, le attrezzature e i servizi forniti direttamente o per il tramite dei propri

subappaltatori e subcontraenti siano conformi ai requisiti e alle condizioni di impiego richiesti, affinché possano essere utilizzati in modo sicuro.

3. In caso di grave e/o reiterato inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, RFI si riserva di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.

ARTICOLO 21

ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE

DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI

21.1. PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

1. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni Generali, dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, dalle procedure, dei Manuali e delle specifiche tecniche e dei Capitolati in uso presso RFI, oltre che delle ulteriori eventuali prescrizioni impartite da RFI medesima (contestualmente o successivamente alla stipula del presente atto) o dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di approvazione del progetto o in corso d'opera, oltre che a prevedere, nell'eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.

2. È data facoltà a RFI di effettuare, nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione degli stessi, accertamenti circa lo stato delle aree cedute all'Appaltatore, onde verificare il corretto rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle prescrizioni risultanti dai successivi articoli 21.2, 26 e 32 ter, e delle ulteriori prescrizioni, norme o disposizioni richiamate al precedente comma 1. A tal fine è consentito l'accesso del personale individuato da RFI nelle aree cedute all'Appaltatore, purché RFI abbia preventivamente richiesto all'Appaltatore che il personale sia accompagnato da un incaricato dell'Appaltatore. È data facoltà a RFI, in caso di violazione delle ulteriori norme o prescrizioni di cui al precedente comma 1, di ordinare la sospensione dei lavori.

3. Tra le prove e le verifiche che RFI può svolgere al fine di redigere il verbale di ultimazione dei lavori di cui all'art. 38, vi è anche la verifica che l'Appaltatore abbia correttamente adempiuto ai propri obblighi in materia di tutela dell'ambiente (quali ad esempio: restituzione dei materiali nuovi non utilizzati e dei materiali tolti d'opera; gestione dei rifiuti; inquinamento del sito; ecc.). L'avvenuta constatazione dell'assolvimento dei predetti obblighi dovrà risultare da apposito "verbale di restituzione delle aree" sottoscritto dalle parti.

4. In caso di riscontrate deficienze nell'adempimento degli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, RFI ne darà comunicazione, con Ordine di Servizio o documento equivalente, all'Appaltatore, che dovrà adempiere a tutti gli obblighi connessi a sua cura ed onere, comunicando altresì l'avvenuto adempimento alle suddette prescrizioni, al solo verificarsi del quale potrà essere controfirmato dalle parti il verbale di restituzione delle aree.

5. È in ogni caso data facoltà a RFI di subordinare il pagamento della rata di

saldo all'avvenuta controfirma delle parti del verbale di restituzione delle aree di cui al precedente comma 3.

6. L'Appaltatore manleva completamente RFI da ogni responsabilità, pretesa ed azione, anche di Terzi, comunque connessa agli aspetti e/o a possibili criticità ambientali delle aree in questione o rapportabili alle aree in questione ed alle attività di utilizzo delle aree stesse da parte dell'Appaltatore.

7. Resta peraltro inteso che gli obblighi, gli oneri e i costi derivanti dalla necessità di adeguare la situazione in cui l'area viene restituita alle prescrizioni derivanti dalla normativa, imputabili all'Appaltatore a titolo di dolo o colpa, anche lieve, si intendono e restano interamente posti a cura, spese e responsabilità dell'Appaltatore, anche se accertati in data successiva all'avvenuta controfirma del verbale di restituzione delle aree.

21.2. ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED INQUINAMENTO DEI SITI

1. Salvo quanto disposti nei successivi commi 2, 3 e 4, qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento o di potenziale inquinamento, il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla pubblica autorità, ai fini del tempestivo ottemperamento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifica dei siti. Al tal fine è fatto obbligo all'Appaltatore di dare tempestiva comunicazione a RFI delle circostanze di fatto relative al verificarsi dell'evento e di tutte le iniziative poste in essere (quali, ad esempio: avvenuta effettuazione della comunicazione ai sensi degli artt. 242 o 245 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adozione delle misure di prevenzione, adozione delle misure di messa in sicurezza di emergenza, ecc.).

RFI si riserva la possibilità di procedere alla bonifica o alla messa in sicurezza dei siti (ove la stessa non sia stata causata da fatto dell'Appaltatore), ancorché tale iniziativa non sia obbligatoria, ma attivabile di iniziativa in qualità di "soggetto interessato" o di "proprietario incolpevole". In tutte le ipotesi di apertura di un procedimento ai sensi del Titolo V alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nulla competerà all'Appaltatore, salvo una proroga del termine utile contrattuale.

2. Al termine dei lavori, l'Appaltatore dovrà garantire, anche attraverso la sottoscrizione di apposito verbale e l'esecuzione di specifiche analisi ambientali se richieste da RFI, che sulle aree a lui temporaneamente cedute non si siano verificati fenomeni di potenziale inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque superficiali o sotterranee o fenomeni di abbandono di rifiuti.

3. In ogni caso, è data facoltà a RFI di effettuare verifiche circa lo stato delle aree, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori.

4. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell'Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l'aggravamento dei medesimi siano imputabili alla condotta dell'Appaltatore stesso.

5. Nell'ipotesi in cui nelle aree di cantiere vengano rinvenuti rifiuti abbandonati da soggetti diversi dall'Appaltatore, RFI potrà attivarsi direttamente per la rimozione degli stessi, ovvero, in alternativa, affidare la gestione di tali rifiuti all'Appaltatore, previa comunicazione scritta della Direzione Lavori. Tali attività saranno compensate con le voci di Tariffa.

6. Salvo quanto previsto nell'articolo 32 ter e salvo diversa specifica del Direttore dei Lavori, tutto il materiale derivante dalle lavorazioni oggetto del

presente Atto costituisce rifiuto. L'Appaltatore, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, provvederà autonomamente alla gestione di tali rifiuti, assumendo la qualifica di "produttore" degli stessi. Il corretto adempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituirà oggetto di accertamento da parte di RFI nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione degli stessi.

7. L'Appaltatore, in qualità di produttore dei rifiuti, si impegna a gestire gli stessi nel rispetto dei seguenti principi:

a) l'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, fornire a RFI copia degli atti autorizzatori/di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;

b) nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a), l'Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire a RFI tempestivamente, e comunque prima del conferimento dei rifiuti, copia degli atti autorizzatori/di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;

c) l'eventuale affidamento delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell'Appaltatore deve essere preventivamente autorizzato da RFI. L'autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione a RFI medesima di copia degli atti

autorizzatori/di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;

d) l'Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su piazzali di proprietà di RFI, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, dalle procedure di RFI e dalle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori. Più in particolare, l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile, del materiale nuovo o del materiale tolto d'opera in attesa di essere restituito a RFI, e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Il deposito dei rifiuti e dei materiali dovrà essere supportato da idonea cartellonistica, secondo quanto disposto dalle procedure di RFI e nel rispetto delle disposizioni di legge. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;

e) l'Appaltatore si impegna a fornire a RFI, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti. RFI può ritenere le rate di pagamento in acconto nel caso l'Appaltatore risulti inadempiente all'obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel

caso la documentazione medesima risulti irregolare;

f) ove l'Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, RFI avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l'applicazione di ogni altra sanzione o applicazione di penale.

Nell'ipotesi in cui il Contratto Applicativo sia superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14, comma 2, del D.lgs. 36/2023, troveranno altresì applicazione le previsioni di seguito riportate.

21.3 ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE - GESTIONE AMBIENTALE

1. Generalità

L'Appaltatore dovrà assicurare, per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale e la piena ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di approvazione del progetto o in corso d'opera.

2. Sistema di Gestione Ambientale

Al fine di garantire con evidenze oggettive la corretta gestione ambientale delle attività di realizzazione delle opere, nonché la conformità alle norme e prescrizioni ambientali specifiche, l'Appaltatore si obbliga a predisporre e ad attuare per tutta la durata dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale delle attività di cantiere esteso a tutti i siti in cui si svolgono le attività affidate, implementato secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001 nella versione corrente.

I documenti di sistema dovranno essere resi disponibili su richiesta alla DL su

supporto magnetico (Cdrom/ DVD, e-mail, ecc) entro 30 giorni dalla consegna dei lavori.

La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale dovrà essere aggiornata e/o integrata nel corso delle attività di esecuzione in coerenza con lo sviluppo degli elaborati di dettaglio e con i programmi settimanali delle lavorazioni, e ogni qualvolta modifiche inerenti il progetto o diverse modalità realizzative dei lavori lo rendessero necessario. Tutta la documentazione suddetta dovrà essere resa disponibile su richiesta alla DL. È data facoltà a RFI di richiedere in qualsiasi momento dello svolgimento delle prestazioni contrattuali l'adeguamento e l'aggiornamento della documentazione ambientale a cui l'Appaltatore deve dare seguito.

3. Nomina di un Referente Ambientale dell'Appalto (RA)

L'Appaltatore deve nominare un proprio Referente che abbia competenze sulle normative e di sistema di gestione ambientale, per gestire le attività di controllo ambientale. Il referente - per le questioni di stretta attinenza ambientale - si interfacerà con la Direzione Lavori.

RFI, potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque fase del rapporto contrattuale, la sostituzione del RA. L'Appaltatore dovrà ottemperare a tale eventuale richiesta senza poter avanzare eccezioni, contestazioni e/o pretese di alcun genere.

4. Esecuzione di una Analisi Ambientale Iniziale

All'Appaltatore, in fase preliminare, si deve chiedere, a partire dai dati che verranno forniti da RFI circa gli aspetti ambientali significativi, i rischi e le opportunità correlati associabili alle attività oggetto di appalto, di redigere un documento di Analisi Ambientale, redatto e firmato dal referente ambientale

	dell'appalto (RA).	
	Dall'Analisi Ambientale verranno individuati gli aspetti ambientali	
	“significativi” la cui gestione necessiterà della predisposizione di	
	procedure/istruzioni operative ovvero di tutta la necessaria documentazione	
	con l'intento di limitare tutte le situazioni che possano causare impatti	
	sull'ambiente.	
	La valutazione di significatività dovrà essere svolta in condizioni sia normali sia	
	di emergenza.	
	L'Appaltatore dovrà dare evidenza a RFI del periodico aggiornamento	
	dell'Analisi Ambientale a fronte della modifica di tutte le condizioni	
	inizialmente considerate (es. modifiche legislative, varianti di progetto,	
	lavorazioni, prescrizioni della Committente).	
	Le modalità operative per il controllo degli aspetti ambientali significativi	
	dovranno essere formalizzate e declinate in apposite procedure in assenza delle	
	quali tale comportamento sarà valutato da RFI ai fini della eventuale	
	risoluzione del contratto e/o dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno.	
	L'Appaltatore nella struttura dell'Analisi Ambientale dovrà esplicitare, a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo: il processo WBS → Opera/parte d'opera →	
	Lavorazioni → Strumenti e attrezzature utilizzati → Materiali impiegati →	
	Aspetti ambientali e Impatti Correlati → Aspetti Ambientali Significativi →	
	Mitigazioni/Prescrizioni/adempimenti legislativi applicabili → Documenti di	
	riferimento.	
	L'Appaltatore ogni qualvolta provvederà all'aggiornamento dell'Analisi	
	Ambientale sarà tenuto a rivedere tutte le procedure operative a essa afferenti.	
	In ogni caso i criteri e le modalità per l'identificazione e la valutazione degli	

aspetti ambientali connessi alle attività contemplate dal contratto dovranno essere dettagliatamente documentati, a cura dell'Appaltatore, nell'Analisi Ambientale o in una apposita procedura e successivamente condivisi con la DL di RFI.

5. Gestione di uno Scadenziario Legislativo (QUADRO DEGLI ADEMPIMENTI AMBIENTALI)

L'Appaltatore dovrà elaborare e tenere costantemente aggiornato una base dati comprendente:

- a) un quadro delle prescrizioni legislative e normative nazionali e locali applicabili ai lavori e di altre eventuali prescrizioni sottoscritte;
- b) un quadro delle disposizioni e/o autorizzazioni ambientali di Enti e Organi di controllo applicabili.

Il quadro degli adempimenti deve essere aggiornato con l'evolversi delle normative e legislazioni pertinenti e correlato all'avanzamento delle attività.

L'Appaltatore dovrà assicurare, per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale e la piena ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di approvazione del progetto e/o in corso d'opera.

Tale scadenziario, mantenuto dall'Appaltatore, deve essere reso immediatamente disponibile su richiesta della DL di RFI.

6. Pianificazione e Registrazione dei Controlli Ambientali

È responsabilità dell'Appaltatore prevedere ed eseguire tutte le verifiche, ispezioni, prove, misure e controlli necessari per soddisfare i requisiti richiesti dalle prescrizioni ambientali applicabili (di legge, contrattuali, del progettista, degli standard riconosciuti, ecc.). Gli esiti delle ispezioni, prove, verifiche,

controlli possono essere documentati attraverso i Piani di Controllo Ambientale (PCA), o altra registrazione adeguata allo scopo, in conformità alla normativa vigente e ai documenti contrattuali.

Tutte le registrazioni di controllo (moduli di registrazione, schede, check list, ecc.) devono fornire le evidenze oggettive del controllo esercitato, devono essere tenute presso il luogo in cui il lavoro viene svolto e resi disponibili alla DL ovvero al personale che per essa opera.

L'Appaltatore deve costituire un "Dossier delle Registrosioni Ambientali" dell'appalto, che deve contenere i documenti relativi alla gestione ambientale anche in relazione all'avanzamento delle attività/lavori.

I contenuti minimi del Dossier delle Registrosioni Ambientali devono comprendere:

- a) registrazioni relative alla valutazione periodica del rispetto delle prescrizioni legali e altre prescrizioni applicabili (es. registri e scadenziari legislativi);
- b) registrazioni relative ai controlli ambientali eseguiti (ad es. PCA, ecc.);
- c) rapporti di emergenze ambientali occorse, incluse le loro prove di preparazione e risposta;
- d) rapporti e registri delle non conformità e delle azioni correttive.

I documenti facenti parte del Dossier delle Registrosioni Ambientali sono resi disponibili dal RA alla DL su richiesta della stessa, affinché sia data evidenza che tutti i controlli contrattualmente previsti siano stati eseguiti e registrati nei tempi, inclusa la gestione delle Non conformità rilevate secondo le indicazioni riportate nel punto 8 "Gestione Non Conformità e Azioni Correttive".

7. Gestione delle Emergenze Ambientali

L'Appaltatore è tenuto a predisporre un'apposita procedura che descriva le responsabilità e le modalità operative per:

- a) identificare le potenziali situazioni di emergenza ambientale;
- b) rispondere a tali situazioni di emergenza mettendo in atto correzioni, azioni correttive e/o azioni per prevenire e mitigare le conseguenze a esse associate.

L'Appaltatore gestirà le situazioni di emergenza, anche potenziali, nel rispetto della normativa vigente.

La procedura gestione emergenze ambientali potrà includere, qualora applicabili, anche richiami a Piani Operativi di Sicurezza (POS) e/o Documenti di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

8. Gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive

L'Appaltatore deve predisporre una procedura per la "Gestione delle Non Conformità (NC) ambientali e delle Azioni Correttive (AC)" riguardanti attività, prodotti e processi oggetto della prestazione contrattuale, in Accordo alla relativa procedura redatta da RFI nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale. In tale procedura l'Appaltatore deve indicare i criteri, le responsabilità e le modalità operative (e relativa modulistica utilizzata) per rilevare, esaminare e risolvere le Non Conformità (NC), comprese quelle relative alle attività svolte dai soggetti che operano per suo conto.

Pertanto, tale procedura deve contenere:

- a) la classificazione delle Non Conformità ambientali;
- b) le modalità operative e le responsabilità per la rilevazione, la formalizzazione, l'approvazione e il trattamento delle Non Conformità per singola tipologia classificata;

- c) la modulistica utilizzata per la registrazione (Rapporto Non Conformità ambientali e delle Azioni Correttive e Registro Non Conformità ambientali e delle Azioni Correttive);
- d) le modalità di analisi statistica e reporting delle Non Conformità;
- e) le modalità e i tempi di comunicazione alla Committenza;
- f) le modalità di gestione e archiviazione della documentazione di registrazione utilizzata.

La procedura deve essere redatta, emessa, aggiornata dall'Appaltatore e comunicata ai soggetti coinvolti nel lavoro; sarà cura dell'Appaltatore sorvegliare che la procedura venga successivamente correttamente attuata da tutti i soggetti coinvolti nella fase realizzativa dell'appalto.

a. Responsabilità e trattamento delle Non Conformità

L'Appaltatore è responsabile anche per i suoi fornitori, affidatari, subaffidatari, subappaltatori del trattamento, attraverso correzione e relative azioni correttive, delle NC ambientali di qualsiasi natura.

Le NC che comportino, abbiano comportato o continuino a provocare violazioni di disposizioni normative e/o potenzialmente tali, in ambito ambientale, devono essere prontamente gestite documentandone la risoluzione attraverso evidenze oggettive. L'Appaltatore deve altresì eseguire l'analisi delle cause che hanno determinato le NC ovvero le conseguenti azioni correttive da mettere in atto per il loro trattamento.

Le NC ambientali possono essere rilevate da:

- a) personale dell'Appaltatore e suoi fornitori, affidatari, subaffidatari, subappaltatori;
- b) dalla Committente e/o da personale da essa formalmente delegato alla

vigilanza contrattuale;

c) da Enti Istituzionali di controllo e tutela (Enti di tutela ambientale, di Salute e Sicurezza del Lavoro, ecc.).

Il soggetto che rileva la NC è tenuto a segnalarla alle competenti figure individuate dall'Appaltatore per consentirne la registrazione, classificazione e trattamento. Tutti i rapporti di NC relativi alla esecuzione di quanto previsto in contratto devono essere conservati a cura dell'Appaltatore nel Dossier delle Registrazioni Ambientali, laddove previsto, e messi a disposizione del personale della Committente e/o da personale da essa formalmente delegato alla vigilanza contrattuale.

Non possono essere ammesse a SAL eventuali opere o lavori eseguiti affetti da NC e soggette a compenso previsto contrattualmente.

Le azioni correttive messe in atto per qualunque tipologia di NC rilevata, al di là degli interventi immediati pertinenti di correzione e prevenzione, non devono superare temporalmente i termini temporali sanciti da leggi, regolamenti, normative cogenti e/o disposizioni di RFI e altre autorità competenti ovvero immediatamente, nel caso in cui la tempestività di intervento fosse determinante per la pronta risoluzione dell'accadimento ambientale.

b. Registro Non Conformità e delle Azioni Correttive

L'Appaltatore deve predisporre, tenere aggiornato e mantenere a disposizione della DL e del personale da essa formalmente delegato alla vigilanza contrattuale, un "Registro delle Non Conformità e delle Azioni Correttive", completo di tutte le informazioni riguardanti l'identificazione e la gestione delle Non Conformità ambientali e atto a individuarne lo stato di risoluzione. Il

Registro delle Non Conformità ambientali e delle Azioni Correttive deve contenere la sintesi di tutte le voci presenti su ciascun Rapporto di Non Conformità ambientali e delle Azioni Correttive e il loro stato attuativo.

L'Appaltatore può istituire più registri gestiti dall'Appaltatore in relazione alle esigenze, anche utilizzando un sistema informatizzato di gestione dei registri delle NC che consenta di condividere in tempo reale le informazioni con la DL e/o con il personale da essa formalmente delegato alla vigilanza contrattuale.

L'Appaltatore è tenuto a produrre un'analisi statistica delle NC nell'ambito del "Report ambientale periodico". In tale ambito vanno evidenziate le NC ripetitive e definite le cause e le azioni correttive.

Su richiesta di RFI, l'Appaltatore dovrà fornire le evidenze dei controlli eseguiti sui propri affidatari/subaffidatari/subappaltatori/fornitori.

Le evidenze potranno essere, a titolo esemplificativo:

- a) verbali di audit;
- b) rapporti di NC;
- c) fotografie e rilievi di qualsiasi altro genere formalizzati anche da Enti di controllo esterni.

Qualora la non corretta gestione ambientale di un affidatario, subaffidatario, subappaltatore o fornitore dovesse procurare una grave inadempienza ambientale (es contaminazioni, esecuzione di attività senza la prescritta autorizzazione, ecc.) questa dovrà essere comunicata prontamente dall'Appaltatore alla DL che potrà in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio richiedere all'Appaltatore l'evidenza dei controlli eseguiti sui fornitori/affidatari/subaffidatari/subappaltatori.

RFI segnalerà, per il tramite della DL, all'Appaltatore le eventuali carenze

riscontrate trasmettendo un Rapporto di Verifica Ispettiva e, ove necessario, indicando anche le Azioni Correttive che vanno attivate dall'Appaltatore senza attendere le sue proposte.

Le risultanze dell'attività di Verifiche Ispettive dovranno essere consegnate con verbale/rapporto di verifica e sottoscritte per condivisione dai responsabili con appropriata autorità, dell'organizzazione soggetta a verifica durante la riunione conclusiva dell'audit.

L'Appaltatore è tenuto, sulla base di segnalazioni formulate da RFI, a emettere il relativo Piano di Azioni Correttive (PAC) e a trasmetterlo nei termini stabiliti nella notifica ufficiale dell'esito della verifica e comunque, ove non indicati, entro una settimana dalla stessa.

Il PAC non deve prevedere Azioni Correttive che richiedano tempi di risoluzione superiori a quanto concordato con RFI.

RFI si riserva di esprimere commenti e richiedere integrazioni al PAC dell'Appaltatore, che dovrà recepire quanto commentato o richiesto.

L'Appaltatore deve dare comunicazione tempestiva alla Committente della chiusura delle Azioni Correttive intraprese illustrandone lo stato anche nel Report Ambientale periodico.

Se il PAC non è stato completamente attuato, la DL ha la facoltà di concedere all'Appaltatore una proroga dei tempi di risoluzione; tale proroga potrà essere concessa previa presentazione, da parte dell'Appaltatore, di una giustificata motivazione per il ritardo registrato.

RFI si riserva di eseguire, in ogni momento, ispezioni comunicate o non preavvisate.

9. Comunicazione Periodica con il Committente (REPORT AMBIENTALE)

L'Appaltatore deve predisporre un Report Ambientale semestrale che deve contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) le informazioni relative all'andamento generale delle attività che possono avere un impatto ambientale;
- b) i risultati della valutazione periodica del rispetto delle prescrizioni legali applicabili (conformità legislativa);
- c) i risultati delle attività di gestione ambientale; in particolare, per ogni attività oggetto di appalto, devono essere descritti, fornendo le evidenze oggettive, gli elementi riguardanti la gestione degli aspetti ambientali significativi individuati, sia in sede di valutazione iniziale che a seguito di ogni modifica al progetto, gestiti anche attraverso la Analisi Ambientale;
- d) tutte le NC rilevate, aperte e chiuse nel periodo e la loro analisi statistica con evidenziazione delle cause che le hanno determinate e le azioni correttive messe in atto compreso il loro stato di attuazione;
- e) le informazioni riguardo eventuali emergenze ambientali e gli esiti delle azioni intraprese per la loro risoluzione;
- f) i risultati delle attività di controllo ambientale eseguite;
- g) i risultati degli audit/ispezioni interni ed esterni compresi quelli degli Enti di tutela ambientale, del Certificatore (eventuale) e di altri Organi di controllo e le azioni di miglioramento messe in atto;
- h) lo stato di attuazione delle azioni correttive messe in atto a seguito degli audit interni e esterni;
- i) gli esiti e relative verbalizzazioni delle attività di controllo degli Enti di tutela ambientale;

j) le criticità che si ritiene opportuno segnalare.

10. Ritenute sul SAL

In caso di:

a) mancata registrazione delle Non Conformità (NC) segnalate dalla DL o mancata risoluzione nei tempi pianificati, approvati e/o indicati da RFI, o da altri Enti autorizzati delle azioni correttive conseguenti a NC ovvero in caso di inadeguatezza palese delle azioni di risoluzione messe in atto;

b) mancate comunicazioni alla DL ed altri Enti interessati nei casi previsti;

c) mancato invio, nei termini contrattuali, del Report periodico o incompletezza dei dati contenuti nello stesso o difformità rispetto alle evidenze acquisite da RFI e/o da altri Enti competenti nel corso di sopralluoghi e verifiche;

d) mancanza di Piani di Controllo Ambientale, ove previsti, sulle lavorazioni effettuate o incompletezza dei Piani di Controllo Ambientale compilati o difformità dei controlli registrati rispetto alle evidenze acquisite da RFI, e/o altri Enti nel corso di sopralluoghi e verifiche;

la DL, decorsi i tempi dalla stessa definiti o condivisi per la risoluzione della specifica carenza/criticità, applicherà, fino a quando permarrà la carenza/criticità, per ciascuna carenza/criticità rilevata, salve le ulteriori disposizioni e/o sanzioni previste dalla normativa vigente o impartite dagli Enti di tutela ambientale, una trattenuta su ogni Stato di Avanzamento dei Lavori la cui entità sarà calcolata secondo la seguente formula: $T = 0,5\% \times N.g \times I.sal$ (dove T è l'importo della trattenuta da applicare; N.g il numero di giorni decorsi dalla

scadenza dei tempi definiti o condivisi dalla DL per la risoluzione della specifica carenza/criticità e l'importo dello Stato di Avanzamento dei Lavori). Se l'importo della trattenuta calcolato applicando tale formula risulterà superiore al 10% dell'importo di uno Stato di Avanzamento dei Lavori, l'ammontare della trattenuta da applicare su tale Stato di Avanzamento dei Lavori corrisponderà al 10% dell'importo del SAL stesso.

L'importo così trattenuto verrà riaccreditato senza interessi, con il primo S.A.L. utile successivo alla avvenuta constatazione, in contraddittorio tra la DL e l'Appaltatore, del completo e corretto espletamento dei predetti adempimenti.

ARTICOLO 22

OBBLIGHI ED ONERI PARTICOLARI DELL'APPALTATORE E DISPOSIZIONI SPECIALI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto nell'Allegato n. 12 (Obblighi ed oneri particolari dell'Appaltatore e disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori).

2. Per i lavori da eseguire in presenza dell'esercizio ferroviario, per i lavori all'armamento e per i lavori agli impianti elettrici e tecnologici, l'Appaltatore deve inoltre attenersi scrupolosamente, a quanto indicato nell'apposito Contratto Applicativo e nel PSC appositamente redatto da RFI, ove verranno individuate le normative di riferimento, le attività previste e le abilitazioni richieste da RFI, affinché sia garantito l'andamento previsto della produzione e la sicurezza dei lavoratori in cantiere, con particolare riferimento a:

A. Protezione cantieri

- "Capitolato speciale per la sicurezza del lavoro nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione" (Allegato n. 16);

- “Istruzione per la Protezione dei Cantieri” (Allegato n. 12);

- “Capitolato Speciale di Appalto per lavori in presenza dell’esercizio ferroviario, per lavori all’armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici” (Allegato n. 15).

Per l’inosservanza dell’obbligo di cui sopra l’Appaltatore incorrerà nella penale prevista all’art. 37 del presente Accordo. Resta comunque salva la facoltà da parte di RFI di risolvere il presente Accordo per inadempimento dell’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del Codice civile.

Tutte le spese e gli oneri occorrenti per l’ottenimento delle prescritte abilitazioni sono a carico dell’Appaltatore.

B. Concessione d’interruzioni e rallentamenti

I lavori interferenti con l’esercizio ferroviario che dovessero essere ordinati da RFI in dipendenza del presente Accordo, verranno di norma eseguiti con l’utilizzazione dei normali intervalli di circolazione liberi da treni, sia in ore diurne sia notturne, nonché degli intervalli d’orario o delle interruzioni programmate d’orario (fasce) previste dal fascicolo orario della linea interessata dai lavori medesimi.

L’eventuale limitazione dell’utilizzazione delle interruzioni o la mancata concessione di una o più interruzioni o lo spostamento del periodo dell’interruzione, non daranno titolo all’Appaltatore di richiedere compensi ed indennizzi di sorta.

Per particolari lavori alla sede ed in corrispondenza dei binari, per motivi di sicurezza dell’esercizio ferroviario, saranno concessi rallentamenti della velocità dei treni, da concordare con il Direttore dei Lavori. RFI ha comunque la piena

ed insindacabile facoltà di non concedere i rallentamenti programmati che, per sopravvenute necessità, si rivelino non compatibili con le esigenze di esercizio.

Tale mancata concessione, non darà titolo all'Appaltatore di richiedere compensi ed indennizzi di sorta.

C. Identificazione del personale di cantiere

1. Ai sensi del D. Lgs. 81 del 9/4/2008, art. 18, co. 1, lettera u) e s.m.i., l'Appaltatore assume l'obbligo di dotare, a sua cura e spese, i propri dipendenti aventi accesso ai lavori, di un apposito documento di identificazione, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

2. L'Appaltatore assume altresì l'obbligo di dotare il personale dei subappaltatori aventi accesso ai cantieri di analogo documento di identificazione che con apposita scritta indichi che gli stessi sono alle dipendenze del subappaltatore autorizzato.

3. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori, e dove non fosse esposto, dovrà essere esibito ai rappresentanti della Direzione Lavori e/o ad altro funzionario che svolgerà funzioni di controllo.

4. Se, a seguito di controllo, uno o più addetti ai lavori risultassero sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, verranno richieste le generalità degli stessi e notificate all'Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze di subappaltatore autorizzato), il quale dovrà presentare al Direttore dei Lavori entro il giorno successivo i documenti non esibiti all'atto del controllo.

5. Per l'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista all'art. 37 del presente Accordo. Essa verrà applicata a

decorrere dal giorno di effettuazione del controllo e per ogni giorno successivo fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi all'addetto o agli addetti trovati sprovvisti di documentazione all'atto del controllo.

D. Disposizioni particolari per l'esecuzione dei lavori

1. Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà attenersi a tutte le disposizioni che saranno impartite da RFI in merito alle modalità esecutive ed alle caratteristiche delle opere, nonché alla presentazione di certificazioni, omologazioni e dichiarazioni richieste dalle norme in vigore o del Direttore dei lavori per conto di RFI.

2. Sarà sempre RFI, quindi, a stabilire le Voci delle Tariffe Generali alle cui prescrizioni dovrà essere uniformata l'esecuzione dei lavori, anche se tali determinazioni comportano la scelta fra più voci applicabili per una stessa categoria di lavoro, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni al riguardo. 3. L'Appaltatore inoltre dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari, o che comunque fossero ordinati da RFI, per evitare danni alle persone, alle cose ed al materiale ferroviario, come impalcature, ripari, steccati e simili, e per non intralciare il normale funzionamento delle attività che si svolgono nell'ambito delle zone interessate dai lavori in oggetto.

E. Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali

1. L'articolo 4 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, prevede quanto segue: "al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi".

L'Appaltatore, pertanto, ha l'obbligo di verificare l'applicazione di tale prescrizione.

ARTICOLO 22 bis

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE DERIVANTI

DALL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA IN SEDE DI GARA

1. L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo in conformità agli obblighi assunti con la presentazione, in sede di gara, dell'Offerta Tecnica e dei documenti ad essa allegati.

2. Poiché l'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara è parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le soluzioni tecniche ed organizzative ivi previste costituiscono, per l'Appaltatore, ineludibili impegni contrattuali, il cui mancato adempimento determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'ultimo comma del presente articolo

3. L'Appaltatore in particolare dovrà

.....

.....

4. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi assunti con l'offerta tecnica si applicherà la penale prevista nel seguente articolo 37 (Penalità), fermo restando che laddove l'inadempienza dell'Appaltatore perdurasse oltre il termine stabilito nel sopra citato articolo, RFI si riserva, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, di risolvere il presente Accordo.

ARTICOLO 23

CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO

1. Il Committente, durante l'esecuzione del presente Accordo ha la facoltà di richiedere all'Appaltatore, per giustificati motivi, l'allontanamento e l'eventuale sostituzione di uno o più lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni

oggetto del presente Accordo, anche in caso di ricorso al subappalto, senza che per questo spetti alcuna indennità all'Appaltatore.

2. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono giustificati motivi:

a) L'avvenuta conoscenza (tramite mezzi quali, per esempio, articoli di stampa, sentenze, verbali di arresto, reclami circostanziati da parte della clientela, segnalazioni) di sentenza di condanna, sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. ovvero procedimenti penali in corso relativi a reati nei quali Società del Gruppo FS Italiane siano persona offesa/ danneggiata dal reato o comunque relativi a reati di grave entità, quali, ad esempio, reati di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis e seguenti c.p., spaccio di droga, rapina, sequestro di persona, estorsione, furto, truffa, appropriazione indebita, concussione, corruzione, ricettazione, associazione a delinquere.

b) Fatti o condotte riconducibili al lavoratore che generino situazioni di incompatibilità con la mansione svolta ovvero situazioni di incompatibilità ambientale.

c) Fatti o condotte rilevanti che possano ledere l'immagine del Committente o comunque comportamenti contrari ai valori e agli standard di comportamento adottati dal Committente ed esplicitati nel Codice Etico del Gruppo FS Italiane.

d) La violazione da parte dell'Appaltatore o del subappaltatore degli obblighi in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

3. L'Appaltatore dovrà procedere all'immediato allontanamento e alla eventuale sostituzione entro il termine indicato nella richiesta del Committente.

L'Appaltatore si impegna a non utilizzare il personale allontanato nel presente appalto per tutta la durata dello stesso e a non utilizzarlo negli appalti eventualmente in essere con altre Società del Gruppo FS Italiane.

4. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo, il Committente si riserva la facoltà di risoluzione dell'Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. secondo quanto stabilito dal successivo art. 40.

ARTICOLO 24

MODIFICHE DEL CONTRATTO

DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

VARIANTI IN CORSO D'OPERA

AUMENTO O DIMINUZIONE DEI LAVORI

1. Le modifiche al presente Accordo potranno essere ammesse in conformità a quanto previsto dall' art. 120 del D. Lgs. 36/2023 . Per tutto quanto non espressamente previsto dal predetto articolo si applicano le previsioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 delle Condizioni Generali.

Le modifiche, che possono anche comportare l'aumento o la diminuzione dei lavori appaltati, devono essere autorizzate per iscritto dal REL ed acquistano efficacia contrattuale dal momento della sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo all'Accordo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 38.1 delle CGC.

Nei casi previsti dalla disciplina vigente, si procede alla pubblicazione e alle comunicazioni delle modifiche.

2. Nel rispetto dell'art. 120, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 36/2023, nel caso in cui prima della scadenza del termine originario indicato dall'art. 3 l'importo presunto per qualcuna o per tutte le categorie, al netto di opzioni e proroghe, come aumentato per effetto di eventuali modifiche, sia raggiunto, e sempre che

sia già stata esercitata la facoltà di cui all'art. 120 , comma 9, d.lgs. n. 36/2023

, RFI potrà incrementare, anche in più volte, detto importo per un'ulteriore

somma che complessivamente non deve superare il 50% dell'importo presunto

dell'Accordo Quadro, sempre al netto di proroghe e opzioni.

Nel caso in cui l'opzione interessi tutte o più categorie l'importo

dell'incremento è dato dalla somma degli incrementi delle singole categorie,

fermo restando che la somma dell'incremento dell'importo per la singola

categoria, disposto ai sensi della presente opzione, con l'incremento del

medesimo importo che sia precedentemente derivato dall'esercizio della facoltà

di cui all'art. 120 comma 9 d.lgs. n. 36/2023 , non può superare, sempre per la

singola categoria, il 50% dell'importo presunto della stessa, al netto di opzioni e

proroghe.

2bis. Ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, comma 1 lett. a), RFI

unilateralmente e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di aumentare

o diminuire le prestazioni, fino al 20% dell'importo del Contratto.

L'Appaltatore presta sin d'ora il proprio consenso ad eseguire le ulteriori

prestazioni derivanti da tale modifica, agli stessi prezzi, patti e condizioni

previsti contrattualmente.

3. Qualora le modifiche implicino l'esecuzione di maggiori, minori e/o

diverse prestazioni rispetto a quanto previsto nel Progetto Esecutivo

approvato, alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da

ciascuna variante si procederà con perizia differenziale, limitata alle parti

d'opera contenenti le prestazioni effettivamente interessate dalla modifica

stessa.

Nella perizia differenziale in questione, sia per i lavori previsti dalla variante sia

per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno

applicati i prezzi offerti dall'Appaltatore e riportati nell'Allegato n. ..., fatta

salva l'applicazione dell'articolo 37 delle CGC.

L'Appaltatore dovrà presentare la perizia differenziale sia in formato cartaceo

sia in formato elettronico editabile (sia nel formato STR Vision, sia con

l'utilizzo del software Microsoft EXCEL mediante tabelle estratte da STR

Vision), organizzata per WBS e per articoli.

Tutta la documentazione sia tecnica che economica della modifica dovrà essere

aggiornata dall'Appaltatore a seguito di eventuali osservazioni del

Committente. In caso di dissenso in merito alle condizioni di esecuzione della

modifica, l'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad aggiornare la

documentazione secondo le osservazioni del Committente, salvo il diritto

dell'Appaltatore di iscriverne riserva nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 35

delle Condizioni Generali di Contratto.

4. Qualora la modifica derivi da errori od omissioni progettuali imputabili

all'Appaltatore, sono a suo totale carico, oltre all'onere della nuova

progettazione, le maggiori spese, le penali per il ritardo nell'ultimazione dei

lavori e gli ulteriori danni subiti dal Committente.

5. L'Appaltatore dovrà presentare il Progetto Esecutivo modificato, corredato

da computo metrico estimativo, entro 20 giorni dalla data di rilevamento degli

errori/omissioni.

Per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna, secondo le

modalità anzi dette, sarà applicata la penale prevista nell'art. 37 del presente

Accordo.

ARTICOLO 25

RINVENIMENTO DI COSE DI INTERESSE STORICO,

ARTISTICO, ARCHEOLOGICO

Il rinvenimento di cose di interesse storico, artistico, archeologico è disciplinato dall'art. 31 delle CGC.

ARTICOLO 26

ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN

MATERIA DI ALTRI ASPETTI AMBIENTALI

1. Nella gestione degli aspetti ambientali diversi da quelli considerati nell'art. 21.2, ancorché gli stessi risultino diversi da quelli disciplinati a titolo indicativo e non esaustivo nel presente articolo, l'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni, norme o disposizioni vigenti, secondo quanto specificato nell'art. 21.1.1.

2. L'Appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti. In particolare, l'Appaltatore, nel caso in cui ritenga che le sue lavorazioni possano determinare il superamento dei valori limite di immissione vigenti, provvede ad acquisire, prima dell'inizio dei lavori, l'autorizzazione comunale per lo svolgimento di attività temporanee, in deroga ai valori limite di immissione.

3. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare e ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all'effettuazione dei lavori nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, contestuali o successive alla stipula del presente atto, impartite da RFI. L'installazione, nelle aree cedute da RFI all'Appaltatore, di

depositi fissi o mobili (quali: serbatoi; cisternette; fusti; latte; ecc.) di tali sostanze a cura dell'Appaltatore, ovvero l'uso di depositi fissi o mobili installati da RFI, dovrà essere espressamente autorizzato da RFI eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l'obbligo del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e responsabilità, prove di tenuta, o altre attività ritenute precauzionalmente necessarie da RFI ai fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento. In alternativa, ad insindacabile decisione di RFI, il cessionario dovrà garantire il libero accesso di RFI alle aree cedute, perché RFI effettui direttamente a propria cura, spesa e responsabilità tali attività. In ogni caso l'Appaltatore potrà installare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile, e conformi alle normative vigenti. Ove previsto dalla normativa, dovrà essere acquisito il certificato di prevenzione incendi.

4. Lo scarico di reflui domestici o industriali nelle condotte di proprietà di RFI da parte dell'Appaltatore dovrà essere espressamente autorizzato da RFI e dovrà prevedere la realizzazione di un pozzetto di ispezione immediatamente a monte della confluenza delle condotte. È data in ogni caso facoltà a RFI di subordinare il nulla-osta all'effettuazione dello scarico nelle proprie condotte al rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni. RFI si riserva il diritto di effettuare, in ogni momento, controlli sulla qualità delle acque immesse nelle proprie condotte. Le spese per l'effettuazione di tali controlli restano totalmente a carico dell'Appaltatore. RFI potrà, a proprio insindacabile giudizio, richiedere, nel caso di scarico di acque reflue industriali, la separazione dei medesimi scarichi ove tecnicamente possibile.

5. L'Appaltatore, ove, per lo svolgimento delle proprie attività abbia necessità di installare od utilizzare un impianto (inteso come macchinario o sistema o

come l'insieme di macchinari o sistemi costituito da una struttura fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività (eventualmente parte di un più ampio ciclo industriale) che produce emissioni in atmosfera ovvero emissioni elettromagnetiche, il quale, in base alla normativa vigente, sia sottoposto ad atto autorizzatorio ordinario o generale ovvero a preventiva comunicazione, ovvero debba rispettare valori limite di legge o particolari condizioni impiantistiche, dovrà assicurare il rispetto di tale normativa e fornire ad RFI prova documentale del rispetto della medesima, anche con riferimento ai valori limite di legge. L'installazione dei macchinari o dei sistemi ovvero la realizzazione dei manufatti a tal fine necessari dovrà essere autorizzata da RFI.

6. L'Appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle autorità competenti.

7. Relativamente all'affidamento delle attività di manutenzione e assistenza, che interessano apparecchiature di condizionamento d'aria, refrigerazione, e pompe di calore fisse, contenenti gas fluorurati ad effetto serra (c.d. f-gas), l'Appaltatore, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, nonché dalle procedure aziendali, dovrà essere in possesso di Certificato rilasciato da Organismo di Certificazione di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 146/2018, e dovrà fornire a RFI copia dei seguenti documenti:

- Attestato di Iscrizione al Registro Telematico Nazionale rilasciato dalla CCIAA competente;
- Certificato (in corso di validità quinquennale) dell'impresa, rilasciato ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/2067, ovvero, fino

alla scadenza, di certificato rilasciato ai sensi del previgente Regolamento (CE) n. 303/2008.

- Attestati di Iscrizione al Registro Telematico Nazionale delle Persone Fisiche, rilasciati dalle CCIAA competenti;
- Certificati (in corso di validità decennale) delle persone fisiche, rilasciati ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/2067, ovvero, fino alla scadenza, di certificato rilasciato ai sensi del previgente Regolamento (CE) n. 303/2008, nelle Categorie I e II di cui all'art. 3 del Reg. medesimo.

ARTICOLO 27

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

27.1 ACCETTAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 2, la eventuale progettazione esecutiva, da redigere per ciascun intervento per il quale venga richiesta in forza del presente Accordo e del relativo Contratto Applicativo, dovrà essere sviluppata in conformità alle disposizioni e richieste di RFI, alle prescrizioni e specifiche, ai capitolati speciali ed alla documentazione elencata al successivo art. 43, tra i quali, in particolare, la Procedura Operativa “Gestione degli appalti di lavori, manutenzioni, opere e forniture in opera sulla base di documenti di pianificazione della qualità” RFI DOI P SE 08 1 0 del 17.12.2021 (Allegato n. 17) e all'art. 20 delle CGC e dovrà essere composta oltre che dai documenti richiesti dalla normativa applicabile – salvo diversa motivata indicazione dal Responsabile del Procedimento – dagli elaborati progettuali che all'uopo saranno indicati da RFI stessa nei singoli Contratti Applicativi.

L'Appaltatore in particolare accetta nella loro interezza, con la stipulazione del

presente Accordo, la documentazione progettuale prodotta da RFI degli interventi già programmati/progettati di cui all'Allegato n. 6 e dichiara espressamente di averne perfetta e particolareggiata conoscenza e di averne singolarmente verificato ogni elaborato, trovandoli tutti pienamente conformi alle caratteristiche stabilite per tale livello di progettazione. Dichiara pertanto di riconoscere la documentazione progettuale di RFI redatta, ad oggi, come perfettamente sviluppabile in progetto esecutivo, così come perfettamente realizzabili sono i successivi lavori e di assumere piena e completa responsabilità della loro esecuzione.

2. Successivamente all'emissione di ciascun Contratto Applicativo, che preveda la necessità della redazione del progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori, RFI darà luogo, con apposito verbale, alla consegna delle prestazioni progettuali, disponendo che l'Appaltatore a partire dalla data che verrà indicata in tale verbale dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo con le modalità indicate nel presente articolo. La data indicata nel verbale costituirà anche il termine iniziale per la decorrenza del termine utile per la redazione del progetto esecutivo.

3. Il progetto esecutivo di ogni singolo intervento dovrà essere redatto nel rispetto:

- a) del presente Accordo, dei suoi allegati e dei documenti in esso richiamati;
- b) del Contratto Applicativo e dei suoi allegati;
- c) della documentazione progettuale.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto nel pieno rispetto della presente Convenzione e dei relativi allegati, tra i quali, i Documenti Progettuali di cui

all'allegato n. 6, la Procedura Operativa "Gestione degli appalti di lavori, manutenzioni, opere e forniture in opera sulla base di documenti di pianificazione della qualità " RFI DOI P SE 08 1 0 del 17.12.2021 (Allegato n. 17).

Gli elaborati del "Progetto Esecutivo" dovranno essere tali da consentire di avere una evidenza completa di tutte le possibili voci di costo relative alla esecuzione delle opere, fermo restando che eventuali ulteriori maggiori costi delle opere medesime, rispetto a quelli indicati nel PE stesso dall'Appaltatore, che dovessero derivare per qualsivoglia motivo o ragione, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore medesimo.

RFI richiederà lo sviluppo del progetto secondo l'utilizzo del Building Information Modeling (BIM), ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 36/2023 ed in attuazione nel Decreto Ministeriale n. 560 del 01/12/2017 e ss.mm. e ii. emanato dal MIT e nel rispetto del Capitolato Informativo (Allegato n. 34); a tal fine l'Appaltatore dovrà impiegare n° 1 BIM Manager.

L'appaltatore dovrà consegnare, prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione delle opere definite nel Progetto Esecutivo e secondo le tempistiche indicate nei successivi commi del presente articolo, il "Progetto di Dettaglio" costituito dagli elaborati e dai corrispettivi modelli informativi BIM occorrenti per la definizione a livello costruttivo di quanto previsto nel Progetto Esecutivo medesimo.

Resterà facoltà dell'Appaltatore, compresa e compensata negli oneri della progettazione, l'esecuzione di rilievi topografici integrativi che l'Appaltatore dovesse ritenere necessari per la redazione del Progetto Esecutivo e la realizzazione delle opere.

Il progetto dovrà essere, inoltre, sviluppato in riferimento a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del Ministero della Transizione Ecologia del 23 giugno 2022 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” (G.U. n. 183 del 6 agosto 2022).

4. Ciascun progetto esecutivo è costituito dagli elaborati che saranno precisati nei rispettivi Contratti Applicativi, in conformità alle prescrizioni della normativa vigente e dovrà identificare tutti i particolari architettonici e strutturali degli interventi da realizzare.

Gli elaborati del progetto esecutivo dovranno essere tali da consentire di avere un’evidenza completa di tutte le possibili voci di costo relative all’esecuzione delle opere, fermo restando che eventuali ulteriori maggiori costi, rispetto a quelli indicati in quella sede dall’Appaltatore, che dovessero derivare per qual si voglia motivo o ragione, nessuna esclusa od eccettuata resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore.

5. L’Appaltatore indicherà il nominativo del Professionista incaricato della redazione della Progettazione esecutiva. Il Direttore dei Lavori può rifiutare per giustificati motivi il Progettista ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.

27.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE - APPROVAZIONE DI CUI ALL’ART. 20.4 DELLE CGC

1. La consegna del progetto esecutivo a RFI da parte dell’Appaltatore dovrà essere completata entro il termine di tempo utile stabilito in ciascun Contratto Applicativo a decorrere dalla data di consegna delle relative prestazioni. Per

ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo.

2. RFI comunicherà gli esiti della verifica degli elaborati del progetto esecutivo delle opere di cui al precedente comma 1 entro 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di ricezione di tutti gli elaborati medesimi; il suddetto termine è sospeso per tutto il periodo intercorrente tra le eventuali osservazioni e/o richieste di integrazione al progetto, formulate da RFI e l'integrale adempimento da parte dell'Appaltatore da effettuarsi entro 20 (venti) giorni dal ricevimento delle suddette prescrizioni e/o richieste di integrazione. Per ogni giorno di ritardo sull'integrale adempimento dell'Appaltatore alle prescrizioni e/o richieste di integrazione, si applicherà la penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo. Ai sensi dell'articolo 20.6 delle CGC il progetto esecutivo sarà soggetto prima dell'approvazione, alle attività di verifica secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

3. Il progetto esecutivo non potrà prevedere differenze tecniche e di costo rispetto alla documentazione progettuale, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 24.

4. Qualora il progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, è facoltà di RFI disporre la risoluzione del Contratto.

5. Il progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore ed approvato da RFI, diviene proprietà esclusiva di RFI, senza che l'Appaltatore possa rivendicare alcun diritto su di esso, ritenuto compreso e compensato nei prezzi di tariffa contrattuale l'onere del compenso relativo allo sviluppo della progettazione esecutiva stessa, in conformità a quanto previsto nel presente Accordo.

6. Il termine per la consegna dei lavori di cui all'art. 20.4 delle CGC decorre dalla data di approvazione da parte di RFI del progetto esecutivo.

7. L'Appaltatore non potrà dare inizio alla realizzazione delle opere descritte negli elaborati di progetto esecutivo se non avrà ricevuto in restituzione gli elaborati stessi approvati da RFI con apposto timbro o dicitura "VALIDO PER LA COSTRUZIONE" controfirmata.

8. In cantiere dovrà essere sempre disponibile il progetto con il timbro o dicitura "VALIDO PER LA COSTRUZIONE" nell'ultima versione approvata da RFI e non potranno essere eseguite opere difformi da tale progetto.

9. Fermo il disposto dell'art. 20.4 delle CGC, l'approvazione da parte di RFI di qualsiasi elaborato redatto dall'Appaltatore non esime quest'ultimo dalle proprie responsabilità in ordine alla realizzazione di opere e impianti nel rispetto del progetto esecutivo approvato, ed in ordine alla rispondenza delle stesse alle condizioni di efficienza, sicurezza e conformità alle normative vigenti.

Si intendono compresi e compensati, nei prezzi di tariffa di cui al precedente articolo 7, tutte le spese, gli onorari e le maggiorazioni previste a qualunque titolo, nelle tariffe professionali, comunque occorrenti per la progettazione esecutiva, ivi comprese le variazioni progettuali nei limiti di cui al presente Accordo, nonché gli elaborati di dettaglio, i disegni di cantiere, i rilievi e le indagini integrative, le relazioni, le prove, le sperimentazioni ed ogni altro adempimento previsto nel presente articolo, ivi compresa la progettazione relativa alle eventuali varianti o modifiche tecniche rese necessarie in corso d'opera di cui all'articolo 24.

10. L'Appaltatore sarà assoggettato agli eventuali maggiori oneri, diretti o

riflessi, che derivassero, rispetto allo sviluppo dei lavori, dall'intempestiva redazione degli elaborati progettuali posti a suo carico dal presente Accordo e rispettivo Contratto Applicativo.

11. Resta inteso che l'Appaltatore, su segnalazione di RFI, è tenuto ad effettuare, sebbene non previsti nei progetti, i necessari interventi per adeguare le opere alle condizioni di efficienza e sicurezza in qualsiasi momento fino al collaudo di cui agli artt. 48 e seguenti delle CGC, nel caso siano riscontrate difformità delle opere, rispetto a quanto prescritto dagli elaborati con timbro o dicitura VALIDO PER LA COSTRUZIONE, dagli ordini di servizio o dai capitolati.

27.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

1. Tutti gli elaborati di progetto esecutivo dovranno essere consegnati a RFI sia su supporto cartaceo, in numero di 5 (cinque) copie, che su supporto informatico (CD-ROM), in particolare:

a) Gli elaborati descrittivi e tecnico-economici dovranno essere redatti su fogli di formato UNI A4. Solo in caso di necessità e se accettato da RFI saranno ammessi fogli di formato UNI A3. Gli elaborati anzidetti dovranno essere forniti anche su CD mediante software MS Office 2000.

b) Gli elaborati grafici dovranno essere redatti su fogli di formato UNI A1. Solo in caso di necessità e se accettato da RFI saranno ammessi fogli di formato UNI A0. Gli stessi dovranno inoltre essere forniti su CD in formato elettronico tramite AUTOCAD (la versione sarà indicata da RFI) con le necessarie indicazioni per la stampa.

c) Conseguita l'approvazione finale del progetto, l'Appaltatore dovrà fornire gli elaborati di progetto, oltre che nelle forme sopra descritte, anche in formato elettronico non modificabile (dwf, pdf o tif).

27.4 DISEGNI "AS-BUILT" ("COME COSTRUITO")

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire a RFI gli elaborati as-built di tutte le opere realizzate, almeno 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, prima della data prevista dell'ultimo SAL, relativa alla singola opera realizzata.

2. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Progetto "as built" redatto secondo le modalità anzidette, sarà applicata la penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo. Da contabilizzare sul primo SAL utile.

3. Gli elaborati as-built dovranno essere visti dalla Direzione Lavori per verifica di rispondenza fra quanto rappresentato e quanto realizzato.

4. RFI potrà liberamente utilizzare il materiale documentale di cui al presente articolo, nonché quello relativo ai progetti delle opere e di tutte le loro parti per tutte le proprie necessità, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

5. Detta documentazione deve essere costituita da:

a) disegni in tre copie su carta in originale;

b) n.1 (una) copia su supporto ottico CD-ROM dei predetti documenti in file formato origine WP (Word processor), XLS e/o DIF, DWG e/o DXF o di tipo indicato dalla Direzione Lavori.

6. Gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti dal progettista per le responsabilità di legge e le specializzazioni richieste e dal Direttore Tecnico, in rappresentanza dell'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni previste dal presente Accordo.

27.5 VARIAZIONI CATASTALI

1. In occasione di interventi che richiedono la variazione catastale, da presentarsi entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, quali:

- a) modifica degli spazi interni;
- b) ampliamenti;
- c) attribuzione o scorporo di pertinenze;
- d) cambio di destinazione d'uso ecc...

che, conseguentemente, modificano il classamento e la rendita catastale, si dovrà provvedere a comunicare all'Agenzia del Territorio tramite la procedura DOCFA, l'intervenuto cambiamento dello stato dell'immobile.

2. L'Appaltatore si impegna sin da ora a far sì che tutte le planimetrie occorrenti alla richiesta del DOCFA che RFI o altra Società del Gruppo dovrà presentare all'Agenzia del Territorio siano consegnati entro 10 giorni dalla richiesta scritta di RFI.

3. Si precisa che nessun corrispettivo spetterà all'Appaltatore per la consegna della documentazione richiesta.

Di contro in caso di ritardo oltre i 10 giorni dall'ultimazione dei lavori, all'Appaltatore verrà corrisposta la penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo.

Resta inteso che la presentazione di tutta la documentazione (procedura DOCFA) relativa alla variazione catastale dovrà essere fatta da un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere).

ARTICOLO 28

RISERVE DELL'APPALTATORE

1. Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 35 comma 1 delle CGC, ove la fonte genetica della riserva sia da ravvisare in fatti continuativi, la riserva deve

essere formulata a pena di decadenza entro 15 giorni successivi alla prima manifestazione dei fatti continuativi stessi, mediante comunicazione scritta da inviare al Responsabile dell'Esecuzione dei Lavori (REL) nominato dal Committente).

Fermo restando quanto sopra, la riserva dovrà poi essere altresì formalmente iscritta, sempre a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 35 comma 1 delle CGC, nel primo atto contabile utile.

2. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli 28 bis e 29, le riserve dell'Appaltatore si intenderanno respinte ove, entro i sessanta giorni successivi alla formulazione di ciascuna riserva, il Direttore dei Lavori non abbia con apposito Ordine di Servizio – i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità – comunicato l'accoglimento totale o parziale delle richieste oggetto delle riserve.

3. In ogni caso, il Direttore dei Lavori ha facoltà di comunicare a mezzo Ordine di Servizio – i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità – le ragioni di reiezione di ciascuna riserva.

ARTICOLO 29

ACCORDO BONARIO

1. Gli art. 210 e 211, D.Lgs. 36/2023, nonché le previsioni in tema di accordo bonario di cui alle CGC Lavori/Forniture non trovano applicazione al presente contratto.

ARTICOLO 30

CRONOPROGRAMMA

1. L'Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Direttore dei Lavori, è obbligato a sottoporre al benessere del Committente un completo e

dettagliato cronoprogramma.

2. Tale cronoprogramma dovrà essere articolato per fasi operative e in funzione del termine utile previsto per ciascun intervento, nonché di tutti gli altri vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei lavori, da quanto previsto dai progetti, da quanto stabilito con l'Accordo (ad es. all'art 9 comma 4) e dall'art. 19 delle CGC.

3. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto cronoprogramma, sarà applicata la penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo, da effettuarsi con il primo S.A.L. utile.

4. RFI effettuerà la verifica di congruenza dei suddetti cronogrammi presentati dall'Appaltatore e ne comunicherà l'esito all'Appaltatore stesso che provvederà entro 10 (dieci) giorni ad apportare le eventuali modifiche richieste. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo.

5. Una volta emessi nella versione finale ed approvati dal Direttore dei Lavori, i suddetti cronogrammi costituiranno il riferimento da seguire per tutta la durata dei lavori, salvo eventuali riprogrammazioni che si rendessero necessarie, purché preventivamente autorizzate dal Direttore dei Lavori.

6. Le riprogrammazioni, una volta approvate, costituiranno il nuovo riferimento per il controllo degli interventi da realizzare. A tal fine, l'Appaltatore emetterà, su richiesta del Direttore dei Lavori, il cronoprogramma di esecuzione lavori aggiornato in modo da individuare lo stato di avanzamento di ogni attività per la determinazione dell'avanzamento mensile.

7. Il Direttore dei Lavori, qualora riscontrasse, durante l'esecuzione dei lavori,

carenze di attrezzature, mezzi e manodopera rispetto alle previsioni suddette, che possano incidere negativamente sul programma, le segnalerà con Ordine di Servizio cui l'Appaltatore sarà tenuto a dare tempestivo adempimento. Qualsiasi ritardo derivante dalle suddette carenze, sarà imputato all'Appaltatore.

8. Giornalmente dovrà essere reso disponibile dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori un rapporto giornaliero, sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di Cantiere, delle presenze del personale dello stesso Appaltatore e dei subappaltatori presenti in cantiere, suddiviso per qualifiche, nonché dei mezzi d'opera suddivisi per tipologia e prestazioni.

9. Qualora dall'aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell'ultimazione dei lavori stessi rispetto ai termini stabiliti in ciascun Contratto Applicativo, l'Appaltatore onde non incorrere nella penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo, dovrà presentare al Direttore dei Lavori, con specifica istanza, le giustificazioni dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

10. Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Responsabile dell'esecuzione dei lavori, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori applicherà, ai sensi dell'art. 19.4 delle CGC, una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura dell'1‰ (uno per mille) del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo.

La stessa percentuale sarà trattenuta su tutti gli stati di avanzamento successivi.

Ai sensi dell'art. 19.4 delle CGC, la trattenuta relativa a ciascun SAL non potrà in alcun caso superare la misura del 10%.

10. In caso di recupero totale del ritardo accumulato, l'importo trattenuto a titolo di penale sarà riaccreditato all'Appaltatore senza interessi, al primo SAL utile. In caso di mancato recupero di eventuali ritardi in cui l'Appaltatore dovesse incorrere nel corso dei lavori, gli importi trattenuti saranno imputati a penale e definitivamente incamerati da RFI.

ARTICOLO 31

CONSEGNA AREE – OCCUPAZIONI TEMPORANEE – CANTIERE

1. RFI provvederà a rendere accessibili e immediatamente disponibili le aree di sua proprietà interessate dalla realizzazione degli interventi a seguito di ciascun Contatto Applicativo emesso in dipendenza del presente Accordo.

2. Le occupazioni e le servitù temporanee, necessarie per l'esecuzione dei lavori e per ulteriori necessità di cantiere, per le strade di servizio, o per depositi, saranno eseguite a cura e spese dell'Appaltatore e si intendono comprese e compensate nei prezzi di cui al precedente art. 7.

Conformemente a quanto sopra, qualora RFI decida nel corso dell'intervento di mettere a disposizione in tutto o in parte le aree necessarie per gli usi di cui sopra, saranno addebitati all'Appaltatore medesimo i relativi costi od oneri d'uso (locazioni), sia che si tratti di aree di terzi sia che si tratti di aree di proprietà di RFI.

ARTICOLO 32

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

32.1. SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

1. L'Appaltatore è tenuto a gestire le attività oggetto dell'appalto in modo pianificato, controllato e documentato al fine di raggiungere gli obiettivi di

tempi, costi e prestazioni richiesti contrattualmente, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 vigente alla data di stipula dell'Accordo.

2. I lavori, le forniture dei materiali ed ogni altra prestazione complementare oggetto del presente Accordo devono essere eseguiti in conformità all'Allegato n. 17 "Gestione degli appalti di lavori, manutenzioni, opere e forniture in opera sulla base di documenti di pianificazione della qualità " RFI DOI P SE 08 1 0 del 17.12.2021.

3. L'Appaltatore è tenuto a consegnare alla DL il Piano Integrato di gestione della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza, secondo i tempi indicati nelle "Prescrizioni". Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del Piano Integrato di gestione della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza, la DL provvederà ad approvare tutti quei documenti per i quali è prevista l'approvazione e richiederà eventuali modifiche o integrazioni che dovranno essere recepite e trasmesse entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

4. Qualora il Piano Integrato di gestione della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza non venga inviato nei termini previsti o qualora le eventuali integrazioni e modifiche richieste dal DL non vengano trasmesse entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, sarà applicata all'Appaltatore la penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo.

5. P.M.

6. Qualora a seguito di verifica ispettiva vengano riscontrate inadempienze, non conformità di opere o prodotti oppure carenze o inadeguatezze nel rispetto delle prescrizioni contrattuali o di quanto riportato nei documenti predisposti dall'Appaltatore, l'Appaltatore stesso, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione

del rapporto della Verifica Ispettiva redigerà un Piano di Azioni Correttive, con inclusi i tempi di attuazione delle stesse, al fine di ovviare alle carenze riscontrate. A tale Piano di Azioni Correttive la DL, potrà richiedere modifiche e/o integrazioni che dovranno essere recepite entro 20 giorni dall' Appaltatore. I tempi di attuazione delle Azioni Correttive proposte dall'Appaltatore non potranno comunque superare i 2 mesi a partire dai 30 giorni successivi della notifica alla DL del Piano azioni correttive. In occasione delle successive Verifiche Ispettive di monitoraggio, sarà valutata l'efficacia dell'attuazione delle azioni correttive. Entro 30 (trenta) giorni dall' attuazione delle Azioni Correttive l'Appaltatore dovrà verificare, tramite Audit, l'efficacia delle Azioni Correttive stesse e dare evidenza dei risultati alla DL. 7. Entro 60 giorni dall'inizio delle attività di costruzione, l'Appaltatore dovrà pianificare ed effettuare degli Audit interni per valutare lo stato di attuazione e di efficacia del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza applicato secondo le regole stabilite nelle relative prescrizioni contrattuali. Il Rapporto e il documento di pianificazione dell'Audit devono essere trasmessi tempestivamente a RFI per consentirne la partecipazione.

32.2. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DI PRODOTTO

Le opere o parti d' opera (livello 9 di WBS di progetto) sulle quali risulti aperta una NC, ovvero non sia disponibile adeguata documentazione della Qualità (PCQ, Verbali di collaudo, Verbali di Ispezione al ricevimento dei materiali ecc.), non potranno essere contabilizzate fino alla chiusura della NC o alla regolarizzazione dei relativi documenti di registrazione della Qualità. Nel caso in cui la NC non venga chiusa, ovvero non sia disponibile la documentazione di registrazione della Qualità entro il termine dei lavori dell'appalto, il valore

della parte d'opera interessata verrà trattenuto in attesa della valutazione in sede di collaudo. Non potranno essere iniziati e/o proseguiti lavori che una volta terminati non permettano una risoluzione efficace della NC.

2. Qualora il DL riscontri fasi di lavorazione e/o prodotti non conformi, dichiarati conformi dall'Appaltatore attraverso documenti di registrazione della Qualità (Schede di Controllo dei PCQ e altri certificati), o qualora riscontri documenti di registrazione della qualità compilati prima delle relative prove e attività di controllo, per ogni non conformità sarà applicata la penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo, fermo restando l'applicazione di quanto previsto dall'art. 59 delle CGC.

3. L'applicazione consecutiva nell'arco di sei mesi lavorativi di tre penalità conseguenti al verificarsi dei casi di cui al precedente comma comporterà per il Committente la facoltà di richiedere la sostituzione del Responsabile del Controllo Qualità dell'Appaltatore.

4. Per le Non Conformità le cui proposte di risoluzione risultano approvate, in quanto tecnicamente accettabili perché i difetti residui non sono pregiudizievoli per la stabilità dell'opera e/o per la futura regolarità dell'esercizio ferroviario, ma che comportano un onere aggiuntivo in termini di manutenzione, durabilità, estetica, ecc. e/o comunque "prestazioni misurate" inferiori a quelle "attese" (capitolati tecnici, progetto, specifiche tecniche), sarà applicata una trattenuta cautelativa quale anticipo del deprezzamento che sarà oggetto di valutazione in sede di Collaudo da parte della Commissione di Collaudo, tenuto conto del valore dell'opera (parte d'opera) interessata e/o dei maggiori oneri da sostenere per la manutenzione.

La trattenuta cautelativa sarà applicata sul primo S.A.L. utile da parte della DL

e sarà pari al 5% del corrispettivo relativo alla parte d'opera gravata da NC, senza diritto dell'Appaltatore ad alcun indennizzo o risarcimento di sorta.

5. Nel caso il Committente rilevi il mancato rispetto dei tempi previsti nella chiusura di non conformità ritenute critiche o l'eccessivo protrarsi nell'attuazione di azioni correttive, verrà trasmessa opportuna comunicazione all'Ente certificatore dell'Appaltatore e, in casi ritenuti particolarmente gravi, verrà informato anche ACCREDIA.

6. In casi di particolare urgenza legati all'esercizio ferroviario od alla sicurezza, la DL può decidere immediatamente il tipo di risoluzione della NC senza attendere la relativa proposta da parte dell'Appaltatore; in questo caso l'Appaltatore è tenuto ad adottarla senza ulteriore compenso, indennizzo o risarcimento di sorta.

7. Ai fini del pagamento di ciascun SAL, l'Appaltatore è tenuto a consentire, in ogni momento, al Committente l'accesso ai documenti contenuti nei dossier delle registrazioni del Sistema di Gestione Integrato relativi alla qualità, all'ambiente e alla sicurezza affinché sia data evidenza che tutti i controlli contrattualmente previsti siano stati eseguiti e registrati nei tempi e che le eventuali Non Conformità siano state risolte in modo efficace; nel caso in cui una di queste condizioni non si verifichi e nel caso in cui l'Appaltatore non consenta questo controllo, il Committente ha diritto a non procedere al pagamento del SAL relativo all'opera/parte d'opera cui la documentazione si riferisce.

32.3. CONFORMITÀ DEI SOTTOSISTEMI STRUTTURALI AL D. LGS. 57/2019.

1. Nell'ambito delle attività previste per il soddisfacimento dei requisiti definiti

dal D. Lgs. 57/2019, l'Appaltatore è tenuto a garantire la conformità di ogni sottosistema strutturale oggetto dell'appalto a tutte le normative previste, in particolare:

- a) alle S.T.I. (Specifiche Tecniche di Interoperabilità), in caso di interventi ricadenti su linee TEN (Trans European Networks) del territorio italiano (rif. Regolamento UE 1315/2013);
- b) alle norme nazionali di riferimento, in caso di interventi ricadenti su linee non TEN del territorio italiano.

2. In caso di interventi su rete TEN, ai fini dell'esecuzione della Verifica d'Interoperabilità, prevista dallo stesso D. Lgs. 57/2019, l'Appaltatore dovrà dare evidenza documentale dell'applicazione delle disposizioni relative alle seguenti fasi:

- a) fase di progettazione:
 - i. identificazione dei parametri previsti dalle S.T.I. applicabili e il loro soddisfacimento mediante la redazione di apposito dossier. Tale documentazione andrà fornita, nelle varie revisioni necessarie per la certificazione dell'opera, anche su supporto informatico;
- b) fase di fabbricazione:
 - i. identificazione dei componenti che dovranno essere muniti della dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego rilasciata dai fabbricanti, nell'ambito di ciascun sottosistema strutturale;
 - ii. consegna della/delle dichiarazione/i CE dei componenti in fase di fornitura;

c) fase costruttiva/installazione:

- i. definizione delle misure, prove e verifiche ritenute necessarie per soddisfare le prestazioni tecniche e funzionali;
- ii. definizione delle procedure di svolgimento delle misure, prove e verifiche individuate;
- iii. definizione dei criteri di accettazione (valori limite ammissibili, indici di qualità, ecc.);
- iv. individuazione dei documenti di registrazione;
- v. registrazione delle misure, prove e verifiche eseguite così come richiesto dalle S.T.I.

3. In caso di interventi su rete non TEN, ai fini dell'esecuzione della Verifica delle norme nazionali di riferimento, prevista dallo stesso D. Lgs. 57/2019, l'Appaltatore dovrà dare evidenza documentale dell'applicazione delle disposizioni relative alle seguenti fasi, con il medesimo approccio metodologico valido per il caso della rete TEN:

a) fase di progettazione:

- i. identificazione dei parametri previsti dalle norme nazionali applicabili e il loro soddisfacimento mediante la redazione di apposito dossier. Tale documentazione andrà fornita, nelle varie revisioni necessarie per la certificazione dell'opera, anche su supporto informatico;

b) fase di fabbricazione:

- ii. identificazione dei componenti che dovranno essere muniti della dichiarazione di conformità o di idoneità all'impiego rilasciata dai fabbricanti, nell'ambito di ciascun sottosistema

strutturale;

iii. consegna della/delle dichiarazione/i di conformità dei componenti in fase di fornitura;

c) fase costruttiva/installazione:

i. definizione delle misure, prove e verifiche ritenute necessarie per soddisfare le prestazioni tecniche e funzionali;

ii. definizione delle procedure di svolgimento delle misure, prove e verifiche individuate;

iii. definizione dei criteri di accettazione (valori limite ammissibili, indici di qualità, ecc.);

iv. individuazione dei documenti di registrazione;

v. registrazione delle misure, prove e verifiche eseguite così come richiesto dalle norme nazionali di riferimento.

4. I documenti di Assicurazione Qualità necessari per le verifiche di conformità dei sottosistemi strutturali, individuati ed elencati nei Piani della Qualità, dovranno comprendere e rispettare i requisiti delle S.T.I. o delle norme nazionali applicabili.

5. Con le tempistiche previste per la redazione del Dossier Qualità è anche richiesta la redazione di un Dossier Tecnico che contenga, per ogni singolo sottosistema strutturale, la tracciabilità del rispetto (con rif. A doc. di progetto/report e misure) dei requisiti essenziali prescritti che dovrà essere reso disponibile agli Enti di Certificazione incaricati da RFI.

32.4. CONFORMITÀ ALLE NORME EUROPEE DI SETTORE CENELEC ED ATTIVITÀ DEL VIS

1. La fabbricazione e l'implementazione di prodotti/sistemi che si dovessero

rendere necessari per la realizzazione dell'Opera dovranno essere condotte in conformità sia alle norme europee di settore Cenelec che alla normativa nazionale approvata dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria.

2. Le attività che ricadono nell'ambito delle norme Cenelec della Sicurezza Ferroviaria dovranno essere valutate da un Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) – Organismo di Valutazione della Conformità (OVC), per quanto di rispettiva competenza ai sensi del D.lgs. 57/2019 e delle Linee Guida dell'ANSF n. 1/2019 *Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche*, nella loro revisione corrente. Tali attività rimangono completamente a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 32 bis

MATERIALI

32bis.1. MATERIALI DI INFRASTRUTTURA FORNITI DA RFI CLASSIFICATI A CATALOGO NELL'ANAGRAFICA RFI).

P. M.

32bis.2. MATERIALI DI INFRASTRUTTURA FORNITI DALL'APPALTATORE

1. Sarà a carico dell'Appaltatore e si intende compreso e compensato nel corrispettivo di appalto l'approvvigionamento di tutti i materiali, necessari per la realizzazione delle opere oggetto dell'Accordo.

2. P.M.

3. Per la fornitura dei materiali di infrastruttura a cura dell'Appaltatore, lo stesso dovrà consegnare i Piani della Qualità o i Piani di Fabbricazione e Controllo emessi dai produttori dei materiali di cui trattasi ed approvati dall'Appaltatore stesso con l'indicazione delle modalità delle proprie attività di

sorveglianza. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Direttore dei Lavori, con un anticipo di almeno otto giorni, la data della sorveglianza e dei controlli che l'Appaltatore, o una terza parte indipendente di comprovata professionalità dallo stesso delegata, eseguirà sui fornitori e sui prodotti oggetto dell'ordine. Nel caso di mancata o ritardata comunicazione nei tempi indicati è applicata la penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo.

4. L'Appaltatore potrà iniziare gli approvvigionamenti dei materiali solo dopo la trasmissione alla DL del Piano degli Approvvigionamenti ed attesi 20 giorni per eventuali commenti/integrazioni richiesti dalla stessa DL.

5 In ogni ordine di fornitura, l'Appaltatore deve prescrivere al fornitore il libero accesso al personale incaricato da RFI, per eseguire eventuali verifiche sui prodotti oggetto dell'ordine.

6. L'Appaltatore resta l'unico responsabile dell'esatta esecuzione dell'Accordo e della qualità dei materiali, a prescindere dagli eventuali controlli e verifiche eseguite da RFI, sui materiali stessi.

7. La conservazione, la manutenzione ed il trasporto dei materiali sui luoghi ove saranno utilizzati avverranno a completa cura e spesa dell'Appaltatore.

7. bis Nel caso in cui siano forniti dall'Appaltatore materiali "omologati", l'approvvigionamento degli stessi dovrà essere effettuato presso fornitori che abbiano conseguito la preventiva approvazione della struttura tecnica competente così come previsto nelle specifiche tecniche di fornitura.

8. Prescrizioni identiche a quelle di cui ai precedenti commi da 2 a 7 bis dovranno essere osservate dall'Appaltatore anche nel caso in cui, attraverso specifica comunicazione scritta della DL, venisse richiesto all'Appaltatore stesso, in deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 32bis.1 comma 1,

di provvedere alla fornitura di uno o più dei materiali indicati in tale paragrafo.

In tale evenienza resta inteso che i materiali dovranno comunque essere approvvigionati presso fornitori per i quali è necessaria la preventiva ed espressa approvazione da parte di RFI. Resta altresì inteso che la comunicazione scritta della DL di cui sopra dovrà essere inviata all'Appaltatore in tempi compatibili con la fornitura.

9. P.M.

ARTICOLO 32 ter

ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE PER I MATERIALI DI INFRASTRUTTURA TOLTI D'OPERA

P.M.

ARTICOLO 32 quater

MATERIALI DI SCORTA

P.M.

ARTICOLO 33

BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI

Laddove dovessero presentarsi eventuali situazioni che prevedano attività di bonifica da ordigni esplosivi:

1. L'Appaltatore dovrà procedere alla redazione della parte del Progetto Esecutivo relativa alla BOE secondo quanto previsto nella documentazione progettuale allegata, seguendo le indicazioni di dettaglio fornite dall'Autorità Militare di cui dovrà riportare il benestare.

L'Appaltatore dovrà procedere a bonificare da ordigni esplosivi le zone che saranno interessate dal lavoro oggetto del presente Accordo.

2. I relativi oneri – ivi espressamente ma non esaustivamente inclusi gli

interventi dell'Autorità Militare, i lavori di bonifica e le operazioni necessarie per l'eventuale recupero e sminamento di ordigni – saranno compensati con l'incremento del 5% per sopperire alle eventuali spese in caso di eventi imprevisti ed imprevedibili.

3. L'Appaltatore dovrà esibire al Direttore dei Lavori i certificati di collaudo e le attestazioni circa l'adempimento degli obblighi di cui trattasi, dopo averli richiesti, a proprie cure e spese, all'Autorità Militare competente.

4. Prima dell'inizio delle attività, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione scritta all'Autorità Militare e al Direttore dei Lavori.

ARTICOLO 34

DEVIAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

1. Nell'ipotesi in cui la progettazione esecutiva sia affidata all'Appaltatore ai sensi del precedente art. 2, l'Appaltatore è tenuto ad individuare nel Progetto Esecutivo tutte le interferenze con i pubblici servizi e con gli impianti ferroviari ed a produrre il "Dossier di risoluzione interferenze" che conterrà per ciascun sottoservizio uno specifico progetto di risoluzione, in accordo con gli Enti proprietari e/o gestori (costituito dalla situazione ex ante, dagli elaborati progettuali delle opere necessarie alla risoluzione e dal relativo computo metrico). Il Dossier conterrà annotazioni specifiche tra cui l'eventuale esigenza di derogare alle norme (ad esempio a quanto previsto dal D.M. 2445/1971).

L'Appaltatore dovrà, inoltre, tenere conto nella redazione del suddetto "Dossier di risoluzione interferenze" degli eventuali accordi, compresi quelli di carattere generale e in particolare di quelli già in atto tra RFI e i suddetti Enti proprietari e/o gestori di sottoservizi e infrastrutture, nonché delle autorizzazioni eventualmente già acquisite.

2. L'Appaltatore, nei casi in cui sia riscontrata l'esigenza di derogare alle norme del D.M. 2445/71 produrrà, in accordo con gli Enti proprietari e/o gestori, la documentazione necessaria per l'inoltro alla competente Commissione.

L'Appaltatore è tenuto, altresì, in ogni caso, a coordinare le proprie attività e le modalità esecutive dei lavori con le attività di deviazione e sistemazione dei servizi interferenti con le opere oggetto del presente appalto, quando le suddette attività di deviazione e sistemazione sono eseguite, in tutto o in parte, dagli Enti proprietari e/o gestori, ivi compreso RFI.

3. L'inizio dei lavori e le modalità esecutive per la realizzazione delle deviazioni e sistemazioni anzidette dovranno essere concordati dall'Appaltatore con i singoli Enti proprietari e/o gestori, d'intesa con il Direttore dei Lavori, nel rispetto del progetto esecutivo approvato e del programma di dettaglio.

4. L'Appaltatore si adopererà inoltre presso gli Enti titolari dei servizi affinché le deviazioni in questione siano realizzate nei termini contrattualmente previsti, procedendo, qualora necessario in relazione alle esigenze degli Enti, anche alla redazione degli elaborati progettuali di dettaglio delle modifiche dei sottoservizi.

5. Per la disciplina predetta, dovrà essere tenuto conto degli eventuali accordi di carattere generale e particolare già in atto tra RFI ed Enti proprietari di strade e pubblici servizi.

5bis. La definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e le relative modalità tecniche potranno essere concordate mediante convocazione di tutti o parte dei soggetti gestori dei servizi interferenti con l'opera da realizzare, titolari di potestà autorizzatoria e di concessione di attraversamento, a seguito di richiesta effettuata ai sensi dell'art. 25, comma 4, del DPR

327/2001, dall'Appaltatore munito di apposita procura rilasciata da RFI, al Prefetto territorialmente competente. L'Appaltatore, qualora i lavori di modifica non siano stati avviati entro 60 giorni dalla richiesta avanzata con le modalità di cui sopra, a cura dei soggetti gestori, dovrà provvedervi direttamente in base alle modalità tecniche convenute con gli stessi soggetti gestori, preventivamente autorizzato da RFI.

6. Le prestazioni di cui al presente articolo potranno essere effettuate in tutto od in parte a cura degli Enti proprietari e/o gestori dei servizi interferenti, oppure direttamente dall'Appaltatore, con le seguenti modalità:

- a) per le prestazioni da effettuarsi esclusivamente a cura di Enti terzi, proprietari e/o gestori, l'Appaltatore dovrà rendere operative le prestazioni in oggetto, previo accordo con gli Enti interessati e nel rispetto dei tempi previsti dal programma di dettaglio, coordinando con gli stessi la propria attività. L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di provvedere, previa autorizzazione di RFI, da effettuarsi sul preventivo di spesa formulato dall'Ente proprietario e/o gestore del pubblico servizio, al pagamento delle somme richieste dagli Enti proprietari e/o gestori di pubblici servizi per spostamenti e/o deviazioni dei servizi, da eseguirsi a cura degli Enti stessi, nonché per allacci, provvisori o definitivi, di utenze (elettriche, idriche, telefoniche, ecc.), per occupazione del suolo o per qualunque altra attività complementare e/o accessoria che faccia carico a RFI. Detto pagamento verrà rimborsato all'Appaltatore in occasione del primo pagamento in acconto o a saldo successivo alla presentazione alla DL della fattura quietanzata emessa dall'Ente titolare del servizio. Su tali somme non si

applicano le aliquote per spese generali ed utile, pertanto il rimborso comprenderà il solo importo corrisposto dall'Appaltatore all'Ente titolare del servizio. Nel caso in cui l'importo da corrispondere per ciascun intervento agli Enti proprietari e/o gestori dei pubblici servizi interferenti risultasse superiore a quello preventivato e approvato in sede di "PE", l'Appaltatore dovrà richiedere alla DL la preventiva autorizzazione al pagamento. In caso di ritardi nel rimborso all'Appaltatore delle suddette somme si applicheranno gli interessi nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5 del D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012. Gli interessi così computati saranno comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.;

b) qualora gli spostamenti e/o deviazioni di pubblici servizi interferenti con i lavori non vengano eseguiti, in tutto od in parte, dagli Enti proprietari e/o gestori, l'Appaltatore dovrà provvedere direttamente allo spostamento e/o deviazione dei pubblici servizi in questione (condotte, cunicoli drenanti, fognature, linee elettriche e telefoniche, ecc.) ed alle attività strumentali necessarie per il raggiungimento delle intese con gli Enti proprietari e/o gestori dei servizi stessi. Detti spostamenti e/o deviazioni saranno compensati a misura sulla base dei prezzi unitari offerti dall'Appaltatore;

c) infine, qualora l'importo dei lavori per spostamenti e/o deviazioni di pubblici servizi interferenti con i lavori oggetto dell'appalto sia di modesta entità e non sia stato possibile includerlo nell'importo dell'appalto (art. 6 del presente Accordo), detti lavori verranno compensati a misura sulla base del ribasso sulle tariffe offerto

dall'Appaltatore.

7. I lavori di adeguamento dei sottoservizi, eseguiti dall'Appaltatore o anche da altre Imprese, possono essere interconnessi tra loro, a causa della contemporaneità degli stessi; l'onere conseguente è a totale carico dell'Appaltatore, in quanto compreso e compensato nei prezzi del presente Accordo.

8. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà verificare a propria cura e spese, con indagini dirette, d'intesa con gli Enti proprietari e/o gestori, la posizione dei sottoservizi interferenti con le infrastrutture ferroviarie o posti in vicinanza delle opere da eseguire.

9. L'Appaltatore resta totalmente responsabile dei danni causati a detti sottoservizi, anche qualora la loro ubicazione non risulti conforme o mancante rispetto a quanto indicato nella documentazione progettuale allegata.

10. Tutte le soggezioni e cautele imposte all'impiego di mezzi d'opera nelle aree interessate dai sottoservizi, ivi comprese le opere provvisoriale di protezione dei sottoservizi stessi, sono a carico dell'Appaltatore e sono comprese e compensate nei prezzi del presente Accordo.

11. Tutte le attività che l'Appaltatore effettuerà nelle fasi progettuale e realizzativa per la risoluzione delle interferenze dovranno essere elencate in apposita distinta al fine di avere evidenza dei costi effettivamente sostenuti dall'Appaltatore per consentire a RFI gli addebiti degli stessi agli Enti secondo quanto previsto dagli accordi raggiunti.

L'Appaltatore, a conclusione dei lavori di risoluzione, dovrà consegnare per ciascun sottoservizio una copia della planimetria che individui la localizzazione del sottoservizio stesso, la relazione descrittiva del sottoservizio, la certificazione di collaudo, ove prevista e i verbali di cui al D.M. 2445/1971, ove previsti.

ARTICOLO 35

PROVE E COLLAUDI STATICI

35.1. PROVE SUI MATERIALI.

1. L'Appaltatore è tenuto a far eseguire, ai sensi delle prescrizioni contenute nel presente Accordo e nella documentazione ad essa allegata ed a norma delle leggi vigenti, tutte le prove ed i controlli sui materiali utilizzati per la realizzazione delle opere oggetto del presente Accordo.

2. Tutti gli oneri per il prelievo, confezionamento, trasporto di campioni di materiali da sottoporre a prove fisico – chimico - meccaniche, nonché l'esecuzione delle prove stesse, saranno a cura e spesa dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati dai prezzi offerti dall'Appaltatore.

3. Per consentire l'effettuazione delle prove in tempi congruenti con le esigenze di avanzamento dei lavori, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della DL un laboratorio attrezzato di cantiere e il relativo personale per l'esecuzione di prove su terre, inerti calcestruzzi etc.

4. Al fine di consentire la pianificazione dei controlli da parte della DL, alla fine di ogni settimana lavorativa l'Appaltatore dovrà fornire il programma di dettaglio delle lavorazioni che eseguirà nelle due settimane successive e la conferma di quelle previste nella settimana successiva.

5. Per ogni lavorazione dovranno essere indicate tutte le prove prescritte dal presente Accordo e dalle norme di legge.

6. Tutte le prove che la DL riterrà opportuno far eseguire all'Appaltatore su campioni di rocce e terre, di acciai o di altri materiali (saldature alluminotermiche, compresi i componenti, etc.), di conglomerati cementizi o bituminosi, di misti cementati e simili, oltre quelle che l'Appaltatore è tenuto a

fare eseguire sistematicamente ai sensi delle prescrizioni di cui al presente Atto ed a norma delle Leggi vigenti, dovranno effettuarsi a cura e spese dell'Appaltatore stesso, comprese le spese di imballaggio e trasporto dei campioni, presso Laboratori ufficiali e/o autorizzati ai sensi dell'art.59 del DPR 380/2001 . Il/I laboratorio/i sarà/saranno scelto/i dal REL in una lista proposta dall'Appaltatore (con almeno tre laboratori) e presenti nella Regione in cui si svolgono i lavori oggetto delle prove, oppure presenti in Regioni limitrofe, purché in un raggio inferiore a 200 km dal cantiere.

7. Durante l'esecuzione di opere o parti di esse, che per effetto di operazioni successive possano rendersi inaccessibili o comunque non ispezionabili, l'Appaltatore dovrà sempre darne informazione alla DL prima di procedere alle fasi successive. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, la DL potrà richiedere di mettere a nudo le parti occultate o di rendere comunque accessibili le opere o le parti di esse non ispezionabili; le prestazioni necessarie dovranno essere eseguite a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora la DL non potesse presenziare alla effettuazione delle prove previste dal programma di dettaglio delle lavorazioni fornito dall'Appaltatore di cui al precedente comma 4, a causa di una mancata o intempestiva presentazione del programma stesso, la DL potrà richiedere all'Appaltatore di fare eseguire prove aggiuntive sulle opere in questione a carico dell'Appaltatore stesso.

8. Il Direttore dei Lavori o i suoi coadiutori potranno, in qualsiasi momento, a cura e spesa dell'Appaltatore, accedere agli stabilimenti ed ai relativi laboratori produttori di prefabbricati, attrezzature, apparecchiature, ecc.; avranno altresì facoltà di fare eseguire presso i laboratori di RFI od altri laboratori ufficiali e/o autorizzati, a totale carico dell'Appaltatore, comprese le spese di imballaggio e

di trasporto dei campioni, tutte le prove integrative che si riterranno opportune, su campioni di rocce e terre, di acciai o di altri materiali, inclusi quelli da impiegare nei lavori di finitura (conglomerato bituminoso, misti cementati e simili), oltre quelle che l'Appaltatore è tenuto a far eseguire.

35.2. COLLAUDI STATICI.

1. Le attività per il collaudo statico in corso d'opera delle strutture portanti dovranno essere eseguite in accordo alle normative vigenti, al capitolato di Costruzione delle Opere Civili – Sezione Collaudo Statico (RFI DTC SI PS SP IFS 003 A) ed alle indicazioni del Collaudatore e del Direttore dei Lavori.

2. Ai sensi dell'art. 57 delle Condizioni Generali, l'individuazione e la nomina dell'ingegnere collaudatore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per il collaudo statico delle opere, sarà a cura di RFI, mentre le relative spese, compreso l'onorario del professionista incaricato, saranno a carico dell'Appaltatore.

Il compenso spettante al collaudatore statico sarà determinato sulla base delle aliquote previste all'Allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023, applicate al valore delle sole strutture portanti delle opere da collaudare, reintegrate del ribasso praticato nell'offerta e degli oneri per la sicurezza. Per "valore delle strutture portanti" da considerare per la determinazione del compenso è da intendere la valorizzazione delle parti dell'opera che svolgono funzione portante; in particolare, per le gallerie naturali è da intendere il valore dell'anello di rivestimento definitivo, mentre per le opere in terra dovrà considerarsi il corpo del rilevato, a partire dal suo piano di posa e fino al piano di posa della massicciata ferroviaria, per i rilevati ferroviari, o della pavimentazione stradale, per i rilevati stradali.

Il compenso spettando al collaudatore statico sarà oggetto di specifica detrazione sul primo SAL utile a conclusione delle operazioni di collaudo statico dell'opera ovvero delle singole parti d'opera di cui la stessa si compone (WBS).

2.bis. Tutte le attività connesse al collaudo statico in corso d'opera, comprese le eventuali prove di carico, dovranno essere eseguite a cura e spese dell'Appaltatore.

3. Le prove di carico per il collaudo statico da eseguirsi in ottemperanza alle norme vigenti, al Capitolato e alle indicazioni del Committente dovranno essere programmate, con adeguato anticipo, con il Direttore dei Lavori. Sarà cura dell'Appaltatore verificare e fare in modo che al momento del collaudo risulti disponibile tutta la certificazione prevista dalle norme vigenti e dalle specifiche tecniche.

4. Prima dell'effettuazione delle prove di carico, l'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà altresì predisporre e sottoporre al Direttore dei Lavori idonea documentazione da cui dovranno risultare le modalità di esecuzione delle prove stesse nonché le quantità e il tipo di apparecchiature, gli strumenti e materiali da utilizzare, da concordare con il Collaudatore Statico.

5. Tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione delle prove di carico per il collaudo statico, sulle opere o parti di esse, prescritte dalle specifiche tecniche e dai documenti di progetto esecutivo approvato, così come quelle previste dalle leggi vigenti o richieste dal Collaudatore, dalla DL o dal Capitolato saranno a cura e spese dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati nei prezzi offerti dall'Appaltatore.

6. Saranno, altresì, a carico dell'Appaltatore e si intendono compresi e

compensati nel corrispettivo di appalto tutti gli oneri derivanti dall'espletamento, anche in corso d'opera, di tutte le eventuali ulteriori prove tecniche particolari cui dovesse essere sottoposta, in sede di collaudo statico, l'opera o parti di essa su richiesta del Collaudatore.

ARTICOLO 36

CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE

CONSEGNA DEI LAVORI

TERMINI UTILI DEGLI INTERVENTI – PROROGHE

1. Nell'elenco degli interventi programmati di cui all'Allegato n. 5 al presente Accordo, sono indicati per ciascun intervento ivi previsto i rispettivi termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori, che dovranno esser riportati nei relativi Contratti Applicativi. Essi decorrono dalla data indicata nei rispettivi verbali di consegna lavori. Nessun intervento potrà avere inizio senza l'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, laddove la redazione del progetto esecutivo sia affidata all'Appaltatore.

Con riferimento ai lavori non programmati di cui all'art. 2 comma 3 lett. b) del presente Accordo, i termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori, saranno stabiliti, per ciascun Contratto Applicativo, con riferimento sia alla progettazione esecutiva, laddove prevista, sia all'esecuzione delle lavorazioni, sulla base della formula appresso indicata e decorreranno dalla data indicata nel verbale di consegna dei lavori, successivamente all'approvazione della progettazione esecutiva (laddove richiesta):

sia T il termine utile ed I l'importo dei lavori ordinati, allora

a) per importo lavori fino ad € 500.000,00 - $T=I/2.000$;

b) per importo lavori da € 500.001,00 a 1.000.000,00 – $T= \text{giorni } 250+(I-$

€.500.000/5.000);

c) per importo lavori superiore ad 1.000.000,00 – T = giorni 350+(I-€

d) 1.000.000/10.000).

2. Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le Parti hanno considerato anche il normale andamento stagionale sfavorevole.

3. RFI si riserva, comunque, la facoltà di ridurre fino alla metà i termini di esecuzione come sopra determinati, senza che ciò dia titolo all'Appaltatore per alcuna pretesa economica o di proroga.

4. Non sono ammesse proroghe ai suddetti termini, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 comma 4 delle CGC.

ARTICOLO 37

PENALITÀ

1. In caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, da parte dell'Appaltatore, delle obbligazioni e delle prescrizioni contenute nel presente Accordo, l'Appaltatore stesso incorrerà nelle penali di seguito indicate.

a) Penali per violazione degli obblighi di cui al Protocollo di Intesa/Legalità, di cui all'art. 14 bis del presente Accordo:

Nell'ipotesi di mancato rispetto del/i Protocollo/i di Legalità, di cui all'art. 14 bis dell'AQ, pubblicato/i sul/i relativo/i sito/i internet della/e Prefettura/e di competenza e di ogni clausola dell'Accordo Quadro posta in applicazione del/i Protocollo/i medesimo/i, oltre alla risoluzione immediata ed automatica dell'Accordo Quadro ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, sarà applicata una penale a titolo di liquidazione dei danni, salvo comunque il maggior danno, nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto o, qualora lo

stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite. Le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

b) Penali per inadempimenti relativi all'Offerta Tecnica

Per ciascuna violazione degli obblighi assunti con la presentazione, in sede di gara, dell'Offerta Tecnica all'Appaltatore sarà applicata la penale € 150,00 (euro centocinquanta/00) per giorno, fino ad un massimo di n. 30 giorni naturali e consecutivi dal rilevamento dell'inottemperanza da parte di RFI così come previsto dall'articolo 22 bis comma 4;

c) Penali per scadenza termini ultimazione Contratto Applicativo

Scaduti infruttuosamente i termini di ultimazione degli interventi richiesti con ciascun Contratto Applicativo – fatta salva la facoltà di RFI di risolvere l'Accordo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 40 dell'Accordo Quadro e degli artt. 60 e 61 delle Condizioni Generali di Contratto, e di richiedere il risarcimento del maggior danno subito – l'Appaltatore, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione di ciascun intervento, incorrerà nelle penalità pari allo 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell'importo lavori ordinati a fronte di ogni Contratto Applicativo, da trattarsi direttamente sull'importo degli stati di avanzamento;

d) Penali per mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali

- Per il mancato recepimento delle prescrizioni, nei tempi stabiliti di cui all'Art. 4.2.1.: € 100,00 (euro cento/00) giorno;
- Per la mancata eliminazione delle carenze, inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da RFI di cui all'Art. 4.2.4: € 100,00 (euro cento/00)

	giorno;	
	- Per ritardi nella trasmissione della documentazione di cui all'Art. 7.2: € 150,00 (euro centocinquanta/00) giorno;	
	- Per la mancata trasmissione della documentazione di cui agli Artt. 20.1.1, 20.1.2, 20.1.3, 20.2.7, 20.2.9, 20.2.11: € 150,00 (euro centocinquanta/00) giorno;	
	- Per il mancato adempimento agli obblighi di cui all'art. 21.2.7 lettera f): € 200,00 (euro duecento/00) giorno;	
	- Per ogni addetto/giorno in cui il personale in cantiere risulti sprovvisto delle autorizzazioni prescritte dal certificato di abilitazione protezione cantieri (Rif. Art 22 AQ): € 50,00 (euro cinquanta/00) addetto/giorno;	
	- Per ogni addetto/giorno in cui il personale in cantiere risulti sprovvisto di documento di identificazione (Rif. Art. 22 AQ): € 50,00 (cinquanta/00) addetto/giorno;	
	- Per il ritardo nella presentazione del Progetto Esecutivo modificato e dei documenti di cui all'Art. 24 punto 5: € 200,00 (euro duecento/00) giorno;	
	- Per il ritardo della consegna del Progetto Esecutivo di cui all'Art. 27.2.1: € 200,00 (euro duecento/00) giorno;	
	- Per il ritardo dell'integrale adempimento delle prescrizioni e/o richieste di integrazione, del Progetto Esecutivo, di cui all'Art. 27.2.2: € 200,00 (euro duecento/00) giorno;	
	- Per la consegna dei progetti "as-built", oltre il termine di cui all'Art. 27.4.1: € 100,00 (euro cento/00) giorno;	
	- Per la consegna della documentazione per l'espletamento delle attività catastali oltre il termine di cui agli artt. 27.5: € 100,00 (euro cento/00)	

	giorno;	
	- Per la presentazione del Cronoprogramma o per la presentazione del Cronoprogramma modificato a seguito della verifica di RFI, oltre i termini previsti rispettivamente agli Artt. 30.3 e 30.4: € 100,00 (euro cento/00) giorno;	
	- Per il ritardo nello sviluppo o nell'ultimazione dei lavori stessi rispetto ai termini stabiliti in ciascun Contratto Applicativo a seguito dell'aggiornamento del cronoprogramma, di cui all'art. 30.9: € 100,00 (euro cento/00) giorno;	
	- La trattenuta indicata in Accordo Quadro all'Art 30.10 per mancata presentazione delle giustificazioni o per loro infondatezza in caso di ritardi nello sviluppo dei lavori che non vengano recuperati, è imputata a penale;	
	- Qualora il DL riscontri fasi di lavorazione e/o prodotti non conformi, dichiarati conformi dall'Appaltatore attraverso documenti di registrazione della Qualità (Schede di Controllo dei PCQ e altri certificati), o qualora riscontri documenti di registrazione della qualità compilati prima delle relative prove e attività di controllo, per ogni non conformità di cui all'art. 32.2.2: € 100,00 (euro cento/00);	
	- Per la mancata o ritardata comunicazione della data della sorveglianza e dei controlli sui materiali nei tempi indicati all'Art. 32 bis.2.3: € 200,00 (euro duecento/00);	
	e) Penali per violazione degli obblighi di cui al Sistema di Gestione della Qualità:	
	- Per la mancata presentazione del Piano della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza, entro i termini di cui all'Art. 32.1.3: € 100,00	

(euro cento/00) giorno;

- Per la mancata presentazione delle integrazioni e modifiche al Piano della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza, richieste entro i termini di cui all'Art. 32.1.4: € 100,00 (euro cento/00) giorno.

2. Tutte le penali previste dal presente articolo sono cumulabili fra loro e non potranno superare il limite del 10% previsto dalle Condizioni Generali di Contratto.

Laddove ricorresse l'applicazione di eventuali penali di cui al precedente comma 1 lett. a), l'importo delle medesime non concorrerà al computo dei suddetti limiti.

3. Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà di RFI di agire per l'ottenimento in via giudiziale del risarcimento dell'eventuale maggior danno subito a causa del ritardo nonché la facoltà di risolvere l'Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. secondo quanto previsto all'articolo 60 delle CGC.

4. RFI può disporre la disapplicazione delle penali per il ritardo nella esecuzione della prestazione contrattuale, previa motivata istanza da parte dell'Appaltatore:

a) nel caso in cui il ritardo nell'esecuzione della prestazione contrattuale non sia riconosciuto come imputabile all'Appaltatore medesimo;

b) nel caso in cui l'importo della penale sia manifestamente sproporzionato rispetto al danno subito da RFI e all'interesse dello stesso alla tempestiva esecuzione della prestazione contrattuale.

Le penali di cui al precedente comma 1 lett. a), non possono essere oggetto di disapplicazione.

ARTICOLO 37 BIS

PREMIO DI ACCELERAZIONE

Alla presente Convenzione trova applicazione quanto previsto dall'art. 26.5 delle CGC.

ARTICOLO 38

COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI

VERBALI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'Appaltatore, con congruo anticipo, darà comunicazione scritta a RFI del completamento di ciascuno degli interventi/attività oggetto di ciascun Contratto Applicativo in relazione a ciascuno dei termini utili, indicati al precedente art. 27.

Del predetto completamento si darà atto mediante apposito "Verbale di ultimazione lavori".

2. La Direzione dei Lavori provvederà a redigere, previa constatazione dell'avvenuto completamento dei lavori da parte dell'Appaltatore, gli appositi Verbali di ultimazione dei lavori.

2bis. Dalla data di ultimazione risultante dai suddetti Verbali di ultimazione lavori avrà inizio il periodo di manutenzione ai sensi dell'art. 27 delle Condizioni Generali, che avrà durata sino alla data di approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione di ogni singolo Contratto Applicativo.

3. Entro 10 giorni dal completamento dell'ultimo/a intervento/attività oggetto del presente Accordo, si darà atto, mediante "Verbale di ultimazione generale", dell'avvenuto completamento di tutti i lavori commissionati in forza dell'Accordo medesimo.

4. I Verbali di ultimazione dovranno essere sottoscritti, previo apposito invito,

dall'Appaltatore, il quale avrà diritto ed onere di formulare riserve in merito ai fatti ivi rappresentati, nel rispetto di quanto previsto all'art. 35 delle Condizioni Generali.

ARTICOLO 39

VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO

1. La verifica della regolare esecuzione tecnico-amministrativa dei lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo dovrà essere compiuta nei termini previsti nei singoli Contratti Applicativi, e comunque non oltre tre mesi dalla data dei relativi Verbali di ultimazione lavori, salvo che si tratti di lavori di impermeabilizzazione, per i quali la verifica non potrà comunque essere effettuata prima che siano trascorsi 120 giorni ricadenti nel periodo 1° ottobre-30 aprile. Il termine stabilito nel Contratto Applicativo rimane sospeso sino a quando non siano maturati i 120 giorni di cui sopra.

2. La domanda dell'Appaltatore di accertamento dell'ultimazione di ciascun intervento eseguito in dipendenza del presente Accordo dovrà pervenire al Direttore dei Lavori prima della scadenza del termine utile fissato per l'ultimazione dei lavori stessi.

3. La verifica è effettuata dal Direttore dei lavori con le modalità previste dagli artt. 48 e seguenti delle CGC.

4. In caso di esito negativo della verifica, l'Appaltatore dovrà provvedere ad eliminare i vizi e difetti riscontrati entro il termine fissato dal Direttore dei lavori.

5. In caso di lavori di importo superiore a un milione di euro, si procederà al loro collaudo nei termini e con le modalità di cui all'art. 48 delle CGC.

6. Entro sei mesi dalla data di approvazione del certificato di regolare

esecuzione o del certificato di collaudo dell'ultimo Contratto Applicativo, si procederà all'emissione di un certificato di collaudo generale dell'intero Accordo.

ARTICOLO 39 bis

ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

RFI si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna l'opera anteriormente alle relative operazioni di collaudo, ai sensi dell'art. 48.6 delle CGC.

ARTICOLO 39 ter

CONTO FINALE

Il conto finale sarà compilato a cura del Direttore dei lavori per ciascun Contratto Applicativo, nei termini e con le modalità di cui all'art. 47.1 delle CGC.

ARTICOLO 39 quater

GARANZIE

1. I termini concessi a RFI per avvalersi della garanzia, stabiliti dall'art. 59.4 delle CGC decorrono, rispetto ai lavori di ciascun Contratto Applicativo, dalla data di approvazione del relativo certificato di regolare esecuzione ovvero di collaudo.

2. L'Appaltatore, entro otto giorni dalla data di ricevimento della denuncia, potrà chiedere di eseguire eventuali verifiche dei vizi/difformità e difetti contestatigli e potrà sollevare eventuali eccezioni entro quindici giorni dalla data all'uopo fissatagli da RFI o, qualora la verifica si protraesse per più giorni, da quella di sua ultimazione. Questi termini si intendono perentori.

3. Fermo il disposto dell'art. 59.3 delle CGC, l'Appaltatore è tenuto a garantire

il buon funzionamento del materiale fornito per la durata di due anni a decorrere dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione ovvero del certificato di collaudo relativo a ciascun Contratto Applicativo.

ARTICOLO 40

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ

1. Al presente Contratto trovano applicazione l'art. 122 del D.Lgs n. 36/2023 e l'art. 10 dell'Allegato II.14 al medesimo D.Lgs., alle cui previsioni si fa rinvio.

2. Fermo quanto precede, RFI si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera raccomandata a.r., o con posta elettronica certificata, in ciascuno dei seguenti casi, per quanto compatibili con le disposizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs n. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 al medesimo D.Lgs.:

- a) affidamento senza previa autorizzazione scritta da parte di RFI, in subappalto o in cottimo, in tutto o in parte, del lavoro appaltato;
- b) mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori da parte dell'Appaltatore, entro il termine a tal fine assegnato da RFI;
- c) aver commesso una grave inosservanza dei piani di sicurezza ovvero degli obblighi in qualità di datore di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali di tutela, previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di tutela, previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute

dei lavoratori, di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di tutela ambientale;

d) emissione di una misura interdittiva, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett.

a), b) e c) del D. Lgs. 231/2001;

e) perdita delle qualificazioni richieste per la partecipazione alla gara;

f) al verificarsi delle ipotesi di cui agli artt. 3, 4.1, 9, 10, 12, 13, 13 bis, 15, 16, 20 bis, 21, 22, 22 bis, 23, 27 e 30 della presente Convenzione, ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella Convenzione stessa e relativi allegati;

g) violazione di quanto previsto all'art. 19 in materia di proprietà intellettuale;

h) al verificarsi delle ipotesi previste dal Protocollo di Legalità di cui al precedente art. 14 bis;

i) al verificarsi delle ipotesi previste dal Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario di cui al precedente art. 14 ter;

j) mancato rispetto degli obblighi dell'Appaltatore derivanti dall'offerta tecnica presentata in sede di gara di cui al precedente art. 22 bis.

3. La risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui RFI dichiara all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., o posta elettronica certificata, che intende valersi della clausola risolutiva.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le previsioni di cui agli articoli 60 e 61 (per gli appalti di lavori) /di cui all'art. 61 (per gli appalti di servizi e forniture) delle "Condizioni Generali", in quanto compatibili con la normativa applicabile al presente Contratto.

ARTICOLO 40 bis

RECESSO

1. RFI è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dai singoli Contratti Applicativi, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione degli stessi.

2. L'indennizzo di cui al comma 5 dell'art. 62 delle CGC sarà calcolato sull'importo dei Contratti Applicativi per i quali è esercitata la facoltà di recedere.

3. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Appaltatore della lettera raccomandata A/R con la quale Ferrovie comunichi di avvalersi di tale facoltà.

ARTICOLO 41

DOMICILIO E COMUNICAZIONI

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in, Via, con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso il Municipio di, salva l'applicazione dell'art 4.3 delle Condizioni Generali.

L'Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in, Via, n., che gli è stato attribuito il Codice Fiscale n. e Partita I.V.A. n.
Codici contributivi:

2. RFI - la cui denominazione anagrafica tributaria è "Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni" - dichiara il proprio domicilio fiscale in Roma - Piazza della Croce Rossa, n. 1 - c.a.p. 00161; la Partita I.V.A. n. 01008081000 e il Codice Fiscale n.

01585570581.

ARTICOLO 42

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

1. L'Appaltatore si obbliga:

- a) a registrare a propria cura e spese il presente atto con il pagamento dell'imposta in misura fissa entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione, dandone puntuale comunicazione a RFI;
- b) nel caso di applicazione di penali da parte di RFI, a presentare presso il competente Ufficio delle Agenzia delle Entrate (Cfr. art. 19 D.P.R. n.131/86) apposita "Denuncia di avveramento della condizione sospensiva" entro i termini di legge (30 gg.) decorrenti dal concreto addebito delle penali medesime e al pagamento a proprie spese della relativa imposta proporzionale di registro (3% dell'importo della penale);
- c) a trasmettere a RFI copia della denuncia di avveramento delle condizioni e dell'attestato di pagamento della relativa imposta, entro 30 gg. dall'emissione del modello R66 o di altro documento equivalente.

2. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire a RFI tutti i danni che ne dovessero derivare.

ARTICOLO 43

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo i documenti elencati nel comma successivo nell'ordine che ne determina la prevalenza, pur se essi non si

ano allegati al presente atto in quanto l'Appaltatore, già in fase di formulazione dell'offerta, ne ha preso piena ed approfondita conoscenza, disponendo anche di copia di ciascuno di essi.

2. Elenco dei documenti facenti parte integrante e sostanziale dell'Accordo:

- a) Le "Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane" approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5988, Serie 3, in data 23 giugno 2017, disponibili sul sito www.rfi.it. (Allegato n. 1);
- b) Dichiarazione dell'Appaltatore rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. (Allegato n. 2);
- c) Protocollo di Legalità/intesa di cui all'art. 14 bis (Allegato n. 3);
- d) Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- e) Elenco Stazioni (Allegato n. 4)
- f) Elenco interventi principali (Allegato n. 5)
- g) Documentazione progettuale e validazioni (Allegato n. 6);
- h) PSC di cui al Decreto Legislativo 81/08 s.m.i. (Allegato n. 7);
- i) Specifica manutenzione impianti traslo-elevatori (Allegato n. 8);
- j) Elenco tariffe di RFI Giugno 2023 disponibile sul sito www.rfi.it;
- k) Voci di tariffa addizionali aggiuntive (Allegato n. 9);
- l) Calcolo oneri della progettazione (Allegato n. 10);
- m) Capitolato informativo (Allegato n. 11);
- n) Istruzione Protezione Cantieri di RFI (Allegato n. 12);

o) Schema di cauzione a garanzia dell'anticipazione del prezzo (Allegato n. 13);

p) Infortuni a personale di imprese esecutrici di lavori o servizi appaltati da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (Allegato n. 14)

q) Capitolato speciale per lavori in presenza dell'esercizio ferroviario, per lavori all'armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici (Allegato n. 15)

r) Capitolato speciale per la sicurezza del lavoro nei contratti d'appalto d'opera o di somministrazione (Allegato n. 16).

s) Procedura Operativa "Gestione degli appalti di lavori, manutenzioni, opere e forniture in opera sulla base di documenti di pianificazione della qualità" RFI DOI P SE 08 1 0 del 17.12.2021 (Allegato n. 17).

3. L'Appaltatore dichiara di accettare che la conservazione e la custodia dell'Accordo e relativi allegati nonché di tutti gli atti successivi, richiesti dalla gestione dell'Accordo, venga effettuata da parte di RFI.

Il presente Accordo consta di n. _____ pagine e viene sottoscritto digitalmente dall'Appaltatore e dal dirigente delegato di RFI.

La data di inizio validità del contratto corrisponde alla data di apposizione della marcatura temporale da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore prende atto – apponendo a tal fine al presente Accordo una seconda firma digitale – che la specifica dichiarazione di aver letto, prendendone precisa cognizione, e di approvare esplicitamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, le clausole e condizioni, potenzialmente qualificabili "vessatorie", contenute nel presente contratto e negli allegati allo stesso, nonché nelle Condizioni Generali, è

contenuta nell'Allegato n. 13 approvato e sottoscritto autonomamente e separatamente dall'Appaltatore medesimo.

INDICE

SCHEMA DI.....	1
ACCORDO QUADRO	1
PER LAVORI DI MANUTENZIONE.....	1
ARTICOLO 1.....	3
RICHIAMO PREMESSE	3
ARTICOLO 2	3
OGGETTO DEL CONTRATTO	4
ARTICOLO 3	8
CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	8
TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO	8
3.1. CONDIZIONI CONTRATTUALI	8
ARTICOLO 4	17
MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI	17
4.1 MODALITÀ DI ESECUZIONE	17
4.2 CONTESTAZIONI.....	21
ARTICOLO 5	22
RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE DEI	
LAVORI - RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE.....	22
ARTICOLO 5 BIS	24
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI	
INDICATE NELL'OFFERTA TECNICA DELL'APPALTATORE	24
ARTICOLO 6	24
IMPORTO DELL'APPALTO	24

ARTICOLO 7	26
CORRISPETTIVI.....	26
7.1 <i>TARIFFE DEI PREZZI</i>	26
7.2 <i>AVVERTENZE ALLE TARIFFE DEI PREZZI</i>	28
7.3 <i>AVVERTENZA GENERALE ALLE TARIFFE DEI PREZZI</i> ..	29
ARTICOLO 8	32
ARTICOLO 9	34
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	34
ARTICOLO 10	36
PAGAMENTI - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA.....	36
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	36
RECUPERO DI CREDITI E COMPENSAZIONI	36
ARTICOLO 11	43
CESSIONE DEI CREDITI	43
ARTICOLO 12	43
CAUZIONE DEFINITIVA	43
ARTICOLO 13	45
POLIZZE ASSICURATIVE	45
13.1. <i>COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE</i>	45
13.2. <i>POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE (POLIZZA CAR)</i>	45
13.3. <i>POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA BIENNALE</i>	47
13.4. <i>POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE E PER RESPONSABILITÀ CIVILE DECENNALE</i>	48
13.5. <i>ESTENSIONE DELLA POLIZZA GARANZIA APPALTI DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE</i>	51
13.6. <i>RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE</i>	52
13.7. <i>INTERVENTI SOSTITUTIVI</i>	53
ARTICOLO 13 BIS	53
APPLICAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA, DELLA BIELORUSSIA E DELLE REGIONI	

	DELL'UCRAINA CONTROLLATE DA AUTOPROCLAMATE	
	REPUBBLICHE INDIPENDENTI.....	53
	ARTICOLO 14.....	54
	SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA	55
	ARTICOLO 14 BIS.....	69
	PROTOCOLLO DI LEGALITÀ/INTESA.....	69
	ARTICOLO 14 TER.....	71
	AVVALIMENTO.....	71
	ARTICOLO 15.....	72
	TRASPARENZA DEI PREZZI.....	72
	ARTICOLO 17.....	75
	CLAUSOLA SOCIALE.....	75
	ARTICOLO 18.....	75
	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	75
	ARTICOLO 19.....	76
	PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	76
	ARTICOLO 20.....	77
	PIANI DI SICUREZZA - ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	77
	20.1. PIANI DI SICUREZZA.....	77
	ART. 20 BIS	89
	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO.....	89
	ARTICOLO 21.....	90
	ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE	

DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI	90
21.1. PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE	90
21.2. ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED INQUINAMENTO DEI SITI.....	92
21.3 ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE - GESTIONE AMBIENTALE	96
ARTICOLO 22 BIS.....	112
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE DERIVANTI	112
DALL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA IN SEDE DI GARA.....	112
ARTICOLO 23.....	112
CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO	112
ARTICOLO 24.....	114
MODIFICHE DEL CONTRATTO.....	114
DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.....	114
VARIANTI IN CORSO D'OPERA	114
AUMENTO O DIMINUZIONE DEI LAVORI	114
ARTICOLO 25.....	116
RINVENIMENTO DI COSE DI INTERESSE STORICO,.....	117
ARTISTICO, ARCHEOLOGICO	117
ARTICOLO 26.....	117
ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN.....	117
MATERIA DI ALTRI ASPETTI AMBIENTALI.....	117
ARTICOLO 27.....	120
PROGETTAZIONE ESECUTIVA.....	120
27.1 ACCETTAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI.....	120
27.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE - APPROVAZIONE DI CUI ALL'ART. 20.4 DELLE CGC	123
27.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.....	126
27.4 DISEGNI "AS-BUILT" ("COME COSTRUITO")	127
27.5 VARIAZIONI CATASTALI	127

ARTICOLO 28	128
RISERVE DELL'APPALTATORE.....	128
ARTICOLO 29	129
ACCORDO BONARIO.....	129
ARTICOLO 30	129
CRONOPROGRAMMA.....	129
ARTICOLO 31	132
CONSEGNA AREE - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - CANTIERE.....	132
ARTICOLO 32	132
SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	132
32.1. SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ.....	132
32.2. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DI PRODOTTO....	134
32.3. CONFORMITÀ DEI SOTTOSISTEMI STRUTTURALI AL D. LGS. 57/2019.....	136
32.4. CONFORMITÀ ALLE NORME EUROPEE DI SETTORE CENELEC ED ATTIVITÀ DEL VIS.....	139
ARTICOLO 32 BIS	140
MATERIALI.....	140
32bis.1. MATERIALI DI INFRASTRUTTURA FORNITI DA RFI CLASSIFICATI A CATALOGO NELL'ANAGRAFICA RFI).	140
Per memoria.	140
32bis.2. MATERIALI DI INFRASTRUTTURA FORNITI DALL'APPALTATORE	140
ARTICOLO 32 TER	142
ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE PER I MATERIALI DI INFRASTRUTTURA TOLTI D'OPERA.....	142
ARTICOLO 32 QUATER	142
MATERIALI DI SCORTA.....	142
ARTICOLO 33	142
BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI.....	142
ARTICOLO 34	143

	DEVIAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI.....	143
	ARTICOLO 35.....	148
	PROVE E COLLAUDI STATICI.....	148
	35.1. PROVE SUI MATERIALI.....	148
	35.2. COLLAUDI STATICI.....	150
	ARTICOLO 36.....	152
	CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE	
	CONSEGNA DEI LAVORI.....	152
	TERMINI UTILI DEGLI INTERVENTI – PROROGHE.....	152
	ARTICOLO 37.....	153
	PENALITÀ.....	153
	ARTICOLO 38.....	158
	COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI.....	158
	VERBALI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	158
	ARTICOLO 39.....	159
	VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO.....	159
	ARTICOLO 39 BIS.....	160
	ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA.....	160
	ARTICOLO 39 TER.....	160
	CONTO FINALE.....	160
	ARTICOLO 39 QUATER.....	160
	GARANZIE.....	160
	ARTICOLO 40.....	161
	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER.....	161
	GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ.....	161
	ARTICOLO 40 BIS.....	162

RECESSO.....	163
ARTICOLO 41.....	163
DOMICILIO E COMUNICAZIONI.....	163
ARTICOLO 42.....	164
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE.....	164
ARTICOLO 43.....	164
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO	164
INDICE	167